

DOCUMENTO DI OFFERTA

Offerta pubblica di acquisto e scambio

ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte IV del D. Lgs. N. 58/98

di azioni ordinarie

BANCA POPOLARE DI CREMA S.c.a r.l.

Offerente:

BANCA POPOLARE DI LODI S.c.a r.l.

Advisor Finanziario dell'Offerente:

Rothschild Italia S.p.A.

Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni:

Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l.

Gli Intermediari Incaricati della raccolta delle adesioni
sono elencati al punto C.4 del presente Documento di Offerta

La presente proposta costituisce una offerta pubblica di acquisto e scambio di n. 3.669.615 azioni ordinarie della Banca Popolare di Crema S.c.a r.l., ai sensi degli artt. 102 e 106, quarto comma, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. Corrispettivo per azione: 105 Euro, pari a Lire 203.308, (di cui Euro 63, pari a Lire 121.985, in contanti ed Euro 42, pari a Lire 81.323, in Obbligazioni a tasso variabile e scadenza 2005 denominate *Euro 154,140,000 Guaranteed Floating Rate Notes due 2005*, emesse da ICCRI - Banca Federale Europea S.p.A., garantite dalla Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l. e per le quali è stata richiesta l'ammissione a quotazione presso la Banca del Lussemburgo con inizio delle negoziazioni prima della Data di Pagamento).
Durata del periodo di adesione: dal 5 ottobre 2000 al 25 ottobre 2000 incluso, secondo quanto concordato con la Borsa Italiana S.p.A., salvo proroga.

L'adempimento della pubblicazione del presente documento di offerta non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie in esso riportati.

INDICE

	pagina
A. AVVERTENZE	3
B. AMBITO DELL'OFFERTA	5
C. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE	6
C.1 Soggetto offerente	6
C.2 Società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta	10
C.3 Società emittente gli strumenti finanziari offerti come parte del corrispettivo	11
C.4 Intermediari	23
D. CATEGORIE E QUANTITATIVI DI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE	23
D.1 Titoli oggetto dell'Offerta e relative quantità	23
D.2 Percentuale di azioni rispetto al capitale sociale	24
D.3 Autorizzazioni	24
D.4 Modalità e termini per l'adesione all'Offerta	24
D.5 Comunicazioni periodiche e risultati dell'Offerta	25
D.6 Recesso	25
D.7 Mercati sui quali è promossa l'Offerta	25
E. STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE GIÀ POSSEDUTI DALL'OFFERENTE	25
F. STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO POSSEDUTI DAL SOGGETTO OFFERENTE O DA SOCIETÀ CONTROLLATE	25
F.1 Indicazione del numero e delle categorie degli strumenti finanziari offerti in contropartita posseduti dall'Offerente	25
F.2 Indicazione dell'eventuale esistenza di contratti di riporto, pegno, ecc.	25
F.3 Indicazione dell'eventuale esistenza di ulteriori impegni assunti in relazione alle Obbligazioni	25
G. CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA GIUSTIFICAZIONE	26
G.1 Indicazione del corrispettivo unitario nelle sue varie componenti	26
G.2 Giustificazione del corrispettivo	27
H. CORRISPETTIVO UNITARIO IN OBBLIGAZIONI E SUA GIUSTIFICAZIONE. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI OFFERTE QUALI CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO	29
H.1 Indicazione di eventuali autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti cui è soggetta l'operazione di vendita delle Obbligazioni costituenti il corrispettivo dello scambio e dei relativi estremi	29
H.2 Confronto del corrispettivo in Obbligazioni con alcuni indicatori relativi a ICCRI-BFE	29
H.3 Descrizione delle Obbligazioni offerte in contropartita parziale	29
H.4 Diritto Put	32

I.	DATA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI - GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO	33
I.1	Data e modalità di pagamento del corrispettivo	33
I.2	Garanzie di esatto adempimento	33
J.	MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI	33
J.1	Presupposti giuridici dell'operazione	33
J.2	Motivazioni e modalità di finanziamento dell'operazione	33
J.3	Programmi futuri	34
K.	EVENTUALI ACCORDI TRA L'OFFERENTE ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA NONCHÉ DELLA SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI COSTITUENTI IL CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO	37
K.1	Accordi e altre operazioni rilevanti	37
K.2	Accordi tra Offerente e azionisti dell'Emittente	37
L.	DURATA DELL'OFFERTA	37
M.	IPOSTESI DI RIPARTO	37
N.	COMPENSI AGLI INTERMEDIARI ED ALTRI OPERATORI	38
O.	MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA	38
P.	APPENDICI	38
Q.	DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI	39
R.	DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	39

A. AVVERTENZE

L'operazione descritta nel presente documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") è un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (di seguito l'"**Offerta**") promossa, ai sensi degli artt. 102 e 106, quarto comma, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito il "**Testo Unico**"), dalla Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l. (di seguito "**BPL**" o l'"**Offerente**") su n. 3.669.615 azioni ordinarie, godimento 1 gennaio 2000 (le "**Azioni**"), pari alla totalità del capitale sociale emesso alla data del presente Documento di Offerta, della Banca Popolare di Crema S.c.a r.l. (di seguito "**BPC**" o l'"**Emittente**"). L'Offerta, che è soggetta alle condizioni, alle modalità ed ai termini che seguono, si inserisce nell'ambito del progetto di integrazione di BPC nel Gruppo BPL previsto e disciplinato dal Protocollo (il "**Protocollo**") sottoscritto ed approvato dai Consigli di amministrazione di BPL e BPC in data 18 aprile 2000, nonché disciplinato dai Patti Parasociali sottoscritti da BPL e BPC in data 14 settembre 2000 (di seguito i "**Patti Parasociali**"). Tali Patti Parasociali sono stati comunicati alla CONSOB nella data 14 settembre 2000 e depositati presso il Registro delle Imprese di Crema il 21 settembre 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del Testo Unico; estratto di detti Patti Parasociali, predisposto ai sensi dell'art. 130 del Regolamento CONSOB n. 11971/99, è stato pubblicato in data 23 settembre 2000 sul quotidiano "Il Giornale" ed è allegato al presente Documento di Offerta quale Appendice P(3). Al riguardo, si veda punto K.1 del presente Documento di Offerta.

Il corrispettivo dell'Offerta è fissato in complessivi Euro 105, pari a Lire 203.308, per Azione, così suddivisi:

- (a) Euro 63, pari a Lire 121.985, in contanti;
- (b) Euro 42, pari a Lire 81.323, di valore nominale in obbligazioni, a tasso variabile non subordinate con scadenza nel 2005, di valore nominale pari al valore di emissione, denominate *Euro 154,140,000 Guaranteed Floating Rate Notes Due 2005* emesse da ICCRI-Banca Federale Europea S.p.A. ("**ICCRI-BFE**"), garantite da BPL e per le quali è stata richiesta l'ammissione a quotazione presso la Borsa del Lussemburgo con inizio delle negoziazioni prima della Data di Pagamento dell'Offerta (di seguito le "**Obbligazioni**"), secondo quanto indicato ai successivi punti G.1 e H.1 del Documento di Offerta.

Con provvedimento in data 20 settembre 2000 la Borsa del Lussemburgo, esaminata la bozza di prospetto informativo preliminare predisposta ai fini della quotazione (c.d. "**Preliminary Offering Circular**"), ha ammesso le Obbligazioni alla Quotazione di Borsa, condizionatamente al deposito del prospetto informativo definitivo (contenente i dati inerenti all'emissione delle Obbligazioni). L'inizio delle negoziazioni sulle Obbligazioni avverrà, previo deposito del suddetto prospetto informativo definitivo, automaticamente a seguito dell'emissione delle Obbligazioni (la "**Data di Inizio delle Negoziazioni**"). Si precisa che la Borsa del Lussemburgo non prevede requisiti di flottante in minimo applicabile alle Obbligazioni ai fini della revoca dei titoli dalla quotazione. Pertanto, le Obbligazioni inizieranno a negoziare, a seguito della loro emissione e integrale sottoscrizione da parte di BPL, prima della Data di Pagamento (come di seguito definita), che le utilizzerà quindi per il pagamento della quota in Obbligazioni del corrispettivo dell'Offerta. Al riguardo, si veda il punto H. del presente Documento di Offerta.

Dell'avvenuto inizio delle negoziazioni sulle Obbligazioni, e delle eventuali ulteriori informazioni inerenti alla quotazione delle Obbligazioni medesime, sarà data tempestiva comunicazione alla Consob e al mercato, mediante avviso pubblicato sui quotidiani di cui al punto O.

BPL ha assunto nell'ambito del Protocollo l'impegno a riacquistare le Obbligazioni al prezzo di emissione delle stesse, impegno valevole per un periodo di tempo avente inizio 1 mese dopo la Data di Pagamento (come definita al successivo punto I.1) e termine allo scadere del sesto mese dalla Data di Inizio delle Negoziazioni. A tal fine, contestualmente al pagamento del corrispettivo dell'Offerta, BPL assegnerà a ciascun aderente, indistintamente e a titolo personale, un diritto di opzione "put" personale ed incedibile (il "**Diritto Put**"), a valere su ciascuna Obbligazione assegnata in pagamento. Al riguardo si veda il successivo punto H.4 del presente Documento di Offerta.

Per una sintesi del Regime Fiscale applicabile alle Obbligazioni, si rinvia al successivo punto H.3.

Il corrispettivo complessivo per ciascun lotto minimo di Azioni, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta e il numero massimo complessivo di Obbligazioni offerte quale parte del corrispettivo nell'ambito dell'Offerta sono indicati al successivo punto G.1 del presente Documento di Offerta.

L'Offerta è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (1) che alla chiusura del Periodo di Offerta le adesioni all'Offerta medesima risultino tali da consentire all'Offerente di detenere almeno n. 1.970.954 azioni ordinarie di BPC, pari a circa il 53,71% del capitale sociale alla data del presente Documento di Offerta (il "**Quantitativo Minimo**");

- (2) in caso di raggiungimento del Quantitativo Minimo e fermo restando l'impegno di BPC a convocare l'Assemblea nei termini di seguito indicati, che BPC deliberi, entro il 31 gennaio 2001, la trasformazione in società per azioni, nell'ambito dell'operazione volta all'ingresso di BPC nel Gruppo bancario Banca Popolare di Lodi (di seguito il "**Gruppo BPL**" o il "**Gruppo**"), nonché l'adozione di un nuovo Statuto, il cui testo sia conforme a quello contenuto nel Protocollo con le sole eventuali modifiche che dovessero essere introdotte per richiesta di competenti Autorità ovvero dall'Autorità giudiziaria in sede di omologa;
- (3) che entro 31 maggio 2001, le delibere assembleari di cui sopra vengano omologate, iscritte ed autorizzate dalle competenti Autorità di Vigilanza, nonché siano state ottenute le altre autorizzazioni propedeutiche all'Offerta ed in particolare l'autorizzazione prevista dalla Legge 10 ottobre 1990 n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Al riguardo, si veda il successivo punto D.3 del presente Documento di Offerta.

Nel caso in cui l'autorizzazione di cui alla Legge 10 ottobre 1990 n. 287 indicata, alla terza delle condizioni sopra indicate, non sia stata rilasciata entro la data di chiusura del periodo di Offerta, l'Offerente si riserva la facoltà insindacabile di rinunciare alla suddetta condizione numero 3 entro il quinto giorno di Borsa aperta successivo alla chiusura dell'Offerta, dandone comunicazione al mercato nell'ambito della comunicazione relativa ai risultati dell'Offerta.

Nel caso in cui le condizioni sopra previste non si verificassero nei termini previsti, le Azioni apportate in Offerta saranno messe a disposizione degli aderenti nel termine di 10 giorni di Borsa aperta dalla scadenza dell'ultimo termine previsto.

L'Assemblea straordinaria di BPC, ai fini della trasformazione in società per azioni e dell'approvazione del nuovo Statuto nel testo concordato, sarà convocata dal Consiglio di amministrazione dell'Emittente entro 10 giorni di calendario dalla data di chiusura del periodo di Offerta (quale indicato al successivo punto L.), ovvero, se anteriore, dalla data in cui sia stato raggiunto il Quantitativo Minimo di adesioni di cui sopra.

I soci di BPC aventi diritto che siano assenti o dissenzienti rispetto alla delibera di trasformazione di BPC, ai sensi dell'art. 2437 Cod. Civ., potranno esercitare il diritto di recesso, limitatamente alle Azioni non apportate all'Offerta, ad un prezzo pari alla media dei prezzi delle azioni di BPC dell'ultimo semestre. Al riguardo si veda il successivo punto D.6 del presente Documento di Offerta.

Ai sensi dell'art. 103 comma 3 del Testo Unico, l'Emittente è tenuta a diffondere, entro il primo giorno di Offerta, un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'Offerta e una valutazione dell'Offerta medesima e del corrispettivo ivi previsto da parte del Consiglio di amministrazione dell'Emittente medesima. Tale comunicato è allegato al presente Documento di Offerta al punto P(1).

L'adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi dell'art. 44, comma 6 del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con Delibera CONSOB n. 12475 del 6 aprile 2000 (il "**Regolamento CONSOB n. 11971/99**"); successivamente all'adesione, pertanto, non è possibile cedere, in tutto o in parte, le Azioni oggetto dell'adesione per tutto il periodo in cui le stesse resteranno vincolate a servizio dell'Offerta. Detto periodo comprenderà, oltre alla durata dell'Offerta, anche il tempo necessario allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria che deliberi la trasformazione dell'Emittente da società cooperativa per azioni a responsabilità limitata in società per azioni, nonché il tempo richiesto per ottenere la relativa omologa ed iscrizione nel Registro delle Imprese.

Nel caso in cui, a seguito dell'Offerta, BPL venga a detenere una partecipazione in BPC che, computata unitamente alle azioni proprie eventualmente detenute da BPC, sia superiore al 90% delle azioni ordinarie di BPC, l'Offerente dichiara fin da ora la propria intenzione di lanciare un'offerta pubblica residuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 del Testo Unico. Il prezzo dell'eventuale offerta pubblica residuale sarà determinato dalla CONSOB, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 108 del Testo Unico e 50 del Regolamento CONSOB n. 11971/99; in particolare la CONSOB nella determinazione di tale prezzo di offerta terrà conto, fra l'altro, dei seguenti elementi: (a) corrispettivo della presente Offerta; (b) prezzo medio ponderato di mercato dell'azione ordinaria BPC registrato nell'ultimo semestre; (c) patrimonio netto rettificato a valore corrente di BPC; e (d) andamento e prospettive reddituali di BPC. Al riguardo, si precisa sin d'ora che non vi sono garanzie che il prezzo di tale eventuale offerta pubblica di acquisto residuale, quale sarà determinato dalla CONSOB, sia in linea con quello della presente Offerta. A seguito dell'eventuale offerta

pubblica residuale, le azioni ordinarie di BPC saranno cancellate dalla quotazione.

Ove, invece, a seguito dell'Offerta, ovvero dell'eventuale offerta pubblica residuale, BPL venga a detenere una partecipazione in BPC che, computata unitamente alle azioni proprie eventualmente detenute da BPC, sia superiore al 98% delle azioni ordinarie di BPC, l'Offerente dichiara fin da ora l'intenzione di fare ricorso alla facoltà, concessale dall'art. 111 del Testo Unico, di acquistare le residue azioni ordinarie di BPC entro 4 mesi dalla conclusione della presente Offerta. Si precisa sin d'ora che, in conformità al disposto dell'art. 111 del Testo Unico, il prezzo di acquisto sarà fissato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Crema, tenuto conto anche del prezzo della presente Offerta e del prezzo di mercato dell'azione ordinaria BPC dell'ultimo semestre.

Si segnala che nell'ambito dell'Offerta, BPL e BPC, che agiscono rispettivamente in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e di Intermediario Incaricato della raccolta di adesioni, si trovano in conflitto d'interesse, essendo rispettivamente l'Offerente e l'Emittente dei titoli oggetto dell'Offerta. Al riguardo, si veda il successivo punto C.4.

B. AMBITO DELL'OFFERTA

L'Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano. Essa pertanto non è rivolta né può essere rivolta, né ad essa potrà aderire in alcun modo o con alcun mezzo, una *US Person* (di seguito, "**US Person**"), nel significato attribuito a questo termine dalla *Regulation S* del *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni (di seguito, la "**Securities Act**"), né viene né potrà essere diffusa negli Stati Uniti d'America o altrimenti in violazione della normativa applicabile negli Stati Uniti d'America e in qualsiasi altro Stato in cui tale diffusione sia sottoposta a restrizioni o limitazioni in base alla normativa, alla quale si rimanda, in vigore nello stesso (di seguito, gli "**Stati Esclusi**"). Quali Stati Esclusi si segnalano, a mero titolo esemplificativo, Stati Uniti d'America, Giappone, Canada e Australia. Pertanto, copia di questo Documento di Offerta e copia di qualsiasi altro documento che l'Offerente o l'Emittente o altro soggetto interessato all'Offerta hanno emesso o emetteranno in relazione all'Offerta stessa non verranno, non possono e non potranno in alcun modo essere inviati, trasmessi o comunque distribuiti a qualsivoglia *US Person* negli Stati Uniti d'America o in violazione delle normative vigenti negli Stati Esclusi, neppure utilizzando servizi postali o altri mezzi o strumenti di trasmissione, di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, la rete telefonica, il telefax, la posta elettronica, Internet e il telex). Chiunque riceva questo Documento di Offerta o altro documento relativo all'Offerta (inclusi, a solo titolo esemplificativo, custodi, fiduciari e *trustees*) non potrà inviarlo, trasmetterlo o distribuirlo, con alcun mezzo o servizio anche postale o di simile natura sopra indicato, a qualsivoglia *US Person* negli Stati Uniti d'America; qualsiasi distribuzione al di fuori degli Stati Uniti dovrà essere in conformità alle disposizioni e restrizioni contenute nella *Regulation S* e con l'osservanza delle leggi e dei regolamenti di quei Paesi, incluse quelle analoghe alla *Regulation S*. Chiunque si trovi in possesso dei predetti documenti si dovrà astenere dall'inviarli, trasmetterli o comunque distribuirli a qualsivoglia *US Person* negli o dagli Stati Esclusi, se non in osservanza delle disposizioni e restrizioni di cui ciascun soggetto dovrà prendere conoscenza.

Pertanto, eventuali accettazioni dell'Offerta provenienti da qualsivoglia *US Person* o da persone che si trovano negli Stati Uniti d'America e conseguenti ad attività poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra non saranno ritenute valide ed efficaci dall'Offerente, né dagli intermediari incaricati. A tal fine, ai fini dell'adesione alla presente Offerta, ciascun aderente sarà tenuto a dichiarare, nell'ambito della Scheda di Adesione, di non essere una *US Person* o di non trovarsi negli Stati Uniti d'America al momento dell'adesione.

Il presente Documento di Offerta non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o negli altri Stati Esclusi. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America o negli altri Stati Esclusi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili in ciascuno di tali Stati Esclusi, ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni. Le Obbligazioni e i Diritti Put (come di seguito definiti) non sono stati, né saranno registrati ai sensi del *Securities Act* e successive modificazioni, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Stati Esclusi e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o negli altri Stati Esclusi. L'Offerente dichiara che non è sua intenzione lanciare negli Stati Uniti d'America o negli altri Stati Esclusi offerte aventi ad oggetto le Azioni, le Obbligazioni e i Diritti Put (come di seguito definiti), nemmeno successivamente al completamento dell'Offerta.

C. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

C.1 Soggetto offerente

Denominazione, forma giuridica e sede sociale

BPL è una società cooperativa per azioni a responsabilità limitata con sede legale in Lodi, via Polenghi Lombardo n. 13.

BPL ha azioni ordinarie e obbligazioni convertibili quotate in Italia presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A..

Organi sociali

(a) Consiglio di amministrazione

L'art. 29 dello Statuto prevede che:

"Il Consiglio di amministrazione è composto di un numero di membri da quattordici a venti, secondo determinazione dell'Assemblea.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione devono essere soci.

Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea, e uno o due Vice Presidenti di cui uno Vicario.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Peraltro, se un Amministratore in carica viene eletto Presidente o Vice Presidente, egli decade al termine del triennio per il quale era stato nominato nella carica.

Il Consiglio di amministrazione si rinnova parzialmente ogni anno con riguardo ai membri il cui mandato è in scadenza. Nel caso di nomina contemporanea dell'intero Consiglio, una metà degli Amministratori, designata dalla sorte, decade dopo un biennio".

Il Consiglio di amministrazione di BPL in carica alla data del Documento di Offerta è così composto:

Carica	nome e cognome	Luogo di nascita	Data di nascita	Ruolo nell'ambito del comitato esecutivo
Presidente	Giovanni Benevento (1)	Lodi	1° marzo 1935	Presidente
Vice Presidente	Desiderio Zoncada (3)	Lodi	30 ottobre 1935	Vice Presidente
Amministratore Delegato	Gianpiero Fiorani (3)	Codogno	12 settembre 1959	Componente
Consigliere	Ivo Alessiani (1)	Varese	26 settembre 1930	
Consigliere	Francesco Ferrari (3)	Lodi	4 settembre 1942	Componente
Consigliere	Luca Garavoglia (3)	Milano	27 febbraio 1969	
Consigliere	Carlo Gattoni (3)	Milano	6 maggio 1946	
Consigliere	Domenico Lanzoni (4)	Fontanelice	2 febbraio 1944	
Consigliere	Giuseppe Lombardi (2)	Cremona	7 agosto 1949	Componente
Consigliere	Francesco Micheli (4)	Mercato San Severino	27 febbraio 1939	Componente
Consigliere	Amato Luigi Molinari (4)	Lodi Vecchio	11 febbraio 1946	
Consigliere	Carlo Pavesi (2)	Lodi Vecchio	19 maggio 1927	
Consigliere	Fedele Pozzoli (1)	Lodi	7 febbraio 1937	
Consigliere	Antonio Premoli (3)	Lodi	29 gennaio 1939	
Consigliere	Enrico Tessera (3)	Roma	7 maggio 1935	
Consigliere	Giammaria Visconti di Modrone (3)	Conegliano Laudense	5 febbraio 1938	Componente
Consigliere	Domenico Zucchetti (2)	Parma	19 ottobre 1937	

(1) Nominati il 19 aprile 1997

(2) Nominati il 19 aprile 1998

(3) Nominati il 24 aprile 1999

(4) Nominati il 29 aprile 2000

I componenti del Consiglio di amministrazione sono tutti domiciliati ai fini della carica presso la sede della Banca in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13.

(b) *Collegio Sindacale*

Il Collegio Sindacale di BPL in carica fino all'approvazione del bilancio di BPL al 31 dicembre 2001 è così composto:

Carica	nome e cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
Presidente	Gianandrea Goisis	Ponte S. Pietro	4 maggio 1945
Sindaco Effettivo	Bassano Bianchini	Lodi	9 ottobre 1929
Sindaco Effettivo	Francesco Vesce	Albenga	19 agosto 1933
Sindaco Effettivo	Gianernesto Mantovani	Casarile	24 febbraio 1924
Sindaco Effettivo	Maria Venturini	Treviglio	19 agosto 1954
Sindaco Suppl.	Giuliano Panizzi	Parma	1° novembre 1959

Tutti i membri del Collegio Sindacale sono stati nominati dall'Assemblea di BPL con delibera in data 24 aprile 1999 e sono domiciliati ai fini della carica presso la sede di BPL in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13.

Andamento recente

Nei primi sei mesi del 2000, il Gruppo BPL ha registrato un utile netto di oltre Lire 73 miliardi pari a Euro 38 milioni, anche considerando l'accantonamento al Fondo Rischi Bancari Generali di Lire 14 miliardi pari a circa Euro 7 milioni e un utile straordinario al lordo delle imposte di circa Lire 90 miliardi pari a Euro 46 milioni. Tale risultato è in crescita del 170% rispetto all'utile netto fatto registrare dal Gruppo nei primi sei mesi dell'anno precedente e pari a circa Lire 27 miliardi, pari a Euro 14 milioni. Sempre nei primi sei mesi del 2000, il Gruppo BPL ha conseguito un margine d'interesse di Lire 327 miliardi, pari a Euro 169 milioni (+47% rispetto al primo semestre del 1999), un margine d'intermediazione di Lire 577 miliardi, pari a Euro 298 milioni (+45% rispetto al primo semestre del 1999) e un risultato netto di gestione di Lire 141 miliardi, pari a Euro 73 milioni (+9% rispetto al primo semestre del 1999). Le forti crescite sopra riportate derivano dall'impatto reddituale delle diverse acquisizioni effettuate dal Gruppo BPL nel corso degli ultimi dodici mesi.

Da un punto di vista patrimoniale nel primo semestre 2000 il totale dell'attivo ha raggiunto Lire 60.681 miliardi, pari a Euro 31.339 milioni (nei primi sei mesi del 1999 era pari a Lire 18.575 miliardi ovvero Euro 9.594 milioni), mentre la massa amministrata da clientela ha raggiunto Lire 73.192 miliardi, pari a Euro 37.801 milioni (nei primi sei mesi del 1999 era pari a Lire 28.065 miliardi ovvero Euro 14.195 milioni). Alla medesima data i crediti alla clientela ammontavano a circa Lire 31.553 miliardi, pari a Euro 16.296 milioni (nei primi sei mesi del 1999 era pari a Lire 8.288 miliardi ovvero Euro 4.281 milioni) e le sofferenze nette erano pari a circa Lire 761 miliardi, pari a Euro 393 milioni (nei primi sei mesi del 1999 era pari a Lire 408 miliardi ovvero Euro 211 milioni). Nel periodo in esame il rapporto tra sofferenze ed impieghi è diminuito dal 4,93% al 30 giugno 1999 al 2,4% al 30 giugno 2000. Nel medesimo periodo la raccolta diretta da clientela è stata pari a circa Lire 32.408 miliardi, pari a Euro 16.738 milioni (nei primi sei mesi del 1999 era pari a Lire 12.493 miliardi ovvero Euro 6.452 milioni) e la raccolta indiretta è stata pari a circa Lire 39.397 miliardi, pari a Euro 20.347 milioni (nei primi sei mesi del 1999 era pari a Lire 15.273 miliardi ovvero Euro 7.888 milioni). In tale ambito il risparmio gestito è incrementato da Lire 8.321 miliardi nel primo semestre del 1999 (Euro 4.298 milioni) a Lire 25.406 miliardi nel primo semestre del 2000 (Euro 13.121 milioni).

Nel primo semestre del 2000 il patrimonio netto (escludendo gli utili del semestre in corso) è pari a Lire 2.353 miliardi (Euro 1.216 milioni), in aumento rispetto a Lire 991 miliardi al 30 giugno 1999 (Euro 512 milioni). Al 30 giugno 2000 il rapporto tra il patrimonio di vigilanza e l'attività rischiosa ponderata del Gruppo BPL è pari a 8,11% in diminuzione rispetto al 9,06% riportato al 30 giugno 1999.

Il Consiglio di amministrazione, che ha approvato i risultati semestrali del Gruppo, ha inoltre confermato il progetto di crescita per vie interne ed esterne del Gruppo.

Con riguardo al prevedibile andamento della gestione il Gruppo BPL ha preso atto dei soddisfacenti risultati conseguiti nel primo semestre del 2000 il cui positivo andamento si prevede venga confermato nel corso del secondo semestre dell'anno e consenta pertanto di realizzare un risultato netto in crescita rispetto al 1999. Nel corso del primo semestre del 2000 il Gruppo BPL ha rafforzato le proprie linee di sviluppo strategico, operativo e finanziario volte al consolidamento del "Progetto di Banca Federale Europea" (finalizzato all'aggregazione di realtà creditizie con profondo radicamento territoriale e ad una *governance* unitaria secondo il modello federale), allo sviluppo di reti alternative di vendita di propri prodotti e servizi, alla razionalizzazione delle società del Gruppo ed al rafforzamento patrimoniale dello stesso.

In particolare, in data 5 gennaio 2000 è stato sottoscritto tramite ICCRI-BFE, un accordo quadro finalizzato all'ingresso della Cassa di Risparmio di Imola S.p.A. ("**Cassa di Risparmio di Imola**") nel Gruppo BPL, attraverso la prevista acquisizione di una quota di circa il 63,75% del capitale sociale detenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Tale acquisizione ha consentito al Gruppo BPL di aumentare il proprio presidio territoriale nelle province di Bologna, Forlì e Ravenna, dove la Cassa di Risparmio di Imola è presente con 28 sportelli. L'accordo prevede che il corrispettivo dell'acquisizione venga corrisposto parte in contanti (circa Lire 100 miliardi) e parte attraverso un concambio di azioni ICCRI-BFE, senza che ciò comporti il trasferimento del controllo (valutate a circa Lire 664 per azione per un valore implicito totale pari a Lire 271 miliardi). Nell'ambito dell'accordo quadro, ICCRI-BFE si è impegnata, inoltre, a lanciare un'offerta pubblica di acquisto e scambio (con corrispettivo 20% in contanti e 80% in azioni di nuova emissione ICCRI-BFE ovvero, in alternativa, con corrispettivo integralmente in azioni) avente ad oggetto il residuo 36,25% circa del capitale sociale della Cassa di Risparmio di Imola detenuto dalle minoranze. L'Assemblea di ICCRI-BFE ha deliberato, in data 22 settembre 2000, di aumentare in una o più volte il capitale sociale da Lire 557.000.000.000 fino ad un massimo di Lire 696.517.000.000 e pertanto per un massimo di Lire 139.517.000.000, mediante emissione di n. 697.585 azioni del valore nominale di Lire 200.000, godimento 1° gennaio 2000 da collocarsi con esclusione del diritto di opzione, di cui: (i) n. 407.762 azioni riservate in sottoscrizione alla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola contro conferimento in natura dell'intera partecipazione da questa detenuta nella Holding Cassa di Risparmio di Imola e di una quota del capitale di Cassa di Risparmio di Imola fissata in n. 3.912.339 azioni, nonché (ii) n. 289.823 azioni offerte in sottoscrizione ai possessori di azioni Cassa di Risparmio di Imola S.p.A., diversi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, a servizio dell'offerta pubblica di acquisto e scambio su massimo n. 3.847.404 azioni Cassa di Risparmio di Imola S.p.A.. A seguito di accordi successivi tra le parti, è stato concordato di offrire quale corrispettivo alternativo in sede di offerta pubblica anche azioni ordinarie BPL rinvenienti da apposito aumento di capitale. Il 27 settembre 2000, il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Lodi ha, quindi, approvato di sottoporre all'Assemblea un aumento di capitale, ex art. 2441, quarto comma, Cod. Civ., di massime n. 2.875.000 ordinarie a servizio dell'offerta pubblica di seguito descritta. Alla data del presente Documento d'Offerta, BPL non ha ancora formalmente definito la tempistica della suddetta offerta.

Inoltre, nello stesso ambito territoriale, nei primi mesi dell'anno, BPL ha completato l'acquisizione del 60% della Banca Popolare di Forlì S.p.A. ("**Banca Popolare di Forlì**"), istituto di credito monosportello, per un corrispettivo in contanti pari a circa Lire 34 miliardi e di circa il 64% della Banca Popolare di Ferrara e Rovigo S.p.A. ("**Banca Popolare di Ferrara e Rovigo**"), per un corrispettivo in contanti pari a circa Lire 32 miliardi.

Infine, nel mese di marzo 2000, BPL ha esercitato l'opzione call sulle azioni ICCRI-BFE ancora detenute dai soci venditori firmatari dell'accordo stipulato il 24 novembre 1999 da Bipielle Partecipazioni S.p.A., società controllata al 100% da BPL. La quota detenuta da BPL direttamente o indirettamente in ICCRI-BFE è passata dal 59,28% al 90,58%, con un corrispettivo in contanti per circa Lire 215 miliardi, consentendo a BPL il rafforzamento della propria partecipazione in una società che ha una valenza strategica nello sviluppo del progetto federale di BPL.

Nel primo semestre del 2000 BPL ha inoltre continuato a rafforzare la propria gamma di prodotti e servizi offerti alla propria clientela e ha incrementato le proprie reti alternative di vendita attraverso una serie di accordi o acquisizioni. In particolare, in data 25 gennaio 2000, BPL ha stipulato con Veneto Banca S.c.a r.l. ("**Veneto Banca**") e gli attuali azionisti di Palladio Finanziaria S.p.A. ("**Palladio Finanziaria**") una convenzione per l'acquisto da parte della controllata Efibanca S.p.A. ("**Efibanca**") e di Veneto Banca del 33,3% ciascuna del capitale sociale di Atena S.r.l., società che controlla Palladio Finanziaria, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato con sovrapprezzo avvenuta in data 19 maggio 2000. Tale operazione ha consentito a Efibanca di rafforzare la propria presenza nel settore *corporate e investment banking* nell'area di Vicenza, Verona e Pordenone. La convenzione prevede un esborso totale da parte di Efibanca di circa Lire 56 miliardi. La medesima convenzione inoltre contiene clausole che disciplinano la *corporate governance* di Atena S.r.l..

In data 27 aprile 2000 BPL ha siglato con e.Biscom S.p.A. un preliminare di intesa per un'alleanza finalizzata ad iniziative comuni. Tale preliminare di intesa riguarda iniziative di *Business to Business* per realizzare portali verticali e orizzontali, la vendita di servizi finanziari e assicurativi e iniziative relative a sistemi di pagamento secondo un criterio tecnologico e finanziario, attraverso una collaborazione che coinvolge anche Efibanca, banca d'affari controllata dal Gruppo BPL.

Nel corso del mese di maggio 2000 BPL ha acquistato il 100% di Royal & SunAlliance SIM S.p.A. ("**Royal & SunAlliance SIM**") per un corrispettivo in contanti pari a circa Lire 70 miliardi, ed il 100% di Royal & SunAlliance SGR S.p.A. ("**Royal & SunAlliance SGR**") per un corrispettivo in contanti pari a circa Lire 52 miliardi, società appartenenti al Gruppo Royal & SunAlliance Group Plc. Royal & SunAlliance SIM opera attraverso 260 promotori, 29 agenzie e, al 31 dicembre 1999, aveva un portafoglio di attività pari a circa Lire 2.000 miliardi. BPL intende procedere all'integrazione di Royal & SunAlliance SIM in Banca BIPIELLE Network S.p.A. ("**BIPIELLE Network**"), nuova banca multicanale che attualmente opera con una rete di circa 300 promotori finanziari oltre che via Internet e *Call Center*. Royal & SunAlliance SGR colloca 10 fondi con proprio *brand*, ha 15.000 clienti al proprio attivo e, al 31 dicembre 1999, aveva circa Lire 1.500 miliardi di patrimonio gestito. BPL intende integrare tale società all'interno dell'attività di risparmio gestito del Gruppo BPL, il cui patrimonio complessivo amministrato è, anche in seguito a tali acquisizioni, pari a circa Lire 26.500 miliardi.

Il 21 maggio 2000, BPL ha siglato un accordo con Henderson Investor Ltd. ("**Henderson**"), la società internazionale di asset management del gruppo australiano AMP che al 30 giugno 1999 disponeva di un patrimonio gestito di Lire 155.000 miliardi ed è al terzo posto per masse gestite nei fondi comuni del Regno Unito. Tale accordo prevede che Henderson: i) ottenga un mandato di gestione per i fondi azionari e obbligazionari internazionali del Gruppo BPL (pari a circa Euro 3.100 milioni corrispondenti a circa Lire 6.000 miliardi), ii) l'acquisto, perfezionatosi in data 30 giugno 2000, di una partecipazione del 15% in BIPIELLE Partecipazioni S.p.A. per un ammontare di Lire 105 miliardi, iii) investa Lire 10 miliardi per iniziative congiunte di marketing e comunicazione sui fondi, iv) si avvalga della rete del Gruppo BPL per la distribuzione dei propri prodotti, v) utilizzi il *cobranding* per la vendita dei fondi gestiti da Henderson stessa e, infine, vi) formi e supporti il personale del Gruppo BPL.

Inoltre il 14 luglio 2000 il Gruppo BPL e Telecom Italia Mobile S.p.A. hanno siglato un accordo di *partnership* per lo sviluppo di servizi di *trading on line* attraverso la telefonia cellulare.

Il 27 luglio 2000, il Gruppo BPL ha siglato un accordo preliminare con Commercial Union Italia S.p.A. ("**Commercial Union**"), controllata dal Gruppo anglosassone CgNU. Tale lettera preliminare d'intenti prevede, tra l'altro (a) l'impegno di Commercial Union di investire Lire 400 miliardi nel Gruppo BPL attraverso l'acquisizione di quote di minoranza in ICCRI-BFE e negli istituti di credito controllati da BPL, (b) la costituzione di una joint venture paritetica nell'attività di assicurazione vita a cui verranno conferiti il 100% di Commercial Union Previdenza S.p.A. ed il 51% circa di Eurovita S.p.A., attualmente controllata da ICCRI-BFE.

Infine, nel primo semestre del 2000, BPL ha proseguito l'opera di razionalizzazione della propria struttura di Gruppo attraverso una serie di iniziative già avviate nel corso del 1999 e volte alla fusione nella Banca Mercantile Italiana S.p.A. ("**Banca Mercantile Italiana**") delle partecipate siciliane, ad eccezione della Banca Popolare di Bronte S.p.A. ("**Banca Popolare di Bronte**"), e alla creazione di Banca BIPIELLE Centrosud S.p.A. ("**BIPIELLE Centrosud**"), nuova denominazione del Credito Molisano S.p.A. ("**Credito Molisano**") e all'esecuzione degli accordi siglati nel dicembre 1999 con la Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno, l'Ente Cassa di Risparmio di Lucca e l'Ente Cassa di Risparmio di Pisa per l'acquisizione di Casse del Tirreno S.p.A.. Nel mese di maggio 2000 BPL ha, inoltre, annunciato il lancio di un progetto volto all'integrazione delle proprie partecipate che operano nell'attività del risparmio gestito. Tale progetto prevede la fusione iniziale tra Bipielle Asset Management S.p.A. e Fondicri SGR S.p.A. ("**Fondicri**"), a cui verranno integrati in fase successiva Royal & Sun Alliance SGR e Grifogest S.p.A. ("**Grifogest**").

Agli inizi di marzo 2000, al fine di proseguire il proprio rafforzamento finanziario volto al consolidamento del progetto federale, BPL ha eseguito un'operazione di aumento di capitale consistente in una offerta pubblica di sottoscrizione rivolta al pubblico risparmio e ad investitori istituzionali italiani ed esteri. L'ammontare complessivo dell'aumento di capitale (tenuto conto della riserva sovrapprezzo azioni) è stato pari a circa Lire 1.256 miliardi, incrementando il numero totale di azioni BPL di circa 44,75 milioni di azioni. In aggiunta, BPL ha collocato presso investitori istituzionali italiani ed esteri un prestito obbligazionario convertibile in azioni BPL per circa Lire 581 miliardi. L'ammontare totale delle risorse finanziarie raccolte sul mercato azionario e obbligazionario da BPL è stato, quindi, pari a circa Lire 1.837 miliardi.

I proventi derivanti da tali operazioni sono destinati, tra l'altro, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere e sviluppare la Banca nell'attuale contesto evolutivo del sistema bancario italiano, creando le condizioni per sfruttare appieno le eventuali opportunità di riposizionamento strategico del Gruppo;
- finanziare le recenti acquisizioni effettuate e mantenere una solida struttura finanziaria e sufficiente liquidità per sostenere il programma di sviluppo;

- rafforzare, in relazione ad eventuali operazioni straordinarie e di aggregazione, la consistenza patrimoniale della Banca, per consentirle di disporre di mezzi finanziari sufficienti a proseguire l'espansione già intrapresa con successo a sostenere gli investimenti attuati e quelli in programma per il prossimo futuro;
- assicurare un adeguato livello nei ratios prescritti dalle norme di Vigilanza, dai quali dipenderanno le basi essenziali per continuare ad adoperare in condizioni di competitività e sicurezza nel contesto dell'attuale dinamicità del mercato del credito sempre più concorrenziale.

Sempre al fine di sviluppare il processo di crescita del Gruppo, in data 27 settembre 2000 il Consiglio di Amministrazione di BPL ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un aumento di capitale per un importo nominale massimo di Lire 50.000.000.000, mediante l'emissione di un massimo n. 10.000.000 di azioni del valore nominale unitario di Lire 5.000 con sovrapprezzo unitario minimo di Lire 17.500 con godimento 1° gennaio 2001, con esclusione del diritto di opzione, da offrire in sottoscrizione ad investitori strategici, tra i quali fondazioni bancarie da determinarsi successivamente e un ulteriore aumento di capitale per un importo nominale massimo di Lire 95.559.500.000, mediante emissione di massime n. 19.110.900 azioni da nominali Lire 5.000 cadauna, da offrire in opzione ai soci e ai portatori di obbligazioni convertibili nella misura di 1 azione di nuova emissione ogni 8 azioni o obbligazioni già possedute. A tali azioni è abbinato un *warrant*, gratuito, cedibile, non quotato e circolabile autonomamente per la sottoscrizione e/o l'acquisto di azioni Banca Bipielle.Net in sede di eventuale quotazione della società.

Al fine di perfezionare i procedimenti di aggregazione di Cassa di Risparmio di Pisa S.p.A., facente parte delle Casse del Tirreno S.p.A., e Cassa di Risparmio di Imola, il medesimo Consiglio ha inoltre approvato due aumenti di capitale ex art. 2441, quarto comma, Cod. Civ., rispettivamente di massime n. 2.875.000 azioni e n. 6.851.786 azioni a servizio delle offerte pubbliche di scambio su azioni ordinarie e di risparmio della Cassa di Risparmio di Pisa S.p.A. e azioni Cassa di Risparmio di Imola, di cui sopra.

La medesima Assemblea sarà chiamata a deliberare anche un aumento di capitale a servizio di un piano di *stock-option* riservato a dipendenti della Banca e delle sue controllate e l'aumento di capitale a servizio della fusione per incorporazione della Banca Mercantile Italiana, di cui sopra.

C.2 Società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

Denominazione, forma giuridica e sede sociale

La Banca Popolare di Crema è una società cooperativa per azioni a responsabilità limitata con sede legale in Crema, via XX Settembre 18.

Le azioni ordinarie di BPC sono quotate presso il Mercato Ristretto.

Alla data del Documento di Offerta non esistono ulteriori strumenti finanziari di BPC in circolazione.

Capitale sociale

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto, il capitale sociale di BPC è variabile ed illimitato ed è determinato dal numero delle azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Lire 5.000, complessivamente sottoscritte.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto di BPC, il Consiglio di amministrazione determina annualmente con deliberazione successiva all'approvazione del bilancio l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso, deve essere versato in sede di sottoscrizione in aggiunta al valore nominale di ogni nuova azione, nonché la misura degli interessi di conguaglio.

Il Consiglio di amministrazione determina inoltre il prezzo del rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsto dallo Statuto, verificatosi nel corso dell'esercizio.

Le emissioni ordinarie di nuove azioni sono riservate all'ingresso di nuovi soci con l'assegnazione a ciascuno di essi di una sola azione.

L'emissione di nuove azioni in via straordinaria è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci secondo le disposizioni dell'articolo 2441 del Codice Civile.

Alla data del presente Documento di Offerta il capitale sociale di BPC è pari a Lire 18.348.075.000 integralmente sottoscritto, diviso in n. 3.669.615 azioni ordinarie del valore nominale di Lire 5.000 ciascuna.

Andamento recente e prospettive

Posto che l'Offerente non è il socio di controllo dell'Emittente, non è possibile qui fornire informazioni dettagliate circa l'andamento recente e le prospettive di BPC. Si precisa peraltro che dalla Relazione Semestrale approvata da BPC in data 7 settembre 2000 risultano le seguenti principali grandezze patrimoniali ed economiche.

Nei primi sei mesi del 2000, BPC ha registrato un utile netto di oltre Lire 7,6 miliardi pari a Euro 3,9 milioni. Tale risultato è in crescita del 12,4% rispetto all'utile netto fatto registrare da BPC nei primi sei mesi dell'anno precedente e pari a circa Lire 6,8 miliardi, pari a Euro 3,5 milioni. Nei primi sei mesi del 2000, BPC ha conseguito un margine d'interesse di Lire 28,8 miliardi, pari a Euro 14,9 milioni (+12% rispetto al primo semestre del 1999), un margine d'intermediazione di Lire 45,1 miliardi, pari a Euro 23,3 milioni (+8,3% rispetto al primo semestre del 1999) e un risultato netto di gestione di Lire 17,5 miliardi, pari a Euro 9,0 milioni (+20,6% rispetto al primo semestre del 1999).

Da un punto di vista patrimoniale, nei primi sei mesi del 2000 il totale dell'attivo ha raggiunto Lire 1.765 miliardi, pari a Euro 912 milioni (nei primi sei mesi del 1999 era pari a Lire 1.763 miliardi ovvero Euro 911 milioni). Alla medesima data i crediti alla clientela ammontavano a circa Lire 889 miliardi, pari a Euro 459 milioni (nei primi sei mesi del 1999 era pari a Lire 838 miliardi, ovvero Euro 433 milioni) e la raccolta diretta da clientela è stata pari a circa Lire 738 miliardi, pari a Euro 381 milioni (nei primi sei mesi del 1999 era pari a Lire 738 miliardi ovvero Euro 381 milioni). Nel primo semestre del 2000 il patrimonio netto è pari a Lire 249,5 miliardi (Euro 128,9 milioni), in aumento rispetto a Lire 245 miliardi al 30 giugno 1999 (Euro 126,5 milioni).

Si precisa altresì che al 30 giugno 2000 BPC disponeva di 36 sportelli e di 349 dipendenti.

C.3 Società emittente gli strumenti finanziari offerti come parte del corrispettivo

Denominazione, forma giuridica e sede sociale

ICCRI – Banca Federale Europea S.p.A. è una società per azioni con sede legale in Roma, Via Boncompagni 71H.

Alla data del Documento di Offerta ICCRI-BFE non ha azioni quotate sui mercati regolamentati. Alla medesima data, alla Borsa del Lussemburgo sono quotate le seguenti obbligazioni: ICCRI-BFE "Euro 200,000,000 Subordinated Lower Tier II Guaranteed Floating Rate Notes Due 2009" e ICCRI-BFE "Euro 215,500,000 Subordinated Upper Tier II Notes Due 2010".

Capitale sociale

Alla data del presente Documento di Offerta il capitale sociale di ICCRI-BFE interamente versato è di Lire 557.000.000.000, diviso in n. 2.785.000 azioni ordinarie del valore nominale di Lire 200.000 ciascuna.

Alla data del Documento di Offerta e fatta eccezione per quanto indicato al precedente punto C.1, non esistono impegni relativi all'aumento del capitale ovvero deleghe agli amministratori, attributivi del potere di deliberare aumenti di capitale sociale.

Azionariato

Alla data del 31 agosto 2000 Bipielle Partecipazioni S.p.A. è titolare del 90,58% del capitale sociale di ICCRI-BFE; nessun altro socio possiede una quota di partecipazione superiore al 2% del capitale sociale.


Inoltre alla data del Documento di Offerta non esistono pattuizioni tra BPL ed i soci di minoranza di ICCRI-BFE per l'esercizio del diritto di voto.


Sintetica descrizione del gruppo di appartenenza

Nella pagina seguente è riportato lo schema della struttura del Gruppo BPL, di cui ICCRI-BFE fa parte, al 30 giugno 2000:

Gruppo BIPIELLE al 30 giugno 2000

BANCA POPOLARE DI LODI





Il Gruppo BPL, nel primo semestre 2000, ha proseguito l'intenso processo di sviluppo, tramite acquisizioni e aggregazioni, coerentemente con la realizzazione del modello federale. Parallelamente ha effettuato investimenti per ottimizzare l'allocazione sia delle risorse finanziarie sia di quelle umane al fine di razionalizzare e riorganizzare le strutture del Gruppo.

In particolare nel corso del 1999 BPL ha concluso direttamente o indirettamente una serie di acquisizioni quali, tra l'altro: l'acquisizione della partecipazione di controllo di ICCRI-BFE; la sottoscrizione del protocollo d'intesa per l'acquisizione in contanti per Lire 1.312 miliardi del 50,01% della Holding Cassa di Risparmio del Tirreno S.p.A. ("**Holding Cassa di Risparmio del Tirreno**"), istituto di credito operante nell'attività bancaria tradizionale in Toscana e con una presenza significativa nell'attività di risparmio gestito, nel credito al consumo e nell'attività di *leasing*. Tale protocollo ha trovato esecuzione in data 16 giugno 2000. Nel medesimo periodo BPL ha concluso l'acquisizione di Efibanca, società specializzata nel credito a lungo termine e nell'attività di *merchant banking*. Nel corso del 1999 il Gruppo ha inoltre proceduto alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle proprie attività, fra l'altro, attraverso la costituzione di BIPIELLE Network, a cui sono state conferite le attività di Agos SIM S.p.A. ("**Agos SIM**"), le attività legate ai promotori finanziari del Gruppo BPL e lo sviluppo della banca multicanale attraverso la creazione di BIPIELLE I.C.T. S.p.A. ("**BIPIELLE I.C.T.**"), nella quale sono confluiti le attività collegate ai sistemi operativi di Gruppo, e attraverso la costituzione di BIPIELLE CentroSud S.p.A. ("**BIPIELLE Centrosud**"), attraverso cui BPL intende procedere in aggregazioni/accordi nel centro Italia.

Al 30 giugno 2000 il Gruppo BPL disponeva di una rete di 503 sportelli (incluso le operazioni in corso di perfezionamento). Inoltre, al 31 dicembre 1999, il Gruppo BPL presentava a livello consolidato un attivo pari a Lire 50.590 miliardi (+205% rispetto al 1998) e prestiti alla clientela pari a Lire 22.184 miliardi (+193% rispetto al 1998), con un ammontare di crediti in sofferenza in diminuzione (-10%) rispetto all'esercizio precedente. La raccolta diretta alla medesima data si è attestata a Lire 25.148 miliardi (+122% rispetto al 1998) ed una raccolta indiretta pari a Lire 38.758 miliardi (+216% rispetto al 1998) di cui risparmio gestito pari a Lire 20.765 miliardi (+308% rispetto all'esercizio precedente). I prestiti obbligazionari subordinati ammontavano a fine esercizio 1999 a Lire 515 miliardi (+43% rispetto all'esercizio precedente). Il totale della massa amministrata da clientela alla medesima data risulta complessivamente pari a Lire 64.421 miliardi e registra una crescita del 169% rispetto all'esercizio precedente. L'incremento dal 1998 al 1999 di alcune componenti della raccolta diretta quali le obbligazioni (+259%), i certificati di deposito (+88%), i conti correnti (+50%) e, nell'ambito della raccolta indiretta, l'incremento del risparmio gestito (+308%) sono legati alle acquisizioni rispettivamente di ICCRI-BFE, Efibanca, Eurovita S.p.A. e Fondicri. Il patrimonio netto al 31 dicembre 1999 ammontava a Lire 1.041 miliardi in diminuzione (-4%), a causa una riserva pari a Lire 55 miliardi costituita a fronte di una operazione di cartolarizzazione dei crediti di BPL e di ICCRI-BFE eseguita nel 1999.

Analizzando la componente reddituale si nota che al 31 dicembre 1999 il margine d'interesse ammontava a circa Lire 434 miliardi con un progresso rispetto al 1998 di Lire 14 miliardi, corrispondente ad un incremento del 3,5%. Il margine d'intermediazione ha raggiunto Lire 773,6 miliardi, con una crescita del 5,9% sul margine d'intermediazione del 1998, pari a Lire 730,7 miliardi. Il risultato lordo di gestione assommava a Lire 275,3 miliardi, rispetto a Lire 285,1 miliardi del 1998, corrispondenti ad una riduzione del 3,4%. Il risultato netto d'esercizio è stato pari a Lire 54,7 miliardi superiore di Lire 24,4 miliardi al valore del 1998, anche considerando un utile straordinario al lordo delle imposte pari a Lire 54,5 miliardi (Lire 33 miliardi nel 1998) ed un utilizzo del fondo rischi bancari generali per Lire 14 miliardi.

Organi sociali

(a) Consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale di ICCRI-BFE, il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 11 membri fino ad un massimo di 19, che durano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione di ICCRI-BFE in carica alla data del Documento di Offerta, e fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2001, è così composto:

Carica	Nome e cognome	Luogo di nascita	Data di nascita	Ruolo nell'ambito del comitato esecutivo
Presidente	-	-	-	-
Vice Presidente	Luigi Amato Molinari	Mercato San Severino (SA)	27 febbraio 1939	Componente
Vice Presidente	Fabrizio Palenzona	Novi Ligure (AL)	1 settembre 1953	Componente
Amministratore Delegato	Ernesto Monti	Marigliano (NA)	2 gennaio 1946	Componente
Consigliere	Antonio Aiello	Roma	14 maggio 1943	
Consigliere	Giovanni Benevento	Lodi	1 marzo 1935	Componente
Consigliere	Paolo Pirazzoli Casadio	Imola (BO)	5 maggio 1935	
Consigliere	Alberto Cilloni	Albinea (RE)	2 dicembre 1939	
Consigliere	Alfredo Cesarini	Roma	31 dicembre 1941	Componente
Consigliere	Gianpiero Fiorani	Codogno	12 settembre 1959	Componente
Consigliere	Umberto Giacomelli	Zocca	6 settembre 1942	
Consigliere	Gianfranco Macchini	Lodi	10 ottobre 1948	
Consigliere	Alberto Mantovani	Mirandola (MO)	8 maggio 1937	
Consigliere	Giovanni Vismara	Milano	14 febbraio 1968	
Consigliere	Luca Remmert	Torino	31 maggio 1954	
Consigliere	Alberto Agnelotti	Lodi	10 aprile 1949	
Consigliere	Attilio Savarè	Lodi	19 settembre 1959	
Consigliere	Fiorenzo Tasso	Crescentino (VC)	2 aprile 1940	
Consigliere	Gianpiero Rosmarini	Premosello Chiovenda (NO)	6 maggio 1946	
Consigliere	Fabio Massimo Conti	Milano	13 maggio 1956	

A partire dal 28 gennaio 2000 e alla data del presente Documento di Offerta, il seggio del Presidente del Consiglio di amministrazione è vacante e le relative funzioni sono svolte ad interim dal Vice Presidente più anziano, Luigi Amato Molinari.

Tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede della società in Roma, Via Boncompagni 71 H.

(b) Collegio Sindacale


Il Collegio Sindacale di ICCRI-BFE in carica fino all'approvazione del bilancio 2001 è così composto:

Carica	Nome e cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
Presidente	Gianandrea Goisis	Ponte S. Pietro	4 maggio 1945
Sindaco Effettivo	Giovan Battista Zucchetti	Assisi (PG)	11 dicembre 1924
Sindaco Effettivo	Carlo Carapia	Imola (BO)	23 gennaio 1941
Sindaco Supplente	Francesco Vesce	Albenga (SV)	19 agosto 1933
Sindaco Supplente	Carlo Lazzarini	Milano	24 luglio 1966

Tutti i membri del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica in Roma, Via Boncompagni 71 H.

Sintetica descrizione delle società che fanno capo all'emittente ICCRI-BFE

Alla data del Documento di Offerta, ICCRI-BFE non è a capo di un gruppo di società, essendo essa stessa parte del Gruppo BPL. Peraltro, al 30 giugno 2000, ICCRI-BFE controllava direttamente alcune società del Gruppo BPL secondo lo schema grafico di seguito rappresentato.



* Società non operativa alla data del Documento di Offerta

Attività

ICCRI-BFE, con le società da essa direttamente controllate, offre una vasta tipologia di servizi e prodotti tra i quali, in particolare i seguenti:

- (a) Intermediazione creditizia: sistemi di pagamento e servizi tradizionali, attività di raccolta, attività di concessione crediti prevalentemente a clientela *corporate*, enti pubblici e banche.
- (b) Intermediazione mobiliare: negoziazione in conto proprio e portafoglio titoli, attività di brokeraggio per la clientela e attività di consulenza;
- (c) Risparmio gestito e *bancassurance*: tramite le società Fondicri ed Eurovita Italcasse Assicurazioni S.p.A. ("**Eurovita**"), ICCRI-BFE è presente nel settore con una vasta gamma di prodotti e servizi tra i quali: fondi comuni d'investimento, gestioni patrimoniali e assicurazioni vita.
- (d) Attività di merchant banking, tramite Efibanca, attiva nel *Private Equity, Equity Capital market, Debt Capital Market, Project Financing e Merger & Acquisitions*.

Nel 1999, circa il 93% del margine d'intermediazione totale di ICCRI-BFE, pari a Lire 206 miliardi, è stato generato da attività connesse all'intermediazione creditizia. Il restante 7% è stato generato da attività relative all'intermediazione mobiliare. Le attività connesse al risparmio gestito e all'attività assicurativa, che rappresentano una parte significativa dell'attività, sono svolte attraverso le società controllate Fondicri e Eurovita.

ICCRI-BFE svolge direttamente l'attività di intermediazione creditizia, sia attraverso l'attività di concessione crediti alla clientela e/o ad istituzioni finanziarie, sia attraverso l'attività di gestione dei sistemi di pagamento per conto di alcuni dei principali istituti di credito nazionali. Il totale degli impieghi di ICCRI-BFE ha raggiunto Lire 7.892 miliardi nel 1999 con un incremento di circa Lire 800 miliardi rispetto allo stesso dato del 1998. Tale risultato è conseguenza di un significativo aumento dei crediti interbancari passati da Lire 5.085 miliardi nel 1998 a Lire 6.042 miliardi nel 1999. Nel corso del 1999 i servizi ed i sistemi di pagamento di ICCRI-BFE sono stati caratterizzati da una crescita dei volumi pari al 26% a cui ha corrisposto una crescita inferiore dei ricavi (un incremento del 2% rispetto al 1998) in seguito ad una riduzione delle tariffe. In aggiunta all'attività di intermediazione creditizia, ICCRI-BFE svolge direttamente attività di gestione mobiliare. Al 31 dicembre 1999 ICCRI-BFE aveva titoli in portafoglio per Lire 5.947 miliardi, in diminuzione rispetto ai Lire 6.485 miliardi del 1998. Nel corso del 1999 l'attività di intermediazione ha trattato volumi per circa Lire 60 mila miliardi.

Le altre attività di ICCRI-BFE sono effettuate attraverso una serie di partecipazioni che qui di seguito rappresentiamo in dettaglio.

In particolare, ICCRI-BFE è attiva nel settore assicurativo in Italia tramite Eurovita, società partecipata da ICCRI-BFE con il 50,51%, dal Gruppo AXA con il 30% e da diversi istituti di credito nazionali per il restante 19,49%. Al 31 dicembre 1999 Eurovita vendeva i propri prodotti nell'assicurazione vita attraverso una rete di 18 banche con circa 760 sportelli. Delle 18 banche sopra menzionate, 2 erano azioniste di ICCRI-BFE prima dell'acquisizione di quest'ultima da parte del Gruppo BPL. Eurovita ha registrato nel 1999 un soddisfacente sviluppo operativo sui prodotti assicurativi tradizionali, nonostante l'uscita a metà anno di uno degli istituti collocatori più importanti. La flessione registrata nei premi emessi, che si attestano a Lire 308 miliardi al 31 dicembre 1999 (rispetto a Lire 385 miliardi al 31 dicembre 1998), è principalmente conseguenza del mancato contributo di tale istituto, che rappresentava nel 1998 uno dei principali collocatori dei prodotti assicurativi di Eurovita. Il bilancio al 31 dicembre 1999 chiude con un utile netto, interamente destinato a riserve, pari a Lire 21,6 miliardi, dato che conferma l'eccezionalità della perdita registrata lo scorso anno, riconducibile alla crisi dei mercati emergenti, che aveva indotto la società ad effettuare un deprezzamento dei titoli con rischio paese Brasile per circa Lire 51,5 miliardi. In conseguenza della citata perdita, Eurovita ha deliberato un aumento di capitale, interamente sottoscritto e versato, per reintegrare i mezzi propri al fine di assicurare la copertura del margine di solvibilità, cui si è aggiunto un finanziamento subordinato di Lire 16 miliardi, interamente erogato da ICCRI-BFE. Nel corso del 1999, la società ha inoltre ottenuto dall'ISVAP l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo "III" (polizze vita ad alto contenuto finanziario).

Fondicri opera nel settore dei fondi comuni d'investimento, offrendo una vasta gamma di prodotti collocati sia tramite le banche azioniste di ICCRI-BFE, sia attraverso altri istituti di credito. Al 31 dicembre 1999 i fondi d'investimento di Fondicri venivano distribuiti attraverso 26 banche con un totale di 1.099 sportelli. Tra questi 26 istituti di credito, 16 banche erano azioniste di ICCRI-BFE prima dell'acquisizione di quest'ultima da parte di BPL. Fondicri ha beneficiato della forte crescita del risparmio gestito in Italia, aumentando del 229% i propri fondi d'investimento nel periodo 1996-1999. Al 31 dicembre 1999 il patrimonio netto gestito da Fondicri era pari a Lire 7.587 miliardi, pari a circa lo 0,8% del mercato italiano del risparmio gestito (fonte Assogestioni) con un utile netto pari a Lire 16,8 miliardi che conferma il buon livello di efficienza e redditività.

Quanto ad Efibanca, il suo ingresso nel Gruppo BPL quale controllata diretta di ICCRI-BFE da un lato rafforza la tradizionale vocazione di ICCRI-BFE a presidio del credito pluriennale al segmento delle imprese, dall'altro contribuisce a sviluppare maggiormente le capacità operative nel *merchant banking* che risultano propedeutiche e complementari all'attività di credito di cui sopra.

Al 31 dicembre 1999, la consistenza complessiva della provvista di Efibanca, inclusi i prestiti subordinati, era pari a Lire 13.505 miliardi, con un decremento di Lire 275 miliardi, pari al 2%, rispetto a fine 1998. Il totale della provvista è costituito per il 70% da titoli collocati presso la clientela e gli investitori, mentre il restante 30% è rappresentato da fondi raccolti sul mercato interbancario nazionale ed estero.

A fine 1999 le consistenze di certificati di deposito di Efibanca hanno segnato un decremento di Lire 515 miliardi (-26% rispetto al 31 dicembre 1998), attestandosi a Lire 1.448 miliardi. La provvista non rinnovata in certificati di deposito è stata sostituita mediante collocamento di obbligazioni (nella maggior parte di tipo strutturato), che a fine 1999 hanno raggiunto la consistenza di Lire 7.722 miliardi, con un incremento su base annua del 4,7%, pari a Lire 349 miliardi.

La raccolta interbancaria di Efibanca, sia a breve che a medio-lungo termine, ha raggiunto complessivamente un ammontare di Lire 4.013 miliardi, con un decremento del 2% rispetto al 1998. L'ammontare dei crediti verso la clientela (anche non residente) si è attestato in Lire 11.374 miliardi, con una riduzione del 14,7% rispetto alle consistenze del 31 dicembre 1998, anche come conseguenza del mantenimento da parte della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di alcune poste anomale in occasione della cessione di Efibanca al Gruppo BPL.

Per quanto riguarda l'attività di banca d'affari, l'operatività di Efibanca nel corso del 1999 ha avuto un notevole incremento, sostanziatosi nell'assunzione di partecipazioni al capitale in otto imprese nazionali di medie e grandi dimensioni, per un importo complessivo di investimenti pari a Lire 107,8 miliardi. Le dismissioni realizzate nel corso dell'anno 1999 hanno generato introiti per complessive Lire 102,7 miliardi, consentendo di registrare plusvalenze nette per circa Lire 32 miliardi. Nel suo complesso l'insieme dei ricavi generati dall'attività di banca d'affari nel periodo considerato ha raggiunto Lire 8,6 miliardi.

Il conto economico di Efibanca evidenzia un consistente incremento nel 1999 della redditività di tutte le componenti dell'operatività, dopo un 1998 che aveva subito le conseguenze negative delle consistenti rettifiche di valore necessarie a fronte dei crediti ex U.R.S.S..

Il margine d'interesse di Efibanca si è incrementato di Lire 3,1 miliardi, passando da Lire 136,7 miliardi del 1998 a Lire 139,8 miliardi del 1999. Nonostante la sfavorevole congiuntura avutasi in termini di dinamica dei tassi d'interesse, Efibanca ha saputo mantenere un buon livello di redditività, seppur in presenza di una riduzione dei volumi di attività.

Il margine d'intermediazione di Efibanca ammontava al 31 dicembre 1999 a Lire 201 miliardi, con una crescita di Lire 25 miliardi rispetto al 1998 (+13,9%). Tale incremento è dovuto principalmente alla crescita di proventi derivante dall'attività di banca d'affari, e dai servizi *corporate* che passano da Lire 10,6 miliardi del 1998 a 43,7 miliardi del 1999. I profitti e perdite da operazioni finanziarie risultavano al 31 dicembre 1999 pari a Lire 7,8 miliardi, contro Lire 24,3 miliardi del 1998, che beneficiavano per Lire 16,8 miliardi del ritorno economico connesso ad estinzioni anticipate di coperture finanziarie.

Anche la contribuzione netta da commissioni, collegata alla tradizionale attività creditizia, è passata da Lire 10,4 miliardi del 1998 a Lire 17,5 miliardi nel 1999, con una crescita del 68%.

Al 31 dicembre 1999, Efibanca registrava un utile netto di Lire 50,2 miliardi, in confronto ad una perdita di Lire 134,5 miliardi del 1998.

Di minore rilevanza sono IMMOCRI S.p.A. ("IMMOCRI") e Cardif S.r.l., le cui attività non sono riconducibili alle attività principali di ICCRI-BFE.

Situazione patrimoniale e conto economico di ICCRI-BFE riclassificati 1998-1999

Di seguito si riportano una sintesi ed un breve commento della situazione economico-patrimoniale di ICCRI-BFE al 31 dicembre 1999 con raffronto rispetto all'esercizio precedente.

Peraltro ICCRI-BFE in base a quanto consentito dalla legge non redige un bilancio consolidato.

Stato patrimoniale	31/12/1998	31/12/1999	%
	<i>(Lire miliardi)</i>		
Attivo			
Cassa	1	1	71,7%
Crediti interbancari	5.073	6.043	19,1%
Crediti verso clientela	2.007	1.851	-7,8%
Titoli	6.482	5.929	-8,5%
Azioni	3	18	n.s.
Immobilizzazioni materiali	271	261	-3,7%
Immobilizzazioni immateriali	6	13	99,1%
Avviamento			n.s.
Partecipazioni	186	n.s.	n.s.
Altre attività	1.139	1.243	9,1%
Totale attività	15.169	16.599	9,4%
Passivo			
Debiti interbancari	9.919	12.285	23,9%
Depositi	1.556	942	-39,4%
Titoli	1.693	1.582	-6,5%
Debiti subordinati		387	n.s.
TFR	28	27	-3,8%
Fondi	219	192	-12,0%
Patrimonio netto di terzi			n.s.
Patrimonio netto	1.200	728	-39,3%
Altre passività	555	456	-17,9%
Totale passività	15.169	16.599	9,4%

Conto Economico	31/12/98	31/12/99	%
Interessi attivi	749,9	534,6	-28,7%
Interessi passivi	(627,6)	(410,4)	-34,6%
Dividendi	5,0	91,2	1727,1%
Margine d'interesse	127,2	215,3	69,2%
Commissioni nette	60,6	57,1	-5,8%
Proventi da negoziazione	53,1	(96,6)	n.m.
Altri ricavi	35,3	30,1	-14,7%
Margine d'intermediazione	276,2	206,0	-25,4%
Costi di gestione	(140,6)	(131,5)	-6,5%
<i>Personale</i>	(65,7)	(56,9)	-13,4%
<i>Costi e spese diversi</i>	(42,8)	(40,1)	-6,3%
<i>Ammortamenti</i>	(17,9)	(19,2)	7,3%
<i>Imposte e tasse indirette</i>	(14,2)	(15,2)	7,0%
<i>Acc.to Fondo rischi ed oneri</i>	(2,4)	(13,7)	470,8%
Risultato Lordo di Gestione	133,3	60,8	-54,4%
Rettifiche/Riprese su crediti e su accantonamenti per garanzie ed impegni	(7,8)	(3,1)	-60,3%
Acc.to Fondo rischi su crediti			n.m.
Rettifiche/Riprese su immobilizzazioni finanziarie	(19,6)	(2,7)	-86,2%
Oneri e proventi straordinari	8,7	52,2	500,0%
Variazione fondo rischi bancari generali			n.m.
Risultato lordo d'esercizio	114,5	113,3	-1,0%
Imposte	(42,4)	(42,9)	1,2%
Risultato netto d'esercizio	72,2	70,4	-2,4%

L'esercizio 1999 per ICCRI-BFE chiude con un utile netto pari a Lire 70,4 miliardi, in lieve flessione rispetto all'utile netto pari a Lire 72,2 miliardi registrato nel 1998. A tale risultato hanno concorso da un lato la rilevante crescita dei dividendi su partecipazioni e dall'altro la negativa performance dei proventi da negoziazione, pesantemente condizionata dalle forti turbolenze che hanno caratterizzato, a partire dal mese di marzo 1999, i mercati finanziari.

Infatti a fronte di un significativo incremento del margine d'interesse, passato da Lire 127,2 miliardi del 1998 a Lire 215,3 miliardi del 1999 (+69,2%), e di una flessione dei costi di gestione attestatisi a fine anno a Lire 131,5 miliardi, i proventi da negoziazione sono passati da un contributo positivo di Lire 53,1 miliardi nel 1998 ad un contributo negativo di Lire 96,6 miliardi che, unitamente ai maggiori accantonamenti al fondo rischi ed oneri, ha fatto attestare l'utile delle attività ordinarie a Lire 60,8 miliardi.

Il positivo contributo delle componenti straordinarie nette costituite dalle rettifiche e riprese e dagli oneri e proventi straordinari, pari complessivamente a Lire 52,5 miliardi, ha fatto sì che l'utile lordo raggiungesse Lire 113,3 miliardi che, al netto delle imposte sul reddito, ha generato il sopra ricordato utile netto.

Nel 1999 la raccolta diretta di ICCRI-BFE ha raggiunto l'importo di Lire 13.227 miliardi (+15,3%) mentre la raccolta indiretta, rappresentata da titoli, si è attestata a Lire 1.582 miliardi (-6,5%), per un totale della raccolta complessiva pari a Lire 14.809 miliardi (+12,5).

L'attività di raccolta a medio lungo termine si è attestata ad una giacenza media di Lire 918 miliardi nel 1999 (-13,7%) rispetto a Lire 1.044 miliardi dell'anno precedente.

Nel mese di dicembre è stato emesso un prestito obbligazionario subordinato a 10 anni dell'ammontare di Euro 200 milioni, pari a Lire 387 miliardi, denominato "Euro 200,000,000 Subordinated Lower Tier II Guaranteed Floating Rate Notes Due 2000", finalizzato alla realizzazione delle nuove strategie di gruppo.

Per quanto attiene gli impieghi, il valore si attesta a Lire 1.851 miliardi (-7,8%) dovuto principalmente ad una operazione di cartolarizzazione che ha comportato la cessione dei crediti in forma pro soluto a terzi e controparti per un valore di Lire 171 miliardi a fronte di una contropartita di circa Lire 165 miliardi. L'onere della *securitisation* è stato quindi di circa Lire 6 miliardi che è stato interamente speso a conto economico attraverso riprese di valore su crediti per lire 22 miliardi e perdite su crediti per Lire 28 miliardi. La qualità del credito risulta essere sensibilmente migliorata grazie ad una prudente gestione delle rettifiche operate nei precedenti esercizi. A seguito dell'operazione di *securitisation*, le sofferenze nette al 31 dicembre 1999 ammontavano a circa Lire 19 miliardi, rispetto a sofferenze nette pari a Lire 201 miliardi al 31 dicembre 1998. Come conseguenza il rapporto sofferenze nette su crediti alla clientela è diminuito dal 10,3% al 31 dicembre 1998 ad un valore pari all'1,03% al 31 dicembre 1999.

I bilanci di esercizio di ICCRI-BFE al 31 dicembre 1998 e 1999 sono stati certificati dalla società di revisione, Price Waterhouse Coopers S.p.A. con sede in Roma, Via delle Quattro Fontane, 15. Nelle relazioni di certificazione non sono stati espressi rilievi. Nelle relazioni di certificazione non sono stati espressi rilievi. Relativamente al bilancio 1999 è stato effettuato un richiamo di informativa riguardante la valutazione del portafoglio titoli immobilizzati quotati per i quali è stato adottato il criterio del "valore di mercato" in luogo di quello del "minore tra il costo ed il valore di mercato" applicato sino al bilancio 1998. Inoltre la Banca, a seguito dell'introduzione del nuovo principio contabile n° 25 sul trattamento contabile dell'imposta sul reddito, ha contabilizzato le imposte anticipate e le passività per imposte differite sulla base del cosiddetto "metodo dello stato patrimoniale". L'applicazione di detto nuovo principio contabile ha comportato l'iscrizione in bilancio di crediti per imposte anticipate sorti in esercizi precedenti, contabilizzati tra i proventi straordinari, per circa Lire 38 miliardi; crediti per imposte anticipate sorti nell'esercizio 1999, contabilizzati nella voce "imposte dell'esercizio", per circa Lire 1miliardo; debiti per imposte differite sorti in esercizi precedenti per Lire 2 miliardi, contabilizzati nella "voce imposte e tasse".

Di seguito si riportano una sintesi ed un breve commento della situazione economico-patrimoniale di ICCRI-BFE al 30 giugno 2000 con raffronto rispetto alla situazione semestrale dell'esercizio precedente.

Stato Patrimoniale	30/06/99	30/06/00	%
Attivo			
Cassa	172	85	-51%
Crediti interbancari	6.043	6.790	12%
Crediti verso clientela	1.851	1.293	-30%
Titoli	5.758	3.266	-43%
Azioni	18	5	-73%
Immobilizzazioni materiali	261	257	-2%
Immobilizzazioni immateriali	13	14	7%
Partecipazioni	1.240	1.284	4%
Altre attività	1.243	1.111	-11%
Totale Attività	16.599	14.104	-15%
Passivo			
Debiti interbancari	12.285	9.672	-21%
Depositi	942	650	-31%
Titoli	1.582	1.480	-6%
Debiti subordinati	387	812	110%
TFR	27	27	0%
Fondi	192	186	-3%
Patrimonio netto	728	833	14%
Altre passività	456	444	-3%
Totale Passività	16.599	14.104	-15%

Conto Economico	30/06/99	30/06/00	%
Interessi attivi	278,6	256,8	-8%
Interessi passivi	209,5	237,6	13%
Dividendi	7,1	19,8	179%
Margine d'interesse	76,2	38,9	-49%
Commissioni nette	31,9	26,5	-17%
Proventi da negoziazione	14,5	(14,5)	n.m.
Altri ricavi	16,0	16,0	
Margine d'intermediazione	138,5	67,0	-52%
Costi di gestione	-69,1	-62,4	-10%
<i>Personale</i>	-31,1	-29,3	-6%
<i>Costi e spese diversi</i>	-20,5	-16,9	-18%
<i>Ammortamenti</i>	-9,2	-9,5	3%
<i>Imposte e tasse indirette</i>	-8,3	-6,6	-20%
<i>Acc.to Fondo rischi ed oneri</i>	-12,8		n.m.
Risultato Lordo di Gestione	56,1	2,6	-95%
Rettifiche/Riprese su crediti e su accantonamenti per garanzie ed impegni	6,5	5,9	-9%
Acc.to Fondo rischi su crediti			n.m.
Rettifiche/Riprese su immobilizzazioni finanziarie	-20,2	0,4	n.m.
Oneri e proventi straordinari	26,9	28,1	4%
Variazione fondo rischi bancari generali			n.m.
Risultato lordo d'esercizio	69,4	37,0	-47%
Imposte	-24,1	-10,0	-59%
Risultato netto d'esercizio	45,3	27,0	-40%

La situazione semestrale di ICCRI-BFE chiude con un utile netto pari a Lire 27 miliardi ovvero Euro 14 milioni. Tale risultato è in flessione rispetto all'utile netto al 30 giugno 1999 pari a Lire 45 miliardi ovvero Euro 23 milioni.

Tale decremento è spiegabile in buona parte con il risultato negativo dei proventi da negoziazione finanziaria che sono passati da un risultato positivo di Lire 14,5 miliardi al 30 giugno 1999 a un risultato negativo di Lire 14,4 miliardi al 30 giugno 2000. In effetti i risultati dell'attività di intermediazione finanziaria hanno risentito significativamente del negativo andamento dei mercati finanziari facendo registrare minusvalenze per Lire 27,4 miliardi, comunque in diminuzione rispetto a Lire 88,7 miliardi registrate nello stesso periodo dell'anno precedente. Nel corso del primo semestre del 1999 era stato tuttavia possibile compensare tale andamento negativo con la cessione di titoli ad elevata redditività che aveva comportato la realizzazione di plusvalenze inesprese per oltre Lire 103 miliardi. Nel corso del primo semestre 2000 viceversa gli utili da negoziazione titoli, pari a 11,4 miliardi, di cui 1,5 miliardi rinvenienti dall'alienazione delle azioni Cassa Compensazione e Garanzia, sono stati in parte erosi da perdite di negoziazione sostenute per cogliere il duplice obiettivo di ridurre la dimensione del portafoglio titoli ed il relativo rischio associato. Avendo azzerato il comparto dei titoli immobilizzati, tutti i titoli in portafoglio al 30 giugno 2000 sono classificati tra i "titoli non immobilizzati" e, dal confronto tra il valore di carico dei titoli quotati ed il relativo valore di mercato, sono emerse plusvalenze per circa 1,9 miliardi.

Osservando i dati patrimoniali si nota che il totale dell'attivo si è attestato a 14.104 miliardi ovvero Euro 7.284 milioni, in diminuzione del 15% rispetto al 30 giugno 1999.

Tale riduzione è imputabile a due fattori principali: i crediti verso clientela sono passati da Lire 1.851 miliardi al 30 giugno 1999 a Lire 1.293 miliardi al 30 giugno 2000 con una riduzione del 30%. Tale contrazione è dovuta al trasferimento di parte del portafoglio crediti verso imprese a Efibanca che nelle intenzioni del Gruppo BPL diverrà una banca specializzata nel ramo corporate. Vi è stata inoltre una forte riduzione del portafoglio titoli che è passato da Lire 5.758 miliardi al 30 giugno 1999 a 3.266 miliardi al 30 giugno 2000. Tale riduzione è dovuta alla volontà del Gruppo BPL di diminuire l'entità dell'investimento nel comparto obbligazionario di ICCRI-BFE.

L'andamento della raccolta diretta verso clientela ha registrato una diminuzione del 31% passando da Lire 942 miliardi al 30 giugno 1999 a Lire 650 miliardi al 30 giugno 2000.

Con riguardo al prevedibile andamento della gestione, ICCRI-BFE prevede un risultato economico nel secondo semestre del 2000 in linea con il risultato economico conseguito nel primo semestre dell'anno.

Contenzioso

Alla data del Documento di Offerta, ICCRI-BFE non è coinvolta in alcun procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere o abbia avuto di recente effetti rilevanti sulla sua situazione economica e finanziaria.

Dipendenti

Al 30 giugno 2000 il numero dei dipendenti di ICCRI-BFE era pari a 452 unità.

Andamento recente e prospettive

Nel corso dei primi mesi del 2000 è stato dato avvio al "Progetto di Banca Federale Europea" di cui al punto C.1.

Il progetto prevede che ogni banca aderente mantenga la propria autonomia salvaguardando le competenze e gli elementi chiave dei business sviluppati e presidiando il proprio territorio di radicamento nell'ambito del quale è responsabile dell'attività e della realizzazione delle strategie di gruppo.

Il modello federale può trovare veicolo ideale per la sua concreta ed efficace applicazione in ICCRI-BFE che, alla luce della storia e delle funzioni istituzionalmente svolte, si presenta come un istituto con forte vocazione commerciale e di servizio. Il tradizionale ruolo di istituto centrale di categoria rimane infatti di importanza significativa per molte aziende che devono ancora assumere decisioni in merito alla propria futura collocazione nel mercato bancario.

In data 5 gennaio 2000, ICCRI-BFE ha sottoscritto un accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola per l'acquisto della partecipazione detenuta dalla Fondazione stessa nella Cassa di Risparmio di Imola (64% circa), regolato in parte in contanti ed in parte in azioni ICCRI-BFE. È inoltre previsto che, relativamente al restante 36% circa del capitale sociale detenuto da privati, venga lanciata una offerta pubblica di acquisto e scambio regolata anch'essa parte in contanti e parte in azioni dell'istituto. Al riguardo, si veda il precedente punto C.1.

Nel mese di febbraio 2000 è stata ceduta alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata una quota pari allo 0,26% della partecipazione detenuta in Eurovita, in quanto nuovo collocatore dei prodotti della società; la partecipazione detenuta in Eurovita, da ICCRI-BFE si è pertanto ridotta al 50,52%. Inoltre, in base alla lettera d'intenti firmata tra il Gruppo BPL e Commercial Union punto C.1 di cui sopra, ICCRI-BFE conferirà la propria quota azionaria in Eurovita alla *joint venture* che verrà in base a tale accordo costituita.

Inoltre, in data 18 febbraio 2000, l'Assemblea straordinaria di ICCRI-BFE ha deliberato l'aumento del capitale sociale per nominali Lire 95.000.000.000, mediante l'emissione di n. 475.000 nuove azioni del valore nominale unitario di Lire 200.000, da offrire in opzione agli azionisti al prezzo di Lire 305.000 per azione, di cui Lire 105.000 a titolo di sovrapprezzo. Alla data del presente Documento di Offerta, detto aumento di capitale risultava già integralmente sottoscritto.

Nel mese di marzo 2000 la quota di partecipazione in Efibanca è passata dall'83,94% al 90,82%. Al 30 giugno 2000 la quota di partecipazione in Efibanca è rimasta invariata.

C.4 Intermediari

Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni è BPL.

Si segnala che nell'ambito dell'Offerta, BPL e BPC, che agiscono rispettivamente in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e di Intermediario Incaricato della raccolta di adesioni, si trovano in conflitto d'interesse, essendo rispettivamente l'Offerente e l'Emittente dei titoli oggetto dell'Offerta.

Intermediari incaricati della raccolta delle adesioni all'Offerta (di seguito gli "**Intermediari Incaricati**") sono:

- Banca Popolare di Crema S.c.a r.l.;
- Istituto Bancario San Paolo di Torino - Istituto Mobiliare Italiano S.p.A.;
- Cariplo – Cassa di Risparmio delle Province Lombarde;
- Banca Commerciale Italiana S.p.A.;
- Banca Bipielle Network S.p.A.;
- Banca Mercantile Italiana S.p.A.;
- Bipielle Centrosud S.p.A.;
- Banca Popolare di Bronte S.p.A.;
- Cassa di Risparmi di Livorno S.p.A.;
- Cassa di Risparmio di Pisa S.p.A.;
- Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A.;
- Cassa di Risparmio di Imola S.p.A.;
- Banca Popolare di Forlì S.p.A.;
- Banca Popolare di Ferrara e Rovigo S.p.A.;
- Banca Popolare di Mantova S.p.A.;
- Rasfin SIM S.p.A.;
- Centro SIM S.p.A..

Gli Intermediari Incaricati autorizzati ad effettuare offerta di servizi finanziari fuori sede ai sensi della normativa vigente promuoveranno la raccolta delle schede di adesione all'Offerta (le "**Schede di Adesione**") anche avvalendosi di promotori finanziari.

Gli Intermediari Incaricati raccoglieranno le Schede di Adesione, ritireranno le Azioni, verificheranno la regolarità e la conformità delle schede alle condizioni dell'Offerta, secondo le modalità di seguito specificate.

Le Schede di Adesione potranno pervenire agli Intermediari Incaricati anche per il tramite di altri intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, così come meglio specificato al successivo punto D.4.

Presso tutti gli Intermediari Incaricati sono disponibili il Documento di Offerta, la Scheda di Adesione all'Offerta nonché l'ulteriore documentazione rilevante ai fini della presente Offerta.

D. CATEGORIE E QUANTITATIVI DI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE

D.1 Titoli oggetto dell'Offerta e relative quantità

L'Offerta è relativa a n. 3.669.615 Azioni, pari alla totalità del capitale sociale di BPC emesso alla data del presente Documento di Offerta.

Il controvalore complessivo dell'Offerta è di Euro 385.309.575, pari a Lire 746.063.370.785 di cui Euro 231.185.745 pari a Lire 447.638.022.471 sarà pagato in contanti e per la restante parte attraverso l'emissione di n. 3.669.615 Obbligazioni, corrispondenti ad Euro 154.123.830 pari a Lire 298.425.348.314.

D.2 Percentuale di azioni rispetto al capitale sociale

L'Offerta si riferisce alla totalità del capitale sociale di BPC sottoscritto alla data del presente Documento di Offerta.

D.3 Autorizzazioni

La presente operazione, deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Offerente in data 18 aprile 2000, è stata autorizzata dalla Banca d'Italia con comunicazione del 25 agosto 2000 prot. n. 38579, anche ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "**Testo Unico Bancario**").

La relativa richiesta, inoltrata alla Banca d'Italia in data 16 maggio 2000, riportava anche la comunicazione ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990 (Legge Antitrust). La Banca d'Italia, nella sopracitata Comunicazione in data 25 agosto 2000, ha espresso riserva di ulteriori comunicazioni al riguardo.

L'autorizzazione alla trasformazione di BPC da società cooperativa per azioni a responsabilità limitata in società per azioni è stata rilasciata dalla Banca d'Italia con lettera in data 25 agosto 2000.

D.4 Modalità e termini per l'adesione all'Offerta

L'accettazione dell'Offerta da parte dei titolari delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) è irrevocabile (salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Regolamento CONSOB n. 11971/99), e dovrà avvenire tramite la sottoscrizione della apposita Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta, con contestuale deposito delle Azioni presso gli Intermediari Incaricati della raccolta delle adesioni di cui al precedente punto C.4.

Nella Scheda di Adesione dovrà essere tra l'altro indicato, nell'apposito spazio dedicato alle Azioni, il numero delle Azioni per il quale si intende aderire all'Offerta.

Gli azionisti che hanno la disponibilità delle Azioni e che intendono aderire all'Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e le relative Azioni presso ogni altro intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente (quali banche, Sim, società d'investimento e agenti di cambio - di seguito gli "**Intermediari Depositari**"), a condizione che la consegna sia effettuata in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni entro e non oltre il termine di durata dell'Offerta presso un Intermediario Incaricato. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare le Schede di Adesione. Resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la Scheda di Adesione e le Azioni ad un Intermediario Incaricato entro il termine di durata dell'Offerta.

I soggetti che intendono aderire all'Offerta utilizzando Azioni rivenienti da acquisti effettuati al Mercato Ristretto entro il termine di durata dell'Offerta, ma non ancora consegnati, dovranno allegare alla Scheda di Adesione la comunicazione dell'intermediario che ha eseguito l'operazione di acquisto, provvedendo entro lo stesso termine a disporre affinché tale intermediario consegni in sede di liquidazione le corrispondenti Azioni all'Intermediario Incaricato che ha ricevuto l'adesione. Coloro che fossero divenuti azionisti esercitando anticipatamente entro il termine di durata dell'Offerta contratti a premio con scadenza differita, e che quindi non fossero in grado di depositare insieme alla Scheda di Adesione le Azioni ivi indicate, potranno aderire all'Offerta allegando alla Scheda di Adesione la comunicazione dell'intermediario che ha eseguito l'operazione comprovante la proprietà delle Azioni.

Le Azioni dovranno essere libere da vincoli ed oneri di qualsiasi natura e liberamente trasferibili all'Offerente.

Le adesioni dei soggetti minori di età, sottoscritte da chi esercita la patria potestà o la tutela, se non corredate dall'autorizzazione del Giudice Tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all'Offerta. Il loro pagamento avverrà solo ad autorizzazione ottenuta.

Il deposito delle Azioni si considererà, per accordi intercorsi con l'Emittente, legittimamente effettuato, per gli aderenti aventi diritto ai sensi dell'art. 22 dello Statuto di BPC, anche per partecipare all'Assemblea straordinaria di BPC convocata per deliberare sulla trasformazione di BPC in società per azioni e sull'approvazione del nuovo statuto di BPC nel testo concordato.

All'atto dell'adesione all'Offerta e del deposito delle Azioni, dovrà essere conferito, all'Intermediario Incaricato e all'eventuale Intermediario Depositario, mandato per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all'Offerente, a carico del quale sarà il costo delle commissioni.

D.5 Comunicazioni periodiche e risultati dell'Offerta

BPL, in qualità di Intermediario Incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, comunicherà giornalmente alla Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. (c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99, i dati relativi alle adesioni pervenute ed ai Titoli complessivamente depositati.

La Borsa Italiana S.p.A. provvederà, entro il giorno successivo, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso.

I risultati definitivi dell'Offerta, e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'Offerta e sull'esercizio delle facoltà previste nel presente Documento di Offerta (ivi comprese le comunicazioni in ordine all'avveramento delle condizioni cui è subordinata l'Offerta quali indicate al precedente punto A.) saranno pubblicati a cura dell'Offerente, ai sensi dell'art. 41, comma terzo, del Regolamento CONSOB n. 11971/99, mediante pubblicazione di un avviso sui quotidiani indicati al successivo punto O., entro 5 giorni di borsa aperta dalla data di chiusura del periodo di Offerta.

D.6 Recesso

I soci di BPC aventi diritto che siano assenti o dissenzienti rispetto alla delibera di trasformazione di BPC, ai sensi dell'art. 2437 Cod. Civ., potranno esercitare il diritto di recesso, limitatamente alle Azioni non apportate all'Offerta, ad un prezzo pari alla media dei prezzi delle azioni di BPC dell'ultimo semestre. La media dei prezzi delle azioni di BPC del semestre precedente il 1 settembre 2000 è pari a Euro 97,79 corrispondenti a circa Lire 189.338 per azione. Nel caso di esercizio del recesso, tale media dovrà essere aggiornata tenendo conto delle quotazioni registrate dalle azioni di BPC successivamente a tale data.

D.7 Mercati sui quali è promossa l'Offerta

L'Offerta è promossa sul Mercato Ristretto, borsa unica di trattazione delle Azioni.

E. STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE GIÀ POSSEDUTI DALL'OFFERENTE

Alla data del presente Documento di Offerta, l'Offerente non detiene azioni ordinarie di BPC.

Inoltre, fatta eccezione per quanto inerente alla normale attività di intermediazione e di servizio alla clientela, l'Offerente non ha stipulato, né direttamente né indirettamente, contratti di riporto, usufrutto o pegno su azioni ordinarie BPC, né esistono altri impegni a termine o vincoli su azioni ordinarie dell'Emittente a favore di BPL o di sue controllate o società fiduciarie.

F. STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO POSSEDUTI DAL SOGGETTO OFFERENTE O DA SOCIETÀ CONTROLLATE

F.1 Indicazione del numero e delle categorie degli strumenti finanziari offerti in contropartita posseduti dall'Offerente

Poiché le Obbligazioni sono di nuova emissione, alla data del presente Documento di Offerta l'Offerente non detiene, né direttamente né indirettamente, alcuna delle Obbligazioni; l'Offerente entrerà nel possesso delle Obbligazioni come illustrato nel successivo punto F.3.

F.2 Indicazione dell'eventuale esistenza di contratti di riporto, pegno, ecc.

Non sono in essere, né da parte dell'Offerente né di società da questi controllate, contratti di riporto o aventi ad oggetto la costituzione di diritti di usufrutto o pegno sulle Obbligazioni.

F.3 Indicazione dell'eventuale esistenza di ulteriori impegni assunti in relazione alle Obbligazioni

Prima della Data di Pagamento delle Azioni nell'ambito dell'Offerta (al successivo punto I.1 del presente Documento di Offerta), BPL sottoscriverà integralmente e al valore nominale le Obbligazioni, onde poter disporre delle medesime e essere pertanto nella condizione di offrirle in scambio agli aderenti all'Offerta quale parte del corrispettivo di cui al successivo punto G.1. Al riguardo si veda il successivo punto H.3 del presente Documento di Offerta.

BPL, con delibera del Consiglio di amministrazione in data 29 maggio 2000, ha deliberato di rilasciare garanzia incondizionata ed irrevocabile per il corretto e puntuale pagamento di tutto quanto dovuto da ICCRI-BFE in relazione alle Obbligazioni.

BPL ha inoltre assunto, nell'ambito del Protocollo, l'impegno a riacquistare le Obbligazioni al prezzo di emissione delle stesse, impegno valevole per un periodo di tempo avente inizio 1 mese dopo la Data di Pagamento (come definita al successivo punto I.1) e termine allo scadere del sesto mese dalla Data di Inizio delle Negoziazioni sulle Obbligazioni medesime. A tal fine a ciascuna Obbligazione assegnata in scambio sarà attribuito il Diritto put di cui al successivo punto H.4.

Eccezion fatta per quanto sopra, gli Offerenti non hanno contratto ulteriori impegni in relazione agli strumenti finanziari offerti in contropartita dello scambio neppure a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona o tramite società controllate.

G. CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA GIUSTIFICAZIONE

G.1 Indicazione del corrispettivo unitario nelle sue varie componenti

BPL riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo complessivo pari a Euro 105 pari a circa Lire 203.308 per Azione, da corrispondersi secondo i tempi e le modalità indicate al successivo punto I.1.

Tale corrispettivo sarà suddiviso come segue:

- (a) Euro 63 pari a circa Lire 121.985 in contanti;
- (b) Euro 42 pari a circa Lire 81.323 di valore nominale in Obbligazioni, aventi le caratteristiche descritte nel successivo punto H.3, con un rapporto di una Obbligazione per ogni Azione portata in adesione. Inoltre, in virtù dell'impegno di riacquisto assunto da BPL di cui al precedente punto F.3, a ciascuna Obbligazione assegnata in corrispettivo verrà attribuito il Diritto Put di cui al successivo punto H.4.

Per ogni 10 Azioni, pari al lotto minimo, per le quali ciascun azionista abbia aderito all'Offerta verranno quindi corrisposti:

- (i) 630 Euro (equivalenti a circa Lire 1.219.850);
- (ii) 10 Obbligazioni per un valore di Euro 420 (equivalenti a circa Lire 813.233).

Resta ferma la possibilità di aderire alla presente Offerta apportando anche quantitativi di Azioni inferiori al lotto minimo sopra indicato.

Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, suddiviso in Lire 447.638.022.471 pari a Euro 231.185.745 in contanti e Lire 298.425.348.314 pari a Euro 154.123.830 in Obbligazioni, è valutato in complessive Lire 746.063.370.785, pari a Euro 385.309.575. Nel caso di adesioni all'Offerta pari al Quantitativo Minimo, il controvalore complessivo dell'Offerta è valutato in Lire 400.711.405.666 pari ad Euro 206.950.170, suddiviso in Lire 240.426.843.400 pari ad Euro 124.170.102, in contanti e Lire 160.284.562.266, pari ad Euro 82.780.068 in obbligazioni.

Il numero massimo complessivo delle Obbligazioni offerte in scambio nell'ambito dell'Offerta è pari a 3.669.615. Nel caso di adesioni all'Offerta pari al Quantitativo Minimo, le Obbligazioni offerte in scambio saranno pari a n. 1.970.954.

Il corrispettivo sopra indicato si intende al netto di bolli, commissioni e spese, che restano a carico dell'Offerente.

G.2 Giustificazione del corrispettivo

La determinazione del corrispettivo unitario è fondata sulla stima del valore economico di BPC in funzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di BPC storica e prospettica.

Per pervenire a tale valore si è utilizzata la metodologia di valutazione del *dividend discount model* o "DDM" basata sulla determinazione della redditività prospettica di BPC e sulla capacità della stessa di distribuire dividendi in futuro, mantenendo un'adeguata struttura patrimoniale in funzione sia dei coefficienti di patrimonializzazione indicati dalle autorità di controllo sia della natura delle attività svolte e delle attese degli investitori. L'attualizzazione dei dividendi derivanti dal business plan predisposto da BPL, sulla base delle informazioni pubbliche disponibili su BPC, nonché delle prospettive reddituali di BPC all'interno del Gruppo BPL e delle dinamiche competitive di settore, ad un tasso che riflette i rischi ad esso associati, ha permesso di apprezzare il valore intrinseco di BPC. In aggiunta, il corrispettivo unitario riflette il valore attribuito dall'Offerente all'opportunità strategica generata dall'alleanza con BPC nonché una stima delle sinergie di ricavo e di costo derivanti dalla integrazione di BPC nel Gruppo BPL. Tali considerazioni si basano sui seguenti fattori:

- (a) **sinergie operative:** dopo aver analizzato la struttura organizzativa di BPC, nel rispetto degli accordi contenuti nel Protocollo e dopo aver considerato la complementarità della rete di sportelli BPC con quella di BPL, sono state identificate sinergie potenziali relative all'ottimizzazione della struttura dei costi con particolare riferimento ai sistemi informativi e alla crescita dei ricavi collegata all'incremento del margine da servizi dovuto principalmente allo sviluppo del risparmio gestito.
- (b) **valenza strategica dell'acquisizione:** è stata valutata nell'ambito di un processo di sviluppo del Gruppo BPL verso dimensioni nazionali e quale applicazione del modello federale polifunzionale integrato che mira all'aggregazione di realtà con un forte localismo e caratterizzate da spiccate propensioni reddituali. L'Offerente infatti ritiene l'integrazione di BPC nel Gruppo BPL una "naturale" opportunità derivante dal riconoscimento di una comunanza di interessi e di piani strategici futuri. Tali piani strategici si basano su: contiguità e complementarità territoriale dei due istituti, similarità delle strutture aziendali, possibilità di trarre profitto dalla commercializzazione di prodotti e servizi finanziari nonché dall'applicazione di modelli organizzativi già sviluppati e sperimentati all'interno del Gruppo.

La metodologia utilizzata ha confermato l'adeguatezza del corrispettivo unitario offerto.

Ad ulteriore conferma dell'adeguatezza del corrispettivo unitario offerto, i multipli impliciti relativi alla presente transazione, sono stati confrontati con i multipli di transazioni comparabili dal 1999 ad oggi. Tale analisi ha ampiamente confermato la congruità dell'Offerta.

Il prezzo di Euro 105 pari a Lire 203.308 per Azione 1999 è del 12,1% superiore rispetto al prezzo medio ponderato dell'azione BPC da novembre 1999 ad aprile 2000 (mese in cui è stata data comunicazione ai mercati finanziari dell'Offerta), pari a Euro 93,67 pari a circa Lire 181.364 (Fonte: elaborazione su dati Borsa Italiana).

Tale prezzo, come risulta dalla seguente tabella, è pari a circa 102 volte il dividendo 1999, pari a Lire 2000 circa 1 Euro per azione, a circa 3 volte il patrimonio netto per azione al 1999 (pari a Lire 68.511 circa Euro 35 per azione); è inoltre pari a circa 60 volte l'utile per azione relativo all'esercizio 1999 (pari a Lire 3.387 circa 1,74 Euro per azione), a circa 65 volte l'utile contabile per azione relativo all'esercizio 1999 (pari a Lire 3.114 circa 1,60 Euro per azione).

Multipli		
Per azione	1998	1999
Prezzo / Dividendo	116,17x	101,65x
Prezzo / Patrimonio netto	3,05x	2,97x
Prezzo / Utile	60,37x	60,03x
Prezzo / Utile contabile	68,71x	65,28x
Prezzo / Utile rettificato	62,52x	72,36x

Fonte: Bilanci BPC. Nota: per il calcolo dell'utile si è considerato l'utile inclusivo del Fondo Rischi Bancari Generali, mentre l'utile rettificato è pari all'utile depurato delle componenti straordinarie al netto dello scudo fiscale.

La seguente tabella presenta i multipli Prezzo/Utili di banche popolari quotate per il 1998 ed il 1999 ed il rapporto Prezzo/Book Value per il 1999:

Campione di banche popolari	P/BV 1999	P/E 1998	P/E 1999
Banca Popolare di Bergamo	1,6X	17,8X	16,6X
Banca Popolare di Cremona	1,6X	55,5X	58,3X
Banca Popolare di Intra	2,1X	27,5X	23,1X
Banca Popolare di Luino e Varese	1,4X	21,7X	20,5X
Banca Popolare di Milano	1,3X	16,8X	17,0X
Banca Popolare di Novara	1,4X	50,3X	n.s.
Banca Popolare di Sondrio	2,0X	37,8X	29,8X
Banca Popolare di Spoleto	1,4X	16,1X	24,8X
Banca Popolare Emilia Romagna	2,3X	28,5X	37,8X
Banca Popolare Commercio e Industria	2,3X	26,0X	38,3X
Media	1,7X	29,8X	29,6X

Fonte: Bloomberg (dati calcolati depurando gli utili dalle componenti straordinarie nette).

Prezzi al 30.08.2000.

N.s. = dato non significativo

Di seguito riportiamo, per ulteriore informazione, la media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali fatti segnare dalle azioni ordinarie di BPC negli ultimi dodici mesi.

Prezzi medi ponderati		
		Per azione ordinaria
1999:	maggio	77,42
	giugno	87,16
	luglio	90,64
	agosto	87,81
	settembre	90,02
	ottobre	93,03
	novembre	93,54
	dicembre	93,86
2000:	gennaio	93,86
	febbraio	92,03
	marzo	93,38
	aprile	95,33
	maggio	96,59
	giugno	101,14
	luglio	100,25
	agosto	100,02

Di seguito si riportano i dati relativi alle operazioni di acquisto e vendita eseguite dall'Offerente, direttamente e indirettamente, sulle azioni ordinarie di BPC negli ultimi due anni.

TITOLO	ANNO 1998				ANNO 1999				ANNO 2000			
Azioni		Q.tà	Prezzo medio in Euro	Controval.		Q.tà	Prezzo medio in Euro	Controval.		Q.tà	Prezzo medio in Euro	Controval.
	Acquisti	104.150	46,74	4.867.641	Acquisti	149.920	80,79	12.112.357	Acquisti	1.020	96,14	98.062
Vendite	99.750	47,89	4.777.395	Vendite	138.295	80,49	11.131.135	Vendite	17.045	94,67	1.613.650	
Rimanenza	4.400			Rimanenza	16.025			Rimanenza				

(1) I dati si riferiscono alla somma degli acquisti e delle vendite complessivamente realizzate nel periodo considerato.

H. CORRISPETTIVO UNITARIO IN OBBLIGAZIONI E SUA GIUSTIFICAZIONE. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI OFFERTE QUALI CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO

H.1 Indicazione di eventuali autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti cui è soggetta l'operazione di vendita delle Obbligazioni costituenti il corrispettivo dello scambio e dei relativi estremi

L'emissione delle Obbligazioni è stata approvata ai sensi di legge dal Consiglio di amministrazione di ICCRI-BFE con delibera in data 24 maggio 2000.

Con delibera in data 29 maggio 2000, il Consiglio di amministrazione di BPL ha approvato il rilascio di garanzia incondizionata e irrevocabile per il corretto, integrale e puntuale pagamento di quanto dovuto da ICCRI-BFE in relazione alle Obbligazioni (Cfr. punto F.3 del presente Documento di Offerta).

In data 29 maggio 2000, BPL ha inoltrato a Banca d'Italia Comunicazione Cumulativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 129 del D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

Con provvedimento in data 20 settembre 2000 la Borsa del Lussemburgo, esaminata la bozza di prospetto informativo preliminare predisposta ai fini della quotazione (c.d. "**Preliminary Offering Circular**"), ha ammesso le Obbligazioni alla Quotazione di Borsa, condizionatamente al deposito del prospetto informativo definitivo (contenenti i dati inerenti all'emissione delle Obbligazioni). Con Certificato emesso in data 18 settembre 2000, la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* del Lussemburgo ha confermato che la bozza del Prospetto Informativo predisposta da ICCRI-BFE ai fini dell'ammissione a quotazione delle Obbligazioni è conforme alla normativa del Lussemburgo vigente attuativa delle direttive CEE 80/390 e 89/298. L'inizio delle negoziazioni sulle Obbligazioni avverrà, previo deposito del suddetto prospetto informativo definitivo, automaticamente a seguito dell'emissione delle Obbligazioni. Al riguardo, si precisa che le Obbligazioni saranno emesse e sottoscritte secondo quanto indicato al successivo punto H.3.

H.2 Confronto del corrispettivo in Obbligazioni con alcuni indicatori relativi a ICCRI-BFE

Posto che le Obbligazioni offerte quale parte del corrispettivo saranno emesse e quotate solo in caso di esito positivo dell'Offerta, non si forniscono i dati relativi alla media aritmetica ponderata delle quotazioni delle Obbligazioni negli ultimi 12 mesi, né i valori attribuiti alle Obbligazioni in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso, né i valori ai quali sono state effettuate negli ultimi 2 anni da parte dell'Offerente, operazioni di acquisto e di vendita sulle Obbligazioni.

H.3 Descrizione delle Obbligazioni offerte in contropartita parziale

Denominazione, numero, valore nominale e forma delle obbligazioni

BPL assegnerà in scambio agli aderenti all'Offerta, quale parte del corrispettivo dell'Offerta, complessivamente massime n. 3.669.615 Obbligazioni a tasso variabile e scadenza 2005, di valore nominale pari al valore di emissione, denominate "*Euro 154,140,000 Guaranteed Floating Rate Notes Due 2005*", emesse da ICCRI-BFE, garantite da BPL e per le quali è stata richiesta la quotazione presso la Borsa del Lussemburgo, con inizio delle negoziazioni prima della Data di Pagamento (come di seguito definito).

Con provvedimento in data 20 settembre 2000 la Borsa del Lussemburgo, esaminata la bozza del prospetto informativo preliminare predisposta ai fini della quotazione (c.d. "**Offering Circular**"), ha ammesso le Obbligazioni alla Quotazione di Borsa, condizionatamente al deposito del prospetto informativo definitivo contenente i dati inerenti all'emissione delle Obbligazioni. Con Certificato emesso in data 18 settembre 2000, la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* del Lussemburgo ha confermato che la bozza del Prospetto Informativo predisposta da ICCRI-BFE ai fini dell'ammissione a quotazione delle Obbligazioni è conforme alla normativa del Lussemburgo vigente attuativa delle direttive CEE 80/390 e 89/298. L'inizio delle negoziazioni sulle Obbligazioni avverrà, previo deposito del suddetto prospetto informativo definitivo presso la Borsa del Lussemburgo, automaticamente a seguito dell'emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno emesse da ICCRI-BFE nel solo caso di esito positivo dell'Offerta e saranno sottoscritte integralmente da BPL prima della Data di Pagamento come di seguito definito, affinché BPL medesima possa utilizzarle per il pagamento della quota in Obbligazioni del corrispettivo dell'Offerta.

Al riguardo, si precisa che la Borsa del Lussemburgo non prevede requisiti di flottante minimo applicabili alle Obbligazioni ai fini della revoca della quotazione del Titolo. Pertanto, l'inizio delle negoziazioni sulle Obbligazioni avverrà al momento della loro emissione ed integrale sottoscrizione da parte di BPL. BPL provvederà quindi a scambiare le Obbligazioni in sede di regolamento dell'Offerta.

Le Obbligazioni sono al portatore con tagli da 42 Euro.

Bozza del regolamento delle Obbligazioni, in versione inglese con traduzione in italiano, è allegato al presente Documento di Offerta al punto P(2) (il "**Regolamento delle Obbligazioni**").

Diritti connessi alle Obbligazioni

Natura delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, generali, incondizionate, non subordinate di ICCRI-BFE; fatto salvo quanto previsto nella Sezione 3 del Regolamento delle Obbligazioni, le Obbligazioni non sono assistite da garanzia dell'emittente e saranno considerate in ogni momento pari grado tra di loro ed almeno pari grado con tutte le altre obbligazioni presenti o future non subordinate di ICCRI-BFE, fatta eccezione per le obbligazioni che siano privilegiate per disposizioni inderogabili di legge.

Garanzia

Con delibera del Consiglio di amministrazione in data 29 maggio 2000, BPL ha deliberato di rilasciare garanzia incondizionata e irrevocabile per il corretto e puntuale pagamento di tutto quanto dovuto da ICCRI-BFE in relazione alle Obbligazioni. Fatto salvo quanto indicato nel Regolamento delle Obbligazioni, tale impegno di garanzia costituisce un impegno diretto, generale, incondizionato, non subordinato di BPL; tale impegno non è assistito da garanzia rilasciata da BPL e sarà considerato pari grado con tutte le altre obbligazioni non garantite e non subordinate di BPL, fatta eccezione per le obbligazioni che siano privilegiate per disposizioni inderogabili di legge. Ai fini di quanto sopra, BPL sottoscriverà, contestualmente all'emissione delle Obbligazioni, un atto di garanzia contenente un impegno irrevocabile ed incondizionato di garanzia ai termini e condizioni sopra indicati.

Interessi

Il tasso di interesse applicabile alle Obbligazioni (il "**Tasso di Interesse**"), per ciascun Periodo di Interessi (come definito nel Regolamento delle Obbligazioni), sarà pari al tasso EURIBOR a sei mesi applicabile al periodo di interesse, maggiorato di 0.35% su base annua. Il Regolamento delle Obbligazioni prevede, alla Sezione 4, la definizione e le modalità di determinazione e di calcolo del Tasso di Interesse.

Le Obbligazioni maturano interessi a partire dalla data di emissione delle Obbligazioni, pagabili semestralmente e in via posticipata secondo quanto previsto dalla Sezione 4 del Regolamento delle Obbligazioni. Le Obbligazioni cesseranno di produrre interessi a partire dalla data del rimborso finale, salvo che il rimborso sia illegittimamente rifiutato o trattenuto dall'Emittente; in tal caso le Obbligazioni continueranno a produrre interessi al Tasso di Interesse fino al saldo, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Obbligazioni.

Rimborso

Fatta eccezione per l'ipotesi di rimborso anticipato per ragioni fiscali secondo quanto previsto dalla Sezione 5 del Regolamento delle Obbligazioni, il rimborso delle Obbligazioni avverrà, salvo che queste non siano state precedentemente acquistate e successivamente annullate dall'emittente ICCRI-BFE o dal garante BPL o dalle rispettive controllate, al valore nominale alla Data di Pagamento Interessi (come definita nel Regolamento delle Obbligazioni), che cadrà nel 2005.

Regime di circolazione ed eventuale esistenza di discipline di legge costituenti l'acquisto ed il trasferimento

Le Obbligazioni sono liberamente trasferibili e sono soggette al regime di circolazione previsto per i titoli al portatore.

Non sono previste restrizioni alla negoziabilità delle Obbligazioni.

Regime fiscale

Quanto segue non intende essere un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione di Obbligazioni e non definisce il regime fiscale proprio delle Obbligazioni detenute da una stabile organizzazione o da una base fissa attraverso la quale un beneficiario non residente svolge la propria attività in Italia.

Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di Obbligazioni qui di seguito illustrato è basato sulla legislazione fiscale vigente alla data del Prospetto Informativo, fermo restando che la stessa rimane soggetta a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi.

Gli aderenti all'offerta sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di Obbligazioni.

Interessi ed altri proventi

Il regime fiscale proprio degli interessi ed altri proventi (inclusa l'eventuale differenza tra la somma percepita alla scadenza dai possessori dei titoli ed il prezzo di emissione: gli "Interessi") su titoli con scadenza non inferiore a 18 mesi emessi da banche italiane che si qualificano come obbligazioni o titoli similari ai sensi dell'art. 41, secondo comma, lettera c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 12, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (le "Obbligazioni"), è stabilito dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

Gli Interessi sulle Obbligazioni sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 12,5%, senza obbligo da parte dei beneficiari di indicare gli Interessi nella propria dichiarazione dei redditi, se percepiti dai seguenti beneficiari effettivi fiscalmente residenti in Italia: (i) persone fisiche che detengono le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di impresa; (ii) soggetti di cui all'art. 5, d.P.R. n. 917/1986, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; (iii) enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; (iv) fondi di investimento immobiliare; (v) fondi pensione (tuttavia nei confronti dei fondi pensione, l'imposta sostitutiva del 12,5% non sarà applicabile sugli interessi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001); (vi) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

L'imposta sostitutiva è generalmente applicata dagli intermediari autorizzati (banche, Sim, società fiduciarie, agenti di cambio e altri intermediari autorizzati) che comunque intervengono nella riscossione degli Interessi ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti delle Obbligazioni.

Gli Interessi non sono invece soggetti ad imposta sostitutiva se i beneficiari effettivi sono società di capitali fiscalmente residenti in Italia e le Obbligazioni sono depositate presso intermediari autorizzati. In questo caso, gli Interessi concorrono secondo le regole della competenza a formare il reddito imponibile complessivo dei beneficiari e sono soggetti al regime ordinario di tassazione.

Inoltre, l'imposta sostitutiva del 12,5% non si applica sugli Interessi relativi ad Obbligazioni:

- conferite in gestioni individuali presso intermediari abilitati, per le quali gli investitori optino per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7, D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in quanto in tal caso gli Interessi concorrono a formare il risultato complessivo maturato della gestione, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 12,5%;
- i cui beneficiari effettivi siano fondi comuni di investimento in valori mobiliari italiani, in quanto in tal caso gli Interessi concorrono a formare il risultato complessivo maturato della gestione dei fondi, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 12,5%.

Gli Interessi percepiti da beneficiari effettivi non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia cui le Obbligazioni siano effettivamente connesse, sono esenti da imposizione in Italia, se:

- i beneficiari sono residenti ai fini fiscali in Stati con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni contro la doppia imposizione internazionale sui redditi che prevedano lo scambio di informazioni (elencati nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni), sempreché non siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 24 aprile 1992; e inoltre
- le Obbligazioni sono depositate, direttamente o indirettamente, presso una banca o una SIM residente (o una stabile organizzazione in Italia di una banca o società di investimento estera) che intrattenga rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze ai fini della procedura di non applicazione dell'imposta sostitutiva, ovvero presso enti non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle finanze;
- i beneficiari producono tempestivamente un'attestazione di residenza rilasciata sul Modello 116/IMP dalle competenti autorità fiscali del loro Stato estero di residenza.

Ferma restando l'applicazione del regime fiscale sopra esposto, nel caso di rimborso anticipato delle Obbligazioni entro 18 mesi dall'emissione, sugli Interessi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.

L'attuale regime prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,5% sulle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche residenti mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di Obbligazioni.

Queste plusvalenze possono essere tassate in base al regime ordinario della denuncia in dichiarazione annuale dei redditi ovvero, su opzione del contribuente, in base ai regimi alternativi del risparmio amministrato (che consente la compensazione di minusvalenze e plusvalenze realizzate nelle singole operazioni) e del risparmio gestito (che consente altresì, la compensazione con altri redditi di capitale, quali gli Interessi maturati) di cui agli artt. 6 e 7, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Entrambi questi regimi alternativi assicurano l'anonimato.

Le plusvalenze realizzate da società di capitali fiscalmente residenti in Italia concorrono secondo le regole della competenza a formare il reddito imponibile complessivo dei beneficiari e sono soggette a tassazione secondo il regime ordinario.

Non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia a cui le partecipazioni siano effettivamente connesse, derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di Obbligazioni, a condizione che le Obbligazioni siano negoziate in un mercato regolamentato. Al fine di beneficiare di questo regime di esenzione, agli investitori non residenti potrebbe essere richiesto di fornire alcuni documenti.

Tassa sui contratti di borsa

Ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435, sono esenti dalla tassa sui contratti di borsa, tra l'altro: (i) i contratti di trasferimento di Obbligazioni conclusi nei mercati regolamentati; (ii) i contratti relativi alle operazioni di offerta pubblica di vendita finalizzate all'ammissione a quotazione in mercati regolamentati o aventi ad oggetto strumenti finanziari già ammessi a quotazione in mercati regolamentati; (iii) i contratti aventi ad oggetto Obbligazioni quotate, conclusi al di fuori dei mercati regolamentati, a condizione che essi siano stipulati tra (a) banche o soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o agenti di cambio; (b) intermediari di cui alla precedente lettera (a), da un lato, e soggetti non residenti, dall'altro; (c) i soggetti, anche non residenti, di cui alla precedente lettera (a), da un lato, e organismi di investimento collettivo del risparmio, dall'altro.

Se applicabile, la tassa sui contratti di borsa si applica nelle misure qui di seguito indicate:

- (i) 9 Lire per ogni 100.000 Lire (o frazione di 100.000 Lire) del prezzo delle Obbligazioni, nel caso di contratti conclusi (a) tra banche o soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o agenti di cambio; (b) tra privati e soggetti indicati alla lettera (a), o (c) tra privati con l'intervento dei soggetti citati. In questi casi, la tassa dovuta non può tuttavia superare Lire 1.800.000 per ciascun contratto;
- (ii) 16 Lire per ogni 100.000 Lire (o frazione di 100.000 Lire) del prezzo delle Obbligazioni, nel caso di contratti conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alla lettera (a).

H.4 Diritto Put

BPL ha assunto, nell'ambito del Protocollo, l'impegno a riacquistare le Obbligazioni al prezzo di emissione delle stesse, impegno valevole per un periodo di tempo avente inizio un mese dopo la Data di Pagamento (come definita al successivo punto I.1) e termine allo scadere del sesto mese dalla Data di Inizio delle Negoziazioni delle Obbligazioni medesime presso la Borsa del Lussemburgo.

A tal fine e contestualmente al pagamento del corrispettivo dell'Offerta, BPL assegnerà a ciascun aderente, indistintamente e a titolo personale, il Diritto Put a valere su ciascuna Obbligazione assegnata in pagamento.

Il Diritto Put consisterà in un diritto a vendere a BPL ciascuna Obbligazione assistita dal Diritto Put ad un prezzo pari al prezzo di emissione delle Obbligazioni medesime (di seguito il "**Prezzo di Esercizio**").

Il Diritto Put è personale ed incedibile e pertanto non potrà essere ceduto dall'assegnatario.

I. DATA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI - GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

I.1 Data e modalità di pagamento del corrispettivo

Ferme restando le condizioni di validità della presente Offerta e previa sostituzione delle Azioni depositate con azioni della società per azioni in cui sarà trasformata BPC, il pagamento delle Azioni presentate per l'adesione all'Offerta avverrà entro 10 giorni di Borsa aperta decorrenti dall'iscrizione al Registro delle Imprese della delibera di trasformazione di BPC in società per azioni (la "**Data di Pagamento**").

Il pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire i titoli all'Offerente, che avverrà contestualmente al pagamento stesso.

Le modalità di pagamento del prezzo sono indicate nella Scheda di Adesione.

I.2 Garanzie di esatto adempimento

A garanzia delle obbligazioni assunte con l'Offerta, l'Offerente rende noto di aver accantonato in un conto vincolato presso la propria sede Centrale titoli per un valore di Lire 746.063.370.785, pari a Euro 386.000.000, pari al controvalore dell'Offerta aumentato dello 0,18%. L'Offerente ha inoltre assunto formale impegno irrevocabile e incondizionato a vendere i sopraccitati titoli destinando il ricavato alle finalità dell'Offerta, salvo mettere diversamente a disposizione la liquidità necessaria. I titoli accantonati presentano caratteristiche di pronta liquidabilità.

J. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI

J.1 Presupposti giuridici dell'operazione

La presente Offerta viene effettuata ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 106, quarto comma, del Testo Unico.

J.2 Motivazioni e modalità di finanziamento dell'operazione

Motivazioni dell'Offerta

La presente Offerta si inserisce nell'ambito di un più ampio progetto strategico del Gruppo BPL che prevede la creazione di un gruppo bancario nazionale dinamico secondo un modello federale multiregionale. Tale modello rende possibili, infatti, aggregazioni rapide ed efficienti di realtà creditizie di medie e piccole dimensioni rafforzandone, tramite l'introduzione nel Gruppo, la loro vocazione localistica, valorizzandone i caratteri distintivi e beneficiando di una governance unitaria centralizzata che permette di generare sia sinergie di tipo tecnologico, manageriale, finanziarie e di mercato, sia sinergie legate ad economie di scala.

Il progetto di integrazione di BPC nel Gruppo BPL risponde pienamente alle esigenze di allargamento del perimetro del Gruppo e di rafforzamento in aree geografiche limitrofe o strategiche ad alto dinamismo e potenziale economico nel rispetto della valorizzazione del radicamento territoriale delle istituzioni creditizie coinvolte. La realizzazione del progetto si fonda infatti sui seguenti principali motivi:

- (i) *Complementarità territoriale*: permette il rafforzamento del presidio sul territorio di BPC in modo autonomo mediante l'apertura di nuovi sportelli nelle aree di radicamento tradizionali e in altre aree secondo future linee di espansione nell'ambito del processo di crescita del Gruppo. Dall'attiguità territoriale e dall'omogeneità del mercato servito derivano le migliori premesse per il raggiungimento di economie di apprendimento e di scala.
- (ii) *Affinità delle strutture aziendali, societarie e organizzative*: permette da una parte la tutela delle risorse umane della banca, mantenimento dei livelli occupazionali e inserimento di percorsi di formazione e crescita professionale nell'ambito del Gruppo, dall'altro la possibilità di implementare un modello organizzativo innovativo sulla base di un'esperienza comprovata da parte del Gruppo.
- (iii) *Miglioramento della redditività*: permette a BPC di servire la propria clientela in modo più sofisticato in particolare nel comparto del risparmio gestito potendo attingere ai prodotti e servizi resi disponibili dal Gruppo con il conseguente miglioramento del margine da servizi e di operare con snellezza operativa mediante un sistema informativo comune con la conseguente compressione dei costi operativi.

Modalità di finanziamento dell'Offerta

A copertura dell'esborso massimo complessivo dell'Offerta, pari a Lire 746.063.370.785 corrispondenti a Euro 385.309.575, BPL farà ricorso al proprio patrimonio disponibile, recentemente incrementato mediante l'aumento di capitale e l'emissione del prestito obbligazionario convertibile pari a circa Lire 1.837 miliardi. Il proprio patrimonio disponibile fornirà anche i mezzi finanziari necessari alla sottoscrizione a fermo della corrispondente porzione delle Obbligazioni utilizzate come parte del corrispettivo dell'Offerta.

J.3 Programmi futuri

Il progetto di aggregazione di BPC nel Gruppo BPL è previsto e disciplinato dal Protocollo sottoscritto da BPL e BPC in data 18 aprile 2000. Detto Protocollo contiene le linee di realizzazione e di sviluppo del progetto di aggregazione e indica i programmi futuri di BPL e BPC. BPL e BPC hanno inoltre sottoscritto, in data 14 settembre 2000, i Patti Parasociali, tesi a confermare il contenuto degli accordi aventi natura personale presenti dal Protocollo (Cfr. successivo punto K.1 del presente Documento di Offerta).

In particolare è previsto che, nell'ambito dell'accrescimento della presenza territoriale di BPC e del suo ruolo come istituto di riferimento nel territorio di radicamento sia attivato un piano di sviluppo commerciale. Tale piano prevede, ad integrazione della rete territoriale esistente di BPC, l'apertura 10 nuovi sportelli nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano. Inoltre BPC, in base al suo sviluppo aziendale, potrà ricoprire un ruolo centrale nel proseguimento delle politiche di sviluppo territoriale del Gruppo BPL lungo le direttrici lombarde, venete ed emiliane. Per quanto riguarda il rafforzamento del presidio sul territorio, BPL intende predisporre, nell'ambito di un progetto di *project financing* da concordare con BPC, lo stanziamento di un *plafond* di Lire 100 miliardi a sostegno di nuove iniziative; BPL inoltre intende stabilire lo stanziamento di un *plafond* rotativo di Lire 50 miliardi per il sostegno di nuova occupazione; infine BPL intende predisporre iniziative mirate, con tassi e condizioni di accesso particolarmente competitive, per il sostegno alle piccole e medie imprese, ai commercianti ed agli artigiani del territorio di radicamento di BPC.

Per quanto attiene la tutela delle risorse umane, BPL intende garantire il mantenimento dei livelli occupazionali raggiunti in BPC. In particolare, nell'ambito del progetto di crescita professionale del Gruppo BPL, BPL intende valorizzare le competenze delle risorse umane di BPC attraverso l'attuazione di un piano di formazione delle stesse impostato su due linee di crescita professionale: specialistica - funzionale (finanza, estero, sviluppo commerciale) e manageriale (responsabili di filiale, divisioni direzionali), da realizzarsi sia attraverso corsi specifici presso BPC, sia attraverso stages presso BPL e le società estere del Gruppo BPL. Il potenziamento dell'organico di BPC prevede l'immediato inserimento di 50 nuove risorse residenti nella zona territoriale di azione di BPC per soddisfare le esigenze connesse al prospettato piano di apertura sportelli e al potenziamento della rete commerciale. Verrà esteso il modello di sistema incentivante attualmente in fase di test presso BPL, relativamente sia alle reti sia alle funzioni di sede centrale.

Secondo il piano di integrazione, l'intera gamma di prodotti e servizi del Gruppo BPL, necessari al completamento o miglioramento di quella esistente, verrà introdotta nella rete distributiva di BPC. È previsto un arricchimento della gamma prodotti e servizi nonché dei canali innovativi disponibili al fine di promuovere lo sviluppo delle realtà economiche locali (*corporate*) e di migliorare l'assistenza ai bisogni sempre più sofisticati della clientela tradizionale (*retail*). BPL intende attuare il suddetto ampliamento della gamma prodotti e servizi tenendo in considerazione il livello di formazione degli operatori del network commerciale, la disponibilità di procedure organizzative e/o informatiche, l'analisi di eventuali incompatibilità ed infine l'analisi dell'economicità e del *timing* nell'introduzione dei singoli prodotti

Per quanto riguarda le sinergie derivanti dall'aggregazione, esse sono state individuate in particolare nel comparto del risparmio gestito e dei processi organizzativi.

La struttura di BPC sarà infatti adeguata in funzione del progetto industriale predisposto dalle parti in modo da consentire tramite l'utilizzo del sistema informativo messo a disposizione da BPL, un'effettiva integrazione operativa di BPC nel Gruppo BPL. In tal modo verrà assicurata la disponibilità dei prodotti e servizi del Gruppo, delle procedure di supporto gestionale in uso presso BPL e il costante aggiornamento delle stesse, sia rispetto all'evoluzione normativa, sia rispetto a quella commerciale.

I tempi e le modalità pratiche al fine di realizzare i progetti sopra descritti saranno, in ogni modo, stabiliti da entrambe le parti dopo la chiusura dell'operazione.

Ulteriori aspetti rilevanti dell'aggregazione tra BPL e BPC sono specificatamente disciplinati dal Protocollo, cui è allegata, tra l'altro, la bozza di Statuto di BPC da adottarsi in sede di trasformazione (il "**Nuovo Statuto**"), nonché dai Patti Parasociali sottoscritti da BPL e BPC in data 14 settembre 2000 (Cfr. successivo punto K.1).

In particolare, il Protocollo prevede che, al fine di rafforzare in via permanente il legame tra il territorio cremasco, i rappresentanti della comunità locale e BPC, quest'ultima costituisca un'Associazione denominata "Popolare Crema per il Territorio" mediante il conferimento di complessive Lire 100 milioni. La bozza di Statuto di tale Associazione è allegata al Protocollo. L'Associazione è stata costituita da BPC, sulla base di detta bozza di Statuto, in data 18 aprile 2000. BPL provvederà, in forme da concordarsi successivamente, e comunque entro il 31 marzo 2001, a far sì che l'Associazione divenga proprietaria delle azioni privilegiate di BPC conseguenti ad un apposito aumento di capitale che BPC delibererà in occasione della sua trasformazione in società per azioni. Tale aumento di capitale prevederà l'emissione di n. 195.000 azioni privilegiate con lo stesso valore nominale delle azioni ordinarie e con prezzo di emissione, comprensivo di detto valore nominale e di sovrapprezzo, pari a Euro 105 (le "**Azioni Privilegiate**"). Dette Azioni Privilegiate avranno, in forza del Nuovo Statuto, le seguenti principali caratteristiche:

- ogni Azione Privilegiata darà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- le Azioni Privilegiate saranno trasferibili solo ad enti, riconosciuti e non diversi dagli enti pubblici territoriali, che perseguono finalità di promozione delle attività culturali, educative, formative, assistenziali nel territorio di Crema;
- le deliberazioni che pregiudicano i diritti delle Azioni Privilegiate (tra cui, a titolo esemplificativo, le deliberazioni di emissione di nuove azioni privilegiate, di fusione e scissione, di trasferimento della sede sociale, di cambiamento della denominazione e di modifica del Nuovo Statuto per quanto attiene alle Azioni Privilegiate) dovranno essere approvate dall'Assemblea speciale della categoria stessa;
- i dividendi di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione saranno ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle Azioni Privilegiate spetti un dividendo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie di almeno il 15% del loro valore nominale.

Inoltre, con riferimento alla composizione degli organi sociali di BPC, il Protocollo prevede quanto segue.

(a) *Consiglio di amministrazione*

Entro 2 mesi dalla iscrizione al Registro delle Imprese della trasformazione in società per azioni, tutti i membri del Consiglio di amministrazione di BPC rassegneranno le dimissioni dopo una riunione dello stesso Consiglio di amministrazione in cui sarà deliberata la convocazione di un'Assemblea ordinaria dei soci di BPC con all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali.

Il rinnovo del Consiglio di amministrazione avverrà in base ad un meccanismo di voto di lista disciplinato dal Nuovo Statuto in forza del quale ai titolari delle Azioni Privilegiate sarà garantita adeguata rappresentazione minoritaria nell'ambito del Consiglio medesimo, in modo tale che 6 membri dei 15 previsti siano espressione dei titolari delle Azioni Privilegiate.

Il voto di lista di cui al Nuovo Statuto si applicherà, inoltre, anche in caso di sostituzione per cooptazione di uno o più membri del Consiglio di amministrazione di BPC.

(b) *Collegio Sindacale*

Si prevede che l'attuale Collegio rimanga in carica anche dopo la trasformazione di BPC e fino alla scadenza del suo mandato triennale. Alla scadenza del mandato, il rinnovo avverrà sulla base del Nuovo Statuto, che prevede un meccanismo di voto di lista idoneo a garantire agli azionisti di minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di uno supplente.

Quanto agli organi sociali di BPL, il Protocollo prevede che, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio di amministrazione di BPC, BPL provvederà alla nomina nel proprio Consiglio di amministrazione, anche mediante cooptazione, di un Consigliere di amministrazione indicato da BPC.

Infine, per quanto attiene al personale di BPL, il Protocollo prevede che i trasferimenti del personale di BPC saranno effettuati nella stessa area operativa di BPC stessa o anche nei nuovi sportelli che la stessa dovesse in futuro attivare: ciò fatta salva la manifestata disponibilità dei singoli a prestare la propria attività nell'ambito del Gruppo BPL conformemente alle opportunità di crescita professionale.

Da ultimo si segnala che, nel caso in cui, a seguito dell'Offerta, BPL venga a detenere una partecipazione in BPC che, computata unitamente alle azioni proprie eventualmente detenute da BPC, sia superiore al 90% delle azioni ordinarie di BPC, l'Offerente dichiara fin da ora la propria intenzione di lanciare un'offerta pubblica residuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 del Testo Unico. Il prezzo dell'eventuale offerta pubblica residuale sarà determinato dalla CONSOB, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 108 del Testo Unico e 50 del Regolamento CONSOB n. 11971/99; in particolare la CONSOB nella determinazione di tale prezzo di offerta terrà conto, fra l'altro, dei seguenti elementi: (a) corrispettivo della presente Offerta; (b) prezzo medio ponderato di mercato dell'azione ordinaria BPC registrato nell'ultimo semestre; (c) patrimonio netto rettificato a valore corrente di BPC ; e (d) andamento e prospettive reddituali di BPC. Al riguardo, si precisa sin d'ora che non vi sono garanzie che il prezzo di tale eventuale offerta pubblica di acquisto residuale, quale sarà determinato dalla CONSOB sia in linea con quello della presente Offerta. A seguito dell'eventuale offerta pubblica residuale, le azioni ordinarie di BPC saranno cancellate dalla quotazione.

Ove, invece, a seguito dell'Offerta e dell'eventuale offerta pubblica residuale BPL venga a detenere una partecipazione in BPC che, computata unitamente alle azioni proprie eventualmente detenute da BPC, sia superiore al 98% delle azioni ordinarie di BPC, l'Offerente dichiara fin da ora l'intenzione di fare ricorso alla facoltà concessa dall'art. 111 del Testo Unico, di acquistare le residue azioni ordinarie di BPC entro 4 mesi dalla conclusione della presente Offerta. Si precisa sin d'ora che, in conformità al disposto dell'art. 111 del Testo Unico, il prezzo di acquisto sarà fissato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, tenuto conto anche del prezzo della presente Offerta e del prezzo di mercato dell'azione ordinaria BPC dell'ultimo semestre. Il trasferimento delle azioni acquistate ai sensi di detta norma avrà efficacia dal momento della comunicazione a BPC dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto da parte di BPC presso un banca all'uopo incaricata. BPC contestualmente procederà alle conseguenti annotazioni a libro soci. Si precisa, infine, che, ai sensi dell'art. 2949 del codice civile, decorso il termine di prescrizione di cinque anni dalla data del deposito del prezzo di acquisto, BPC avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di prezzo di acquisto e non riscosse dagli aventi diritto, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. e 2943 e ss. del Codice Civile.

K. EVENTUALI ACCORDI TRA L'OFFERENTE ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA NONCHÉ DELLA SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI COSTITUENTI IL CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO

K.1 Accordi e altre operazioni rilevanti

In data 18 aprile 2000 BPL e BPC hanno sottoscritto il Protocollo, concernente il progetto di alleanza strategica tra il Gruppo BPL e il Gruppo BPC.

In data 14 settembre 2000, BPL e BPC hanno sottoscritto i Patti Parasociali tesi a confermare il contenuto degli accordi aventi natura parasociale previsti dal Protocollo. Tali Patti Parasociali sono stati comunicati alla CONSOB in data 14 settembre 2000, e depositati presso il Registro delle Imprese di Crema in data 21 settembre 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del Testo Unico. Estratto di detti Patti Parasociali, predisposto ai sensi dell'art. 130 del Regolamento CONSOB n. 11971/99, è stato pubblicato in data 23 settembre 2000 sul quotidiano "Il Giornale" ed è allegato al presente Documento di Offerta quale Appendice P(3).

Nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione del presente Documento di Offerta non sono state eseguite, tra l'Offerente e l'Emittente, operazioni finanziarie che abbiano avuto o possano avere effetti significativi sull'attività dell'Emittente.

K.2 Accordi tra Offerente e azionisti dell'Emittente

Alla data del presente Documento di Offerta non esistono accordi tra l'Offerente e azionisti dell'Emittente circa l'esercizio del diritto di voto ovvero il trasferimento delle azioni di BPC.

L. DURATA DELL'OFFERTA

L'Offerta avrà durata dal 5 ottobre 2000 al 25 ottobre 2000 incluso che, salvo eventuali proroghe, rappresenta l'ultimo giorno valido per far pervenire le adesioni agli Intermediari Incaricati. Il periodo di Offerta è stato concordato con la Borsa Italiana S.p.A..

L'Offerente si riserva la facoltà di prolungare il termine di durata dell'Offerta fino ad un massimo complessivo di 35 (trentacinque) giorni di Borsa aperta, dandone comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e all'Emittente nelle forme di cui all'art. 43 del Regolamento CONSOB, nonché informazione al pubblico mediante avviso da pubblicarsi sui quotidiani di cui al successivo punto O. entro 3 (tre) giorni di Borsa aperta antecedenti la data di chiusura del periodo di Offerta.

M. IPOTESI DI RIPARTO

L'Offerta si riferisce alla totalità del capitale sociale deliberato ed è pertanto da considerarsi ferma, incondizionata (salvo per quanto previsto al Paragrafo "Avvertenze") ed irrevocabile. Le adesioni saranno pertanto presentabili, alle condizioni di Offerta, senza riserva di riparto.

N. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI ED ALTRI OPERATORI

Nel caso in cui BPL dia regolarmente corso all'Offerta, essendosi avverate tutte le condizioni di cui al precedente punto A., BPL, in qualità di Offerente, riconoscerà agli Intermediari incaricati, a titolo di compenso inclusivo di ogni e qualsiasi corrispettivo per l'attività prestata, una commissione pari allo 0,20% del controvalore delle Azioni acquistate.

In ogni caso, l'ammontare complessivo delle commissioni di cui sopra, non potrà superare l'importo di Lire 400.000 pari a Euro 206 per ciascuna Scheda di Adesione presentata.

Sarà, comunque, corrisposto un diritto fisso di Lire 10.000 pari a Euro 5,16 per ogni Scheda di Adesione presentata, indipendentemente dal risultato dell'Offerta.

Gli Intermediari Incaricati retrocederanno agli Intermediari Depositari, a titolo di commissione comprensiva di ogni e qualsiasi compenso per l'attività di intermediazione prestata, lo 0,10% del controvalore delle Azioni acquistate per il tramite di questi ultimi, fino ad un importo massimo complessivo di Lire 200.000 pari a Euro 103,29 per ogni Scheda di Adesione presentata; retrocederà, inoltre, l'intero diritto fisso relativo alle Schede di Adesione dagli stessi presentate.

O. MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Il presente Documento di Offerta e la Scheda di Adesione vengono posti a disposizione del pubblico mediante consegna presso la sede dell'Offerente e dell'Emittente, nonché presso gli Intermediari Incaricati e depositato presso la Borsa Italiana S.p.A..

L'avviso di avvenuto deposito del Documento d'Offerta, contenente gli elementi essenziali dell'Offerta, verrà pubblicato sui seguenti quotidiani:

- Corriere della Sera;
- La Provincia, Quotidiano di Cremona e Crema;
- Il Sole 24 Ore;
- MF;
- Il Nuovo Torrazzo.

P. APPENDICI

- (1) Comunicato del Consiglio di amministrazione di BPC ai sensi dell'art. 103, terzo comma, Testo Unico.
- (2) Regolamento delle Obbligazioni (in inglese con traduzione in italiano).
- (3) Estratto dei Patti Parasociali.

Q. DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI

I seguenti documenti sono a disposizione degli interessati presso la sede dell'Offerente e dell'Emittente, nonché presso la Borsa Italiana S.p.A.:

- Bilancio d'esercizio di BPL al 31 dicembre 1999 corredato dagli allegati di legge dalla relazione di certificazione da parte di Arthur Andersen S.p.A.;
- Bilancio consolidato di BPL 31 dicembre 1999 corredato dagli allegati di legge dalla relazione di certificazione da parte di Arthur Andersen S.p.A.;
- Relazione Semestrale civilistica e consolidata di BPL al 30 giugno 2000 corredata dalla relazione di certificazione da parte di Arthur Andersen S.p.A.;
- Bilancio d'esercizio di BPC al 31 dicembre 1999 corredato dagli allegati di legge dalla relazione di certificazione da parte di Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- Bilancio d'esercizio di ICCRI-BFE al 31 dicembre 1999 corredato dagli allegati di legge dalla relazione di certificazione da parte di Arthur Andersen S.p.A.;
- Relazione Semestrale di ICCRI-BFE al 30 giugno 2000 corredata dalla relazione di certificazione da parte di Price Waterhouse Coopers S.p.A.
- Statuto di ICCRI-BFE;
- Documento Informativo utilizzato per l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso la Borsa del Lussemburgo (c.d. "Offering Circular").

R. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento di Offerta appartiene all'Offerente. I dati relativi a BPC riportati nel presente Documento di Offerta sono fedele riproduzione di quanto trasmesso da BPC stessa.

BPL dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel presente Documento di Offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

Pagina volutamente lasciata in bianco

APPENDICE 1

"COMUNICATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA POPOLARE DI CREMA S.c. a r.l. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 103 COMMA 3 DEL D. LGS N. 58/98 E 39 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999

A seguito della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi il 7 settembre 2000, con la presente la Banca Popolare di Crema S.c. a r.l. (di seguito anche la "BPC" o "l'Emittente")

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 103 comma 3 del D. Lgs.n. 58/98 (di seguito "Legge Draghi") e 39 del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, e di quanto previsto dalla comunicazione n. DIS./33766 del 5.5.2000, che la Banca Popolare di Lodi S.c. a r.l. (di seguito anche "BPL" o "l'Offerente") ha informato la Società della propria intenzione di procedere ad un'offerta pubblica di acquisto amichevole (di seguito anche "l'Offerta"), promossa sulla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente, quale risulterà a seguito della trasformazione da Società Cooperativa per Azioni a Responsabilità Limitata in Società per Azioni. L'Offerta, per la quale BPL ha adottato le competenti deliberazioni dei suoi organi ed ha avviato le procedure autorizzative necessarie, consiste in una proposta irrevocabile di acquisto che BPL rivolge indistintamente a tutti gli azionisti della Banca Popolare di Crema, nell'attuale tipo sociale di società cooperativa, di acquistare n. 3.669.615 azioni ordinarie di BPC, pari al 100% del capitale sociale ordinario emesso alla data odierna, ad un prezzo di Euro 105 per azione.

Il Consiglio di Amministrazione di BPC, ha esaminato il contenuto dell'Offerta, nella quale sono riportate le principali pattuizioni che governano l'operazione di aggregazione, della quale l'Offerta è una delle componenti fondamentali, pattuizioni che sono contenute nel Protocollo di Intesa (di seguito anche "Protocollo") sottoscritto da BPL e BPC lo scorso 18 aprile. L'insieme, costituito dall'Offerta e dalle ricordate pattuizioni contenute nel Protocollo, nelle linee essenziali prevede:

- 1) che la ricordata offerta pubblica di acquisto e scambio venga effettuata riconoscendo a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo complessivo pari a 105 Euro, godimento 1° gennaio 2000, per azione da corrispondersi secondo le seguenti modalità di pagamento:
 - a) Euro 63, pari a Lire 121.985 in contanti ;
 - b) Euro 42, pari a Lire 81.323, di valore nominale in obbligazioni a tasso variabile e scadenza 2005, emesse da ICCRI-BFE, garantite da BPL e quotate presso la Borsa del Lussemburgo;
- 2) che contestualmente al pagamento del corrispettivo dell'Offerta, BPL assegni a ciascun aderente, indistintamente, un diritto di opzione "put" a valere su ciascuna obbligazione assegnata in pagamento. Tale diritto di opzione consisterà in un diritto a vendere a BPL ciascuna obbligazione assistita da tale diritto, ad un prezzo pari al prezzo di emissione delle obbligazioni medesime, da esercitarsi a partire dal primo mese successivo alla data di pagamento delle azioni BPC oggetto dell'OPS e fino a 6 mesi successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle obbligazioni;
- 3) che l'Offerta è condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni:



- a) che le adesioni siano tali da consentire all'offerente di acquisire almeno n. 1.970.954 azioni ordinarie di BPC, pari al 53,71% del capitale sociale;
- b) che BPC deliberi la trasformazione in società per azioni, nell'ambito dell'operazione volta all'ingresso nel Gruppo bancario Banca Popolare di Lodi (di seguito il "Gruppo BPL"), nonché l'adozione di un nuovo statuto, il cui testo sia conforme a quello allegato al Protocollo, con le sole eventuali modifiche che dovessero essere introdotte per richiesta dell'Autorità giudiziaria in sede di omologa, avendo la Banca d'Italia già rilasciato l'autorizzazione preventiva;
- c) che le delibere assembleari di cui al precedente punto vengano omologate, iscritte ed autorizzate dalle competenti Autorità di Vigilanza, nonché siano state rilasciate le altre autorizzazioni propedeutiche all'Offerta;
- 4) la costituzione a cura di BPC, mediante il conferimento di complessive Lire 100 milioni, di un'Associazione con sede a Crema destinata a compiti di utilità sociale, culturale ed artistica a favore della comunità cremasca, e l'impegno di BPL a far sì che, entro il 31/12/2000, l'Associazione divenga proprietaria delle n. 195.000 azioni privilegiate di BPC conseguenti ad un apposito aumento di capitale che BPC delibererà in occasione della sua trasformazione in società per azioni;
- 5) il riconoscimento a favore della BPC di adeguata autonomia operativa e della capacità di governo, inclusa la gestione del personale, in base a direttive che tendano al mantenimento dei livelli occupazionali e alla valorizzazione delle competenze professionali dei propri dipendenti, nonché l'attivazione di un piano di sviluppo commerciale e di espansione territoriale che miri ad accrescere la presenza nelle zone di maggiore influenza e in quelle contigue;
- 6) l'apertura, nel triennio successivo all'acquisto della maggioranza assoluta del capitale di BPC, di 10 nuovi sportelli, di cui almeno tre nell'arco dei primi 12 mesi;
- 7) l'assunzione di 50 nuove risorse umane residenti nella zona territoriale di azione di BPC, da inserire immediatamente nella struttura per le esigenze connesse alle suddette aperture ed al potenziamento della rete commerciale.

Il Consiglio di Amministrazione della Società rilevato quanto sopra e considerato:

- che l'Offerta assicura agli azionisti che aderiranno un pagamento di Euro 105 per azione, nelle modalità precedentemente osservate;
- che l'Offerta assicura, per le azioni BPC, che BPL si impegna ad acquistare, un premio di 12,1% rispetto al prezzo medio ponderato dell'azione BPC da novembre 1999 ad aprile 2000 (mese in cui è stata data comunicazione ai mercati finanziari dell'Offerta), pari a Euro 93,67 corrispondenti a circa Lit. 181.364 (fonte: elaborazione su dati ufficiali Borsa Italiana);
- che l'Offerta comporta una valutazione del capitale economico della Società in linea o superiore, rispetto ai tipici indicatori di mercato, attuali e prospettici (quali multipli degli utili netti, multipli sul patrimonio netto e analisi della redditività misurata come ritorno sul capitale) relativamente a società bancarie quotate comparabili e ad operazioni di acquisizione paragonabili;
- che l'interesse dei dipendenti, anche considerando quanto sopra evidenziato, risulta adeguatamente tutelato;
- che appaiono conservati il ruolo e la funzione attualmente svolti da BPC a favore della comunità cremasca, come risulta anche dalla costituzione dell'Associazione sopra menzionata;

- che pare anche oggetto di cura e di attenzione da parte dell'Offerente lo sviluppo, nell'immediato e nel prossimo futuro, di BPC, sia pure nell'ambito della politica di gruppo dell'Offerente stesso, politica basata su un modello federativo polifunzionale integrato che permette alle banche aderenti di coniugare i vantaggi della maggiore dimensione, offerti dal Gruppo BPL, con i vantaggi del radicamento sul territorio, di cui BPC è indubbiamente apportatrice.

Tutto ciò premesso e rilevato, il Consiglio di Amministrazione della Società nel corso della propria riunione del 7 settembre 2000, con la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione costituito da n. 15 Consiglieri e con il voto favorevole di n. 15 Consiglieri e nessuna astensione o voto contrario, ha ribadito quanto espresso nella seduta del 18 aprile 2000 nella quale è stato approvato il Protocollo di intesa con BPL, ritenendo che l'Offerta proposta da BPL contenga una valorizzazione adeguata delle azioni oggetto dell'Offerta stessa.

Con riferimento al possesso diretto o indiretto di azioni della Società da parte della stessa e dei suoi amministratori si precisa che alla data del 31 agosto 2000 la Società possiede direttamente o indirettamente n. 32.904 azioni proprie, mentre i possessi diretti o indiretti di azioni della società da parte degli amministratori della stessa, alla medesima data, sono i seguenti:

Olmo Giorgio	461
Donarini Luigi	60
Bergami Luciano	29
Caizzi Benito	40
Crotti Cristina	68
Maddeo Angelo	720
Mosconi Giulio	155
Nigrone Giuseppe	49
Patrini Fabio	222
Pellegrini Giuseppe	200
Repole Antonio	15
Rossi Paolo	10
Scotti Vittoriano	2.200
Soffientini Pier Paolo	15
Vacchi Pierangelo	103

Si precisa che non risultano patti parasociali aventi ad oggetto azioni della società.

Si precisa inoltre che all'infuori degli elementi descritti nei Bilanci al 31 dicembre 1999 e al 30 giugno 2000, non sono sopravvenuti fatti o eventi di rilievo riguardanti la società che non rientrano nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.


Si precisa che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla comunicazione n. DIS/33766 del 5.5.2000 che successivamente al 31.12.99:

- nessuna modificazione è stata apportata per quanto riguarda gli emolumenti di competenza degli amministratori per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, già indicati nel loro ammontare erogato nel 1999 nella parte D - altre informazioni della nota integrativa al bilancio al 31.12.1999;
- l'Assemblea Ordinaria tenutasi in data 6.5.2000 ha provveduto ad uniformare, a partire dall'anno 2000, l'importo delle medaglie di presenza dei Sindaci per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo a quello spettante ai

Consiglieri e cioè Lit. 750.000 per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e Lit. 400.000 per quelle del Comitato Esecutivo;

- per quanto riguarda il compenso del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione tenutosi il 12.6.2000 ha deliberato la corresponsione di un premio una tantum sul bilancio al 31.12.99 di Lit. 80 milioni lordi, stessa misura corrisposta nell'esercizio precedente.

Banca Popolare di Crema S.c. a r.l.
Il Presidente



Pagina volutamente lasciata in bianco

APPENDICE 2

Pagina volutamente lasciata in bianco

ICCRI-Banca Federale Europea S.p.A.

Euro 154,140,000 Guaranteed Floating Rate Notes due 2500

TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES

The following (subject to completion and amendment) are the terms and conditions of the Notes which will be endorsed on each definitive Note, if issued:

The Euro 154,140,000 Floating Rate Notes due 2005 (the “**Notes**”, which expression includes any further notes issued pursuant to Condition 13 (*Further Issues*) and forming a single series therewith) of ICCRI-Banca Federale Europea S.p.A. (the “**Issuer**”) are the subject of (a) a deed of guarantee dated October, 2000, (as amended or supplemented from time to time, (the “**Deed of Guarantee**”) entered into by Banca Popolare di Lodi S.C. a r.l. (the “**Guarantor**”), and (b) an agency agreement dated October, 2000 (as amended or supplemented from time to time, the “**Agency Agreement**”) between the Issuer, the Guarantor, BNP Paribas Luxembourg as fiscal agent and principal paying agent (the “**Fiscal Agent**”, which expression includes any successor fiscal agent appointed from time to time in connection with the Notes) and the other paying agents named therein (together with the Fiscal Agent, the “**Paying Agents**”, which expression includes any successor or additional paying agents appointed from time to time in connection with the Notes) and BNP Paribas Luxembourg as agent bank (the “**Agent Bank**”, which expression includes any successor agent bank appointed from time to time in connection with the Notes). Certain provisions of these Conditions are summaries of the Deed of Guarantee and the Agency Agreement, and are subject to their detailed provisions. The holders of the Notes (the “**Noteholders**”) and the holders of the related interest coupons (the “**Couponholders**” and the “**Coupons**”, respectively) are bound by, and are deemed to have notice of, all the provisions of the Deed of Guarantee and the Agency Agreement applicable to them. Copies of the Deed of Guarantee and the Agency Agreement are available for inspection by Noteholders during normal business hours at the Specified Offices (as defined in the Agency Agreement) of each of the Paying Agents, the initial Specified Offices of which are set out below.

1. Form, Denomination and Title

The Notes are in bearer form in the denomination of Euro 42 with Coupons attached at the time of issue. Notes of one denomination will not be exchangeable for Notes of another denomination. Title to the Notes and the Coupons will pass by delivery. The holder of any Note or Coupon shall (except as otherwise required by law) be treated as its absolute owner for all purposes (whether or not it is overdue and regardless of any notice of ownership, trust or any other interest therein, any writing thereon or any notice of any previous loss or theft thereof) and no person shall be liable for so treating such holder.

2. Status and Guarantee

- (a) *Status of the Notes:* The Notes constitute direct, general, unconditional, unsubordinated and, subject to Condition 3 below, unsecured obligations of the Issuer which will at all times rank *pari passu* among themselves and at least *pari passu* with all other present and future unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer, save for such obligations as may be preferred by provisions of law that are both mandatory and of general application.
- (b) *Guarantee of the Notes:* The Guarantor has in the Deed of Guarantee unconditionally and irrevocably guaranteed the due and punctual payment of all sums from time to time payable by the Issuer in respect of the Notes. This guarantee (the “**Guarantee of the Notes**”) constitutes direct, general, unconditional, unsubordinated and, subject to Condition 3 below, unsecured obligations of the Guarantor which will at all times rank at least *pari passu* with all other present and future unsecured and unsubordinated obligations of the Guarantor, save for such obligations as may be preferred by provision of law that are both mandatory and of general application.

3. Negative Pledge

So long as any Note remains outstanding (as defined in the Agency Agreement), neither the Issuer nor the Guarantor will create or permit to subsist any Security Interest upon the whole or any part of its present or future undertaking, assets or revenues (including uncalled capital) to secure any Relevant Indebtedness or Guarantee of any Relevant Indebtedness without at the same time or prior thereto: (i) securing the Notes equally and rateably therewith; or (ii) providing such other security for the Notes as may be approved by an Extraordinary Resolution (as defined in the Agency Agreement) of Noteholders.

In these Conditions:

“Guarantee” means, in relation to any Indebtedness of any Person, any obligation of another Person to pay such Indebtedness including (without limitation):

- (a) any obligation to purchase such Indebtedness;
- (b) any obligation to lend money, to purchase or subscribe shares or other securities or to purchase assets or services in order to provide funds for the payment of such Indebtedness;
- (c) any indemnity against the consequences of a default in the payment of such Indebtedness; and
- (d) any other agreement to be responsible for such Indebtedness;

“Indebtedness” means any indebtedness of any Person for money borrowed or raised including (without limitation) any indebtedness for or in respect of:

- (a) amounts raised by acceptance under any acceptance credit facility;
- (b) amounts raised under any note purchase facility;
- (c) the amount of any liability in respect of leases or hire purchase contracts which would, in accordance with applicable law and generally accepted accounting principles, be treated as finance or capital leases;
- (d) the amount of any liability in respect of any purchase price for assets or services the payment of which is deferred for a period in excess of 60 days; and
- (e) amounts raised under any other transaction (including, without limitation, any forward sale or purchase agreement) having the commercial effect of a borrowing;

“Person” means any individual, company, corporation, firm, partnership, joint venture, association, organisation, state or agency of a state or other entity, whether or not having separate legal personality;

“Relevant Indebtedness” means any Indebtedness which is in the form of or represented by any bond, note, debenture, debenture stock, loan stock, certificate or other instrument which is, or is capable of being, listed, quoted or traded on any stock exchange or in any securities market (including, without limitation, any over-the-counter market);

“Security Interest” means any mortgage, charge, pledge, lien or other security interest including, without limitation, anything analogous to any of the foregoing under the laws of any jurisdiction; and

“Subsidiary” means, in relation to any Person (the **“First Person”**) at any particular time, any other Person (the **“Second Person”**):

- (a) whose majority of votes in ordinary shareholders' meetings of the Second Person is held by the First Person; or
- (b) in which the First Person holds a sufficient number of votes giving the First Person a dominant influence in ordinary shareholders' meetings of the Second Person; or

- (c) which is under the dominant influence of the First Person by virtue of certain contractual relationships between the First Person and the Second Person,

in each case, pursuant to the provisions of Article 2359, first and second paragraphs of the Italian Civil Code.

4. Interest

- (a) *Accrual of interest:* The Notes bear interest from October, 2000 (the “**Interest Commencement Date**”), payable in arrear, on each April and October in each year (each, an “**Interest Payment Date**”), subject as provided in Condition 6 (*Payments*); *provided, however, that*, if any Interest Payment Date would otherwise fall on a date which is not a TARGET Settlement Day (as defined below), it will be postponed to the next succeeding TARGET Settlement Day unless it would thereby fall into the next calendar month, in which case it will be brought forward to the preceding TARGET Settlement Day. Each period beginning on (and including) the Interest Commencement Date or any Interest Payment Date and ending on (but excluding) the next Interest Payment Date is herein called an “**Interest Period**”.

Each Note will cease to bear interest from the due date for final redemption unless, upon due presentation, payment of principal is improperly withheld or refused, in which case it will continue to bear interest in accordance with this Condition (as well after as before judgement) until whichever is the earlier of: (i) the day on which all sums due in respect of such Note up to that day are received by or on behalf of the relevant Noteholder; and (ii) the day which is seven days after the Fiscal Agent has notified the Noteholders that it has received all sums due in respect of the Notes up to such seventh day (except to the extent that there is any subsequent default in payment).

- (b) *Rate of interest:* The rate of interest applicable to the Notes (the “**Rate of Interest**”) for each Interest Period will be determined by the Agent Bank on the following basis:
- (i) the Agent Bank will determine the rate for deposits in Euro for a period equal to the relevant Interest Period which appears on the display page designated EURIBOR 01 on the Reuters Service (or such other page as may replace that page on that service, or such other service as may be nominated as the information vendor, for the purpose of displaying comparable rates) as of 11.00 a.m. (Brussels time) on the second TARGET Settlement Day before the first day of the relevant Interest Period (the “**Interest Determination Date**”);
 - (ii) if such rate does not appear on that page, the Agent Bank will:
 - (a) request the principal Euro-zone office of each of four major banks in the Euro-zone interbank market to provide a quotation of the rate at which deposits in Euro are offered by it at approximately 11.00 a.m. (Brussels time) on the Interest Determination Date to prime banks in the Euro-zone interbank market for a period equal to the relevant Interest Period and in an amount that is representative for a single transaction in that market at that time; and
 - (b) determine the arithmetic mean (rounded, if necessary, to the nearest one hundred thousandth of a percentage point, 0.000005 being rounded upwards) of such quotations; and
 - (iii) if fewer than two such quotations are provided as requested, the Agent Bank will determine the arithmetic mean (rounded, if necessary, as aforesaid) of the rates quoted by major banks in the Euro-zone, selected by the Agent Bank, at approximately 11.00 a.m. (Brussels time) on the first day of the relevant Interest Period for loans in Euro to leading European banks for a period equal to the relevant Interest Period and in an amount that is representative for a single transaction in that market at that time,

and the Rate of Interest for such Interest Period shall be the sum of 0.35 per cent. per annum and the rate or (as the case may be) the arithmetic mean so determined; *provided, however, that*, if the Agent Bank is unable to determine a rate or (as the case may be) an arithmetic mean in accordance with the above provisions in relation to any Interest Period, the Rate of Interest applicable to the Notes during such Interest Period will be the sum of 0.35 per cent. per annum and the rate or (as the case may be) arithmetic mean last determined in relation to the Notes in respect of a preceding Interest Period.

- (c) *Calculation of Interest Amount:* The Agent Bank will, as soon as practicable after the Interest Determination Date in relation to each Interest Period, calculate the amount of interest (the “**Interest Amount**”) payable in respect of each Note for such Interest Period. The Interest Amount will be calculated by applying the Rate of Interest for such Interest Period to the principal amount of such Note during such Interest Period, multiplying the product by the actual number of days in such Interest Period divided by 360 and rounding the resulting figure to the nearest Euro 0.01 (half a cent being rounded upwards).
- (d) *Publication:* The Agent Bank will cause each Rate of Interest and Interest Amount determined by it, together with the relevant Interest Payment Date, to be notified to the Paying Agents and each stock exchange (if any) on which the Notes are then listed as soon as practicable after such determination but in any event not later than the first day of the relevant Interest Period. Notice thereof shall also promptly be given to the Noteholders. The Agent Bank will be entitled to recalculate any Interest Amount (on the basis of the foregoing provisions) without notice in the event of an extension or shortening of the relevant Interest Period.
- (e) *Notifications etc.:* All notifications, opinions, determinations, certificates, calculations, quotations and decisions given, expressed, made or obtained for the purposes of this Condition by the Agent Bank will (in the absence of manifest error) be binding on the Issuer, the Guarantor, the Paying Agents, the Noteholders and the Couponholders and (subject as aforesaid) no liability to any such person will attach to the Agent Bank in connection with the exercise or non-exercise by it of its powers, duties and discretions for such purposes.
- (f) *Interpretation:* In these Conditions, “**TARGET Settlement Day**” means any day on which the Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) System is open (“**TARGET System**”); and “**Euro-zone**” means the region comprised of member states of the European Union which adopt the Euro in accordance with the Treaty establishing the European Communities, as amended by the Treaty on European Union.

5. Redemption and Purchase

- (a) *Scheduled redemption:* Unless previously redeemed or purchased and subsequently cancelled pursuant to paragraph (e) below, the Notes will be redeemed at their principal amount on the Interest Payment Date falling in October 2005, subject as provided in Condition 6 (*Payments*).
- (b) *Redemption for tax reasons:* The Notes may be redeemed at the option of the Issuer in whole, but not in part, on any Interest Payment Date, on giving not less than 30 nor more than 60 days’ notice to the Noteholders (which notice shall be irrevocable) at their principal amount, together with interest accrued to the date fixed for redemption, if: (i) either (x) the Issuer has or will become obliged to pay additional amounts as provided or referred to in Condition 7 (*Taxation*) as a result of any change in, or amendment to, the laws or regulations of the Republic of Italy (“**Italy**”) or any political subdivision or any authority thereof or therein having power to tax, or any change in the application or official interpretation of such laws or regulations (including a holding by a court of competent jurisdiction), which change or amendment becomes effective on or after [*date of Offering Circular*] October, 2000 or (y) the Guarantor would be unable for reasons outside its control to procure payment by the Issuer and in making payment itself would be required to pay such additional amounts; and (ii) such obligation cannot be avoided by the Issuer or, as the case may be, the Guarantor taking reasonable measures available to it; *provided, however, that* no such notice of redemption shall be given earlier than 90 days prior to the earliest date on which the Issuer or the Guarantor would be obliged to pay such additional amounts if a payment in respect of the Notes were then due. Prior to the publication of any notice of redemption pursuant to this paragraph, the Issuer shall deliver or procure that: (1) a certificate signed by the legal representative of the Issuer stating that the Issuer is entitled to effect such redemption and setting forth a statement of facts showing that the conditions precedent to the right of the Issuer so to redeem have occurred; and (2) an opinion of independent legal advisors of recognised standing to the effect that the Issuer or, as the case may be, the Guarantor has or will become obliged to pay such additional amounts as a result of such change or amendment. Upon the expiry of any such notice as is referred to in this Condition 5(b), the Issuer shall be bound to redeem the Notes in accordance with this Condition 5(b).
- (c) *No other redemption:* The Issuer shall not be entitled to redeem the Notes otherwise than as provided in paragraphs (a) and (b) above.

- (d) *Purchase*: The Issuer, the Guarantor or any of their respective Subsidiaries may at any time purchase Notes in the open market or otherwise and at any price, provided that all unmatured Coupons are purchased therewith. In the case of a purchase by tender, such tender must be made available to all Noteholders alike.

At the option of the Issuer, the Guarantor or any of their respective Subsidiaries, as the case may be, any Notes purchased as aforesaid may be held or resold or may be surrendered to the Fiscal Agent for cancellation together with, in the case of Notes in definitive form, all unmatured Coupons, if any, appertaining thereto.

Any Notes so purchased or otherwise redeemed, while held by or on behalf of the Issuer, the Guarantor or any of their respective Subsidiaries, shall not entitle the holder to vote at any meetings of the Noteholders and shall not be deemed to be outstanding for the purposes of calculating quorums at meetings of the Noteholders or for the purpose of Condition 12(a).

- (e) *Cancellation*: All Notes so redeemed or purchased and subsequently surrendered for cancellation by the Issuer, the Guarantor or any of their respective Subsidiaries and any unmatured Coupons attached to or surrendered with them shall be cancelled and may not be reissued or resold.

6. Payments

- (a) *Principal*: Payments of principal shall be made only against presentation and (provided that payment is made in full) surrender of Notes at the Specified Office of any Paying Agent outside the United States by Euro cheque drawn on, or by transfer to a Euro account (or other account to which Euro may be credited or transferred) maintained by the payee in a Participating Member State.
- (b) *Interest*: Payments of interest shall, subject to paragraph (e) below, be made only against presentation and (provided that payment is made in full) surrender of the appropriate Coupons at the Specified Office of any Paying Agent outside the United States in the manner described in paragraph (a) above.
- (c) *Payments subject to fiscal laws*: All payments in respect of the Notes are subject in all cases to any applicable fiscal or other laws and regulations, but without prejudice to the provisions of Condition 7 (*Taxation*). No commissions or expenses shall be charged to the Noteholders or Couponholders in respect of such payments.
- (d) *Unmatured Coupons void*: On the date for final redemption of any Note or early redemption of such Note pursuant to Condition 5(b) or Condition 8, all unmatured Coupons relating thereto (whether or not still attached) shall become void and no payment shall be made in respect thereof.
- (e) *Payments other than in respect of matured Coupons*: Payments of interest other than in respect of a scheduled Interest Payment Date shall be made only against presentation of the relevant Notes at the Specified Office of any Paying Agent outside the United States.
- (f) *Partial payments*: If a Paying Agent makes a partial payment in respect of any Note or Coupon presented to it for payment, such Paying Agent will endorse thereon a statement indicating the amount and date of such payment.
- (g) *Payments on business days*: If the due date for payment of any amount in respect of any Note or Coupon is not a business day in the place of presentation, the holder shall not be entitled to payment in such place of the amount due until the next succeeding business day in the place of presentation and shall not be entitled to any further interest or other payment in respect of such delay.
- (h) *Interpretation*: In this Condition, “**Participating Member State**” means a member state of the European Union which adopts the Euro in accordance with the Treaty establishing the European Communities, as amended by the Treaty on European Union; and “**business day**” means, in respect of any place of presentation, any day which is a day on which banks are open for presentation and payment of bearer debt securities, and in the case of payment by transfer to a Euro account as referred to above, on which the TARGET System is operating in such place of presentation.

7. Taxation

All payments of principal and interest in respect of the Notes and the Coupons (including payments by the Guarantor under the Guarantee of the Notes) shall be made free and clear of, and without withholding or deduction for, any taxes, duties, assessments or governmental charges of whatsoever nature imposed, levied, collected, withheld or assessed by Italy or any political subdivision or any authority thereof or therein having power to tax, unless such withholding or deduction is required by law. In that event, the Issuer or (as the case may be) the Guarantor shall pay such additional amounts as will result in the receipt by the Noteholders and the Couponholders of such amounts as would have been received by them if no such withholding or deduction had been required. The requirement to pay such additional amounts shall not apply:

- (i) in respect of any Note or Coupon presented for payment:
 - (a) in Italy; or
 - (b) by or on behalf of a holder which is liable to such taxes, duties, assessments or governmental charges in respect of such Note or Coupon by reason of its having some connection with Italy other than the mere holding of such Note or Coupon; or
 - (c) by or on behalf of a Noteholder which is able to avoid such withholding or deduction by making a declaration of non-residence or other similar claim for exemption; or
 - (d) in circumstances where any withholding or deduction required to be applied by the Paying Agent can be avoided by presentation of such Note or Coupon to any other Paying Agent; or
 - (e) more than 30 days after the Relevant Date except to the extent that the relevant Noteholder would have been entitled to such additional amounts if it had presented such Note or Coupon on the last day of such period of 30 days; or
- (ii) in relation to any payment or deduction from any interest, principal or other proceeds of any Note or Coupon on account of *imposta sostitutiva* pursuant to Italian Legislative Decree No. 239 of 1 April, 1996 or, for the avoidance of doubt, pursuant to Italian Legislative Decree No. 461 of 21 November, 1997 (as amended by Italian Legislative Decree No. 201 of 16 June, 1998) as may subsequently be amended or supplemented; or
- (iii) in the event of payment to a non-Italian resident legal entity or a non-Italian resident individual, to the extent that interest is paid to a non-Italian resident legal entity or a non-Italian resident individual which is resident in a tax haven country or which is resident in a country which does not have a double taxation treaty with Italy which allows Italian authorities to obtain appropriate information in respect of the beneficiary of the payments made from Italy.

In these Conditions, “**Relevant Date**” means whichever is the later of: (i) the date on which the payment in question first becomes due; and (ii) if the full amount payable has not been received by the Fiscal Agent on or prior to such due date, the date on which (the full amount having been so received) notice to that effect has been given to the Noteholders.

Any reference in these Conditions to principal or interest shall be deemed to include any additional amounts in respect of principal or interest (as the case may be) which may be payable under this Condition 7.

If the Issuer or the Guarantor becomes subject at any time to any taxing jurisdiction other than Italy, references in these Conditions to Italy shall be construed as references to Italy and/or such other jurisdiction.

8. Events of Default

If any of the following events occurs:

- (a) *Non-payment*: the Issuer (or in default, the Guarantor) fails to pay any amount of principal in respect of the Notes within 15 days of the due date for payment thereof or fails to pay any amount of interest in respect of the Notes within 10 days of the due date for payment thereof; or
- (b) *Breach of other obligations*: the Issuer or the Guarantor defaults in the performance or observance of any of its other obligations under or in respect of the Notes or the Guarantee of the Notes or the Agency Agreement and such default remains unremedied for 30 days after

written notice thereof, addressed to the Issuer and the Guarantor by any Noteholder, has been delivered to the Issuer and the Guarantor or to the Specified Office of the Fiscal Agent; or

- (c) *Cross-default of the Issuer or the Guarantor:*
- (i) any Indebtedness of the Issuer or the Guarantor is not paid when due or (as the case may be) within any originally applicable grace period; or
 - (ii) any Indebtedness of the Issuer or the Guarantor becomes (or becomes capable of being declared) due and payable prior to its stated maturity otherwise than at the option of the Issuer or the Guarantor (as the case may be) or (provided that no event of default, howsoever described, has occurred) any person entitled to such Indebtedness; or
 - (iii) the Issuer or the Guarantor fails to pay when due any amount payable by it under any Guarantee of any Indebtedness, unless the Issuer or the Guarantor, as the case may be, is *bona fide* contesting its liability in respect thereof and *provided that* the amount of Indebtedness referred to in sub-paragraph (i) and/or sub-paragraph (ii) above and/or the amount payable under any Guarantee referred to in sub-paragraph (iii) above individually or in the aggregate exceeds Euro 25 million (or its equivalent in any other currency or currencies); or
- (d) *Unsatisfied judgment:* one or more judgment(s) or order(s) for the payment of an aggregate amount in excess of Euro 25 million (or its equivalent in any other currency or currencies) is rendered against the Issuer or the Guarantor and continue(s) unsatisfied and unstayed for a period of 30 days after the date(s) thereof or, if later, the date therein specified for payment; or
- (e) *Security enforced:* a secured party takes possession, or a receiver, manager or other similar officer is appointed, in each case, in respect of default under Indebtedness of in excess of Euro 25 million (or its equivalent in any other currency or currencies), of the whole or any substantial part of the undertaking, assets and revenues of the Issuer or the Guarantor; or
- (f) *Insolvency etc:* (i) the Issuer or the Guarantor becomes insolvent or is unable to pay its debts as they fall due; (ii) an administrator or liquidator of the Issuer or the Guarantor or the whole or any substantial part of the undertaking, assets and revenues of the Issuer or the Guarantor is appointed (or application for any such appointment is made); or (iii) the Issuer or the Guarantor takes any action for a readjustment or deferment of any of its obligations, or makes a general assignment or an arrangement or composition with or for the benefit of its creditors or declares a moratorium in respect of any of its Indebtedness or any Guarantee of any Indebtedness given by it; or
- (g) *Ceasing to carry on business:* the Issuer or the Guarantor ceases or threatens to cease to carry on all or any substantial part of its business for any reason (otherwise than for the purposes of or pursuant to a merger, amalgamation, consolidation, reorganisation or restructuring while solvent); or
- (h) *Winding up etc:* an order is made or an effective resolution is passed for the winding up, liquidation or dissolution of the Issuer or the Guarantor (otherwise than for the purposes of or pursuant to a merger, amalgamation, reorganisation or restructuring whilst solvent); or
- (i) *Analogous event:* any event occurs which under the laws of Italy has an analogous effect to any of the events referred to in paragraph (d) to (h) above; or
- (j) *Failure to take action etc:* any action, condition or thing at any time required to be taken, fulfilled or done in order: (i) to enable the Issuer and/or the Guarantor lawfully to enter into, exercise their respective rights and perform and comply with their respective obligations under and in respect of the Notes, the Coupons, the Agency Agreement and the Deed of Guarantee; (ii) to ensure that those obligations are legal, valid, binding and enforceable; and (iii) to make the Notes, the Coupons, the Agency Agreement and the Deed of Guarantee admissible in evidence in the courts of Italy and England, is not taken, fulfilled or done; or
- (k) *Unlawfulness:* it is or will become unlawful for the Issuer or the Guarantor to perform or comply with any of its obligations under or in respect of the Notes, the Coupons, the Agency Agreement or the Deed of Guarantee (as appropriate),

then any Note may, by written notice addressed by the holder thereof to the Issuer and the Guarantor and delivered to the Issuer and the Guarantor or to the Specified Office of the Fiscal Agent, be declared immediately due and payable, whereupon it shall become immediately due and payable at its principal amount together with accrued interest without further action or formality.

9. Prescription

Claims for principal shall become void unless the relevant Notes are presented for payment within ten years of the appropriate Relevant Date. Claims for interest shall become void unless the relevant Coupons are presented for payment within five years of the appropriate Relevant Date.

10. Replacement of Notes and Coupons

If any Note or Coupon is lost, stolen, mutilated, defaced or destroyed, it may be replaced at the Specified Office of the Fiscal Agent, subject to all applicable laws and stock exchange requirements, upon payment by the claimant of the expenses incurred in connection with such replacement and on such terms as to evidence, security, indemnity and otherwise as the Issuer may reasonably require. Mutilated or defaced Notes or Coupons must be surrendered before replacements will be issued.

11. Paying Agents

In acting under the Agency Agreement and in connection with the Notes and Coupons, the Paying Agents act solely as agents of the Issuer and the Guarantor and do not assume any obligations towards or relationship of agency or trust for or with any of the Noteholders or Couponholders.

The initial Paying Agents and their initial Specified Offices are listed below. The Issuer and the Guarantor reserve the right at any time to vary or terminate the appointment of any Paying Agent and to appoint a successor fiscal agent and additional or successor paying agents; *provided, however, that* the Issuer and the Guarantor shall at all times maintain a paying agent in Luxembourg and a fiscal agent. Notice of any change in any of the Paying Agents or in their Specified Offices shall promptly be given to the Noteholders.

12. Meetings of Noteholders; Modification and Waiver

- (a) *Meetings of Noteholders:* The Agency Agreement contains provisions for convening meetings of Noteholders to consider matters relating to the Notes, including the modification of any provision of these Conditions. Any modification of these Conditions may be made if sanctioned by an Extraordinary Resolution. Such a meeting may be convened by the Issuer and the Guarantor (acting together) and shall be convened by them upon the request in writing of Noteholders holding not less than one-tenth of the aggregate principal amount of the outstanding Notes. The quorum at any meeting convened to vote on an Extraordinary Resolution will be one or more persons holding or representing one more than half of the aggregate principal amount of the outstanding Notes or, at any adjourned meeting, one or more persons being or representing Noteholders whatever the principal amount of the Notes held or represented; *provided, however, that* certain proposals (including any proposal to change any date fixed for payment of principal or interest in respect of the Notes, to reduce the amount of principal or interest payable on any date in respect of the Notes, to alter the method of calculating the amount of any payment in respect of the Notes or the date for any such payment, to change the currency of payments under the Notes or to change the quorum requirements relating to meetings or the majority required to pass an Extraordinary Resolution or to make any other alternation or modification other than those of a formal, minor or technical nature, to the Conditions (each, a “**Reserved Matter**”)) may only be sanctioned by an Extraordinary Resolution passed at a meeting of Noteholders at which one or more persons holding or representing not less than three-quarters, or at any adjourned meeting, one-quarter of the aggregate principal amount of the outstanding Notes form a quorum. Any Extraordinary Resolution duly passed at any such meeting shall be binding on all the Noteholders and Couponholders, whether present or not.

In addition, a resolution in writing signed by or on behalf of all Noteholders who for the time being are entitled to receive notice of a meeting of Noteholders will take effect as if it were an Extraordinary Resolution. Such a resolution in writing may be contained in one document or several documents in the same form, each signed by or on behalf of one or more Noteholders.

- (b) *Modification:* The Notes and these Conditions and the Deed of Guarantee may be amended without the consent of the Noteholders or the Couponholders to correct a manifest error. In addition, the parties to the Agency Agreement may agree to modify any provision thereof, but the Issuer shall not agree, without the consent of the Noteholders, to any such modification unless it is of a formal, minor or technical nature, it is made to correct a manifest error or it is, in the opinion of such parties, not materially prejudicial to the interests of the Noteholders.

13. Further Issues

The Issuer may from time to time, without the consent of the Noteholders or the Couponholders, create and issue further notes having the same terms and conditions as the Notes in all respects (or in all respects except for the first payment of interest) so as to form a single series with the Notes.

14. Notices

Notices to the Noteholders shall be valid if published in a leading Italian language daily newspaper published in Italy (which is expected to be the *Il Sole 24 Ore*) and so, long as the Notes are listed on the Luxembourg Stock Exchange a leading newspaper having general circulation in Luxembourg (which is expected to be the *Luxemburger Wort*) or, if such publication is not practicable, in a leading English language daily newspaper having general circulation in Europe. Any such notice shall be deemed to have been given on the date of first publication. Couponholders shall be deemed for all purposes to have notice of the contents of any notice given to the Noteholders.

15. Currency Indemnity

The currency of account and payment for all sums payable by the Issuer or the Guarantor under or in connection with the Notes or the Coupons, including damages, is Euro. Any amount received or recovered in a currency other than Euro (whether as a result of, or of the enforcement of, a judgment or order of a court of any jurisdiction, in the winding-up or dissolution (or similar under the laws of Italy) of the Issuer or the Guarantor or otherwise) by any Noteholder or Couponholder in respect of any sum expressed to be due to it from the Issuer or Guarantor shall only constitute a discharge to the Issuer and Guarantor to the extent of the amount in Euro which the recipient is able to purchase with the amount so received or recovered in that other currency on the date of that receipt or recovery (or, if it is not practicable to make that purchase on that date, on the first date on which it is practicable to do so). If that amount in Euro is less than the amount in Euro expressed to be due to the recipient under any Note or Coupon, the Issuer or the Guarantor (as the case may be) shall indemnify it against any loss sustained by it as a result. In any event, the Issuer or the Guarantor (as the case may be) shall indemnify the recipient against the cost of making any such purchase.

For the purposes of this Condition, it will be sufficient for the Noteholder or the Couponholder, as the case may be, to demonstrate that it would have suffered a loss had an actual purchase been made. These indemnities constitute a separate and independent obligation from the Issuer's and the Guarantor's other obligations, shall give rise to a separate and independent cause of action, shall apply irrespective of any indulgence granted by any Noteholder or Couponholder and shall continue in full force and effect despite any other judgment, order, claim or proof for a liquidated amount in respect of any sum due under any Note or Coupon or any other judgment or order. For the avoidance of doubt, nothing in this Condition shall make the Issuer or, as the case may be, the Guarantor liable to indemnify any Noteholder or Couponholder more than once in respect of the same cost, loss or damage.

16. Governing Law and Jurisdiction

- (a) *Governing law*: The Notes are governed by, and shall be construed in accordance with, English law.
- (b) *Jurisdiction*: Each of the Issuer and the Guarantor agrees for the benefit of the Noteholders that the courts of England shall have jurisdiction to hear and determine any suit, action or proceedings, and to settle any disputes, which may arise out of or in connection with the Notes (respectively, "**Proceedings**" and "**Disputes**") and, for such purposes, irrevocably submits to the jurisdiction of such courts.
- (c) *Appropriate forum*: Each of the Issuer and the Guarantor irrevocably waives any objection which it might now or hereafter have to the courts of England being nominated as the forum to hear and determine any Proceedings and to settle any Disputes, and agrees not to claim that any such court is not a convenient or appropriate forum.

- (d) *Process agent:* Each of the Issuer and the Guarantor agrees that the process by which any Proceedings in England are begun may be served on it by being delivered to Clifford Chance Secretaries Limited at 200 Aldersgate Street, London EC1A 4JJ or, if different, its registered office for the time being or at any address of the Issuer or the Guarantor, as the case may be, in Great Britain at which process may be served on it in accordance with Part XXIII of the Companies Act 1985. If such person is not or ceases to be effectively appointed to accept service of process on behalf of the Issuer or the Guarantor, as the case may be, the Issuer or the Guarantor shall promptly appoint a further person in England to accept service of process on its behalf and, failing such appointment within 15 days, any Noteholder shall be entitled (at the Issuer's or, as the case may be, Guarantor's expense) to appoint such a person by written notice addressed to the Issuer or the Guarantor, as the case may be, and delivered to the Issuer or the Guarantor, as the case may be, or to the Specified Office of the Fiscal Agent. Nothing in this paragraph shall affect the right of any Noteholder to serve process in any other manner permitted by law.
- (e) *Non-exclusivity:* The submission to the jurisdiction of the courts of England shall not (and shall not be construed so as to) limit the right of any Noteholder to take Proceedings in any other court of competent jurisdiction, nor shall the taking of Proceedings in any one or more jurisdictions preclude the taking of Proceedings in any other jurisdiction (whether concurrently or not) if and to the extent permitted by law.
- (f) *Consent to enforcement etc:* Each of the Issuer and the Guarantor consents generally in respect of any Proceedings to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such Proceedings including (without limitation) the making, enforcement or execution against any property whatsoever (irrespective of its use or intended use) of any order or judgment which may be made or given in such Proceedings.
- (g) *Waiver of immunity:* To the extent that the Issuer or the Guarantor may in any jurisdiction claim for itself or its assets or revenues immunity from suit, execution, attachment (whether in aid of execution, before judgment or otherwise) or other legal process and to the extent that such immunity (whether or not claimed) may be attributed in any such jurisdiction to the Issuer or the Guarantor or its assets or revenues, each of the Issuer and the Guarantor agrees not to claim and irrevocably waives such immunity to the full extent permitted by the laws of such jurisdiction.

There will appear at the foot of the Conditions endorsed on each Note in definitive form the names and Specified Offices of the Paying Agents as set out at the end of this Offering Circular.

ICCRI-Banca Federale Europea S.p.A.

Euro 154.140.000 Obbligazioni a tasso variabile scadenza 2005

REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

Si riporta qui di seguito fedele traduzione in italiano della bozza (soggetta integrazione e modifica) del Regolamento del Prestito Obbligazionario sopra indicato, che sarà riportato su ciascuna Obbligazione, nel caso la medesima sia emessa. Al riguardo, si precisa che la versione ufficiale e vincolante del presente Regolamento è quella inglese che, in caso di conflitto tra i due testi, quest'ultima prevarrà sulla traduzione italiana.

Le obbligazioni a tasso variabile scadenza 2005 del valore nominale di Euro 42 (di seguito denominate le **“Obbligazioni”**, espressione che comprenderà qualunque ulteriore obbligazione emessa ai sensi della Sezione 13 (*Ulteriori Emissioni*) e costituenti un'unica serie con le medesime di ICCRI - Banca Federale Europea S.p.A. (di seguito denominata l'“**Emittente**”), sono oggetto di (a) un atto di garanzia in data [●] ottobre 2000, (come di volta in volta modificato o integrato, di seguito denominato **“Atto di Garanzia”**) stipulato da Banca Popolare di Lodi S.c. a r.l. (di seguito denominata **“Garante”**) e (b) un contratto di agenzia in data [●] ottobre 2000 (come di volta in volta modificato o integrato, di seguito denominato **“Contratto di Agenzia”**) stipulato fra l'Emittente, il Garante, BNP Paribas Luxemburg in qualità di rappresentante fiscale e agente principale per il pagamento (di seguito denominato **“Rappresentante Fiscale”**, espressione che comprende qualunque successivo rappresentante fiscale nominato di volta in volta in relazione alle Obbligazioni) e gli altri agenti di pagamento ivi indicati (unitamente al Rappresentante Fiscale, di seguito denominati **“Agenti per il Pagamento”**, espressione che comprende qualunque ulteriore o successivo agente per il pagamento nominato di volta in volta in relazione alle Obbligazioni) e BNP Paribas Luxemburg in qualità di banca agente (di seguito denominata **“Banca Agente”**, espressione che comprende qualunque successiva banca agente successore nominata di volta in volta in relazione alle Obbligazioni). Alcune disposizioni del presente Regolamento sono una sintesi dell'Atto di Garanzia e del Contratto di Agenzia e sono soggette alle rispettive disposizioni di dettaglio. I portatori delle Obbligazioni (di seguito denominati gli **“Obbligazionisti”**) e i possessori delle relative cedole interessi (di seguito denominati rispettivamente **“Possessori delle Cedole”** e **“Cedole”**) sono vincolati da tutte le disposizioni dell'Atto di Garanzia e del Contratto di Agenzia ad essi applicabili, disposizioni che qui si assume siano da essi conosciute. Copie dell'Atto di Garanzia e del Contratto di Agenzia sono a disposizione per la visione da parte degli Obbligazionisti nel corso del normale orario lavorativo presso gli Uffici Specificati (come definiti nel Contratto di Agenzia) di ciascuno degli Agenti per il Pagamento, i cui Uffici Specificati iniziali sono indicati di seguito.

1. Forma, Taglio e Titolo

Le Obbligazioni sono al portatore con taglio da Euro 42 e portano allegate, al momento dell'emissione, le Cedole. La proprietà delle Obbligazioni e delle Cedole si trasmette con la consegna delle stesse. Il portatore di una Obbligazione o di una Cedola dovrà (salvo quanto altrimenti disposto dalla legge) essere considerato a tutti gli effetti pieno proprietario delle stesse (anche ai fini del pagamento di arretrati e a prescindere dall'esistenza di qualsiasi documento di proprietà, possesso fiduciario o altro titolo sulle stesse, di qualunque dicitura riportata sulle medesime o di qualsivoglia precedente comunicazione di smarrimento o furto delle stesse); nessuno potrà essere ritenuto responsabile per avere in tal modo considerato il portatore.

2. Status e Garanzia

- (a) *Status delle Obbligazioni:* Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, generali, incondizionate, non subordinate e (fatto salvo quanto riportato nella successiva Sezione 3) non assistite da garanzia dell'Emittente; esse saranno considerate in ogni momento pari grado tra loro ed almeno pari grado rispetto a tutte le altre obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente, fatta eccezione per le obbligazioni che siano privilegiate per disposizioni inderogabili di legge.
- (b) *Garanzia delle Obbligazioni:* con l'Atto di Garanzia il Garante ha rilasciato garanzia incondizionata ed irrevocabile per il corretto e puntuale pagamento di tutte le somme *pro tempore* dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni. Tale garanzia (di seguito denominata **“Garanzia delle Obbligazioni”**) costituisce una obbligazione diretta, generale, non condizion-

ata, non subordinata del Garante; fatto salvo quanto riportato nella successiva Sezione 3, tale Garanzia delle Obbligazioni non è assistita da alcuna garanzia rilasciata dal Garante e sarà considerata obbligazione avente pari grado rispetto a tutte le altre obbligazioni non garantite e non subordinate del Garante, fatta eccezione per le obbligazioni che siano privilegiate per disposizioni inderogabili di legge.

3. Pegno Negativo

Fino a quando le Obbligazioni saranno in circolazione (secondo quanto previsto nel Contratto di Agenzia), né l'Emittente né il Garante rilasceranno Garanzia di alcun genere su tutto o parte, presente o futura, di propri ricavi, della propria azienda o delle proprie attività (compreso il capitale deliberato ma non sottoscritto) a garanzia di qualunque Indebitamento Rilevante o di qualunque Garanzia di Passività Rilevante senza aver al tempo stesso o in precedenza: (i) garantito nello stesso modo e nella stessa misura le Obbligazioni; o (ii) aver rilasciato tale altra garanzia in relazione alle Obbligazioni secondo quanto disposto con Delibera dell'Assemblea Straordinaria (come definita nel Contratto di Agenzia) degli Obbligazionisti.

Nel presente Regolamento:

per “**Garanzia**” si intende, in relazione a qualunque Passività di qualunque soggetto, qualunque impegno di un altro soggetto di pagare tale Passività compreso (a mero titolo esemplificativo):

- (a) qualunque obbligo di acquistare tale Passività;
- (b) qualunque obbligo di prestare somme di denaro, di acquistare o sottoscrivere azioni o altri titoli o di acquistare attività o servizi al fine di fornire i fondi per il pagamento di tale Passività;
- (c) qualunque obbligo di indennizzo dalle conseguenze dell'inadempimento del pagamento di tale Passività; e
- (d) qualunque altro impegno che determini assunzione di responsabilità in relazione a tale Indebitamento;

per “**Passività**” si intende qualunque Passività di qualunque Soggetto in relazione a somme di denaro ottenute in prestito o raccolte, compreso (a mero titolo esemplificativo) qualunque indebitamento relativo a:

- (a) gli importi raccolti per accettazione ai sensi di qualunque apertura di credito per accettazione;
- (b) gli importi raccolti ai sensi di qualunque apertura di credito per sconto di titoli;
- (c) l'ammontare di qualunque passività relativa a contratti di leasing o di locazione con opzione di acquisto che sia considerato, ai sensi della legislazione applicabile e dei principi contabili generalmente accettati, aventi natura di finanziamento o di prestito;
- (d) l'ammontare di qualunque passività in relazione al pagamento del prezzo di acquisto di qualunque attività o servizio il cui pagamento sia posticipato per oltre 60 giorni; e
- (e) le somme raccolte a seguito di qualunque altra operazione (compreso, a mero titolo esemplificativo, qualunque contratto di vendita o di acquisto a termine) avente l'effetto pratico di un prestito;

per “**Soggetto**” si intende qualunque persona fisica, società di capitali, gruppo, impresa, società di persone, *joint venture*, associazione, organizzazione, stato o agenzia statale o altra entità, avente o meno personalità giuridica;

per “**Passività Rilevante**” si intende qualunque Passività che sia costituita o sia rappresentata da obbligazioni, titoli, certificati di debito, cambiali, certificati di deposito, altri strumenti di debito che siano, o che possano essere quotati o negoziati presso qualunque borsa valori o altro mercato mobiliare (compreso, a mero titolo esemplificativo, qualunque mercato *over-the-counter*);

per “**Garanzia**” si intende qualunque ipoteca, gravame, pegno, privilegio o altra forma di garanzia, compresa, a mero titolo esemplificativo, qualunque forma analoga alle precedenti ai sensi della legislazione di qualunque giurisdizione; e

per “**Controllata**” si intende, in relazione a qualunque Soggetto (di seguito denominato “**Primo Soggetto**”) in qualunque momento, qualunque altro Soggetto (di seguito denominato “**Secondo Soggetto**”):

- (a) la cui maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria del Secondo Soggetto sia detenuta dal Primo Soggetto; o
- (b) in cui il Primo Soggetto detenga un numero di voti tale da consentirgli di esercitare una influenza dominante sull’Assemblea ordinaria del Secondo Soggetto; o
- (c) che sia soggetto all’influenza dominante del Primo Soggetto in ragione di relazioni contrattuali intercorrenti fra il Primo Soggetto e il Secondo Soggetto,

in ciascun caso ai sensi delle disposizioni dell’Articolo 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile.

4. **Interessi**

- (a) *Maturazione degli interessi*: Le Obbligazioni maturano interessi a partire dal [•] ottobre 2000 (di seguito denominata “**Data di Godimento**”), pagabili posticipatamente ogni [•] aprile e [•] ottobre di ciascun anno (ciascuna di seguito denominata una “**Data di Pagamento Interessi**”), secondo quanto stabilito dalla Sezione 6 (*Pagamenti*); *resta fermo in ogni caso, che*, nel caso in cui qualunque Data di Pagamento Interessi cadesse in un giorno che non sia un Giorno di Regolamento TARGET (come definito di seguito), la medesima sarà posticipata al successivo Giorno di Regolamento TARGET, a meno che lo stesso non cada nel mese solare successivo, nel qual caso sarà anticipata al precedente Giorno di Regolamento TARGET. Ciascun periodo avente inizio dalla Data di Godimento o da qualunque Data di Pagamento Interessi (comprese) e termine con la successiva Data di Pagamento Interessi (esclusa) sarà nel presente Regolamento denominato un “**Periodo di Interessi**”.

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla data prevista per il rimborso finale a meno che, al momento della presentazione, il pagamento del capitale sia illegittimamente trattenuto o rifiutato, nel qual caso continuerà a maturare interessi ai sensi della presente Sezione (prima e dopo il giudizio) fino al primo fra: (i) il giorno in cui tutte le somme dovute in relazione a tale Obbligazione e fino a tale data sono ricevute dal corrispondente Obbligazionista o da terzi in nome e per conto suo; e (ii) il giorno che cade sette giorni dopo che il Rappresentante Fiscale ha notificato agli Obbligazionisti di aver ricevuto tutte le somme dovute in relazione alle Obbligazioni fino a tale settimo giorno (salvo il caso in cui si verifichi un ulteriore inadempimento dei pagamenti).

- (b) *Tasso di interesse*: Il tasso di interesse applicabile alle Obbligazioni (di seguito denominato “**Tasso di Interesse**”) per ciascun Periodo di Interessi sarà determinato dalla Banca Agente come segue:

- (i) la Banca Agente determinerà il tasso dei depositi in Euro, per un periodo equivalente al pertinente Periodo di Interessi, in base a quanto indicato sugli schermi della pagina denominata EURIBOR 01 del Servizio Reuters (o su tale altra pagina che sostituisca tale pagina di tale servizio, o del differente servizio informazioni adattato al fine di riportare tassi paragonabili) alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) del secondo Giorno di Regolamento TARGET prima del primo giorno del pertinente Periodo di Interessi (di seguito denominato “**Data di Determinazione degli Interessi**”);

- (ii) nel caso tale tasso non appaia su tale pagina, la Banca Agente:

- (a) richiederà all’ufficio principale della zona Euro di ciascuna delle quattro principali banche del mercato interbancario della zona Euro medesima di fornire una quotazione per il tasso a cui sono offerti dalla stessa, alle 11:00 antimeridiane circa (ora di Bruxelles) della Data di Determinazione degli Interessi, depositi in Euro a primari istituti di credito sul mercato interbancario della zona Euro, con durata pari al corrispondente Periodo di Interessi e per un ammontare che sia rappresentativo di una singola transazione in tale mercato in tale momento; e

- (b) determinerà la media aritmetica (arrotondata, se necessario, al più vicino centomillesimo di punto percentuale, con il valore 0,000005 arrotondato per eccesso) di tali quotazioni; e

- (iii) nel caso siano fornite meno di due di tali quotazioni, la Banca Agente determinerà la media aritmetica (arrotondata, se necessario, come indicato in precedenza) dei tassi quotati da importanti banche della zona Euro, selezionate dalla Banca Agente, circa alle 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) del primo giorno del pertinente Periodo di Interessi, per prestiti in Euro a importanti banche Europee con durata pari al pertinente Periodo di Interessi e per un ammontare che sia rappresentativo di una singola transazione su tale mercato in tale momento;

il Tasso di Interesse di tale Periodo di Interessi sarà la somma tra lo 0,35% annuo e il tasso o (a seconda dei casi) la media aritmetica in tal modo determinata; *fermo restando, tuttavia, che*, nel caso in cui la Banca Agente non sia in grado di determinare un tasso o (a seconda dei casi) una media aritmetica secondo le precedenti disposizioni in relazione ad un qualunque Periodo di Interessi, il Tasso di Interesse applicabile alle Obbligazioni nel corso di tale Periodo di Interessi sarà la somma di 0,35% all'anno e il tasso o (a seconda dei casi) la media aritmetica determinata in relazione alle Obbligazioni per il precedente Periodo di Interessi.

- (c) *Calcolo dell'Importo degli Interessi*: la Banca Agente calcolerà, appena possibile dopo la Data di Determinazione degli Interessi in relazione a ciascun Periodo di Interessi, l'ammontare degli interessi (di seguito denominato "**Importo degli Interessi**") pagabile in relazione a ciascuna Obbligazione per tale Periodo di Interessi. L'Importo degli Interessi sarà calcolato applicando il Tasso di Interesse per tale Periodo di Interessi all'importo del capitale di tale Obbligazione nel corso di tale Periodo di Interessi, moltiplicando il prodotto per il numero effettivo di giorni di tale Periodo di Interessi diviso per 360 e arrotondando il risultato al centesimo di Euro più vicino (con arrotondamento in eccesso del mezzo centesimo).
- (d) *Pubblicazione*: la Banca Agente farà in modo che ciascun Tasso di Interesse e Importo degli Interessi dalla stessa determinato, unitamente alla pertinente Data di Pagamento Interessi, siano notificati agli Agenti per il Pagamento e a ciascuna (eventuale) borsa valori in cui sono quotate in tale momento le Obbligazioni non appena possibile dopo tale determinazione, ma in ogni caso non più tardi del primo giorno del Periodo di Interessi rilevante. Avviso in tal senso dovrà essere inoltre prontamente inviato agli Obbligazionisti. La Banca Agente avrà diritto a ricalcolare senza preavviso qualunque Importo degli Interessi (sulla base delle precedenti disposizioni) nel caso di un allungamento o di un accorciamento del pertinente Periodo di Interessi.
- (e) *Avvisi ecc.*: tutti gli avvisi, le notifiche, le opinioni, le determinazioni, i certificati, i calcoli, le quotazioni e le decisioni inviati, espressi, effettuati od ottenuti ai sensi della presente Sezione dalla Banca Agente saranno (in assenza di errore manifesto) vincolanti per l'Emittente, il Garante, gli Agenti per il Pagamento, gli Obbligazionisti e i Possessori delle Cedole; fermo restando quanto sopra previsto, nessuna responsabilità sarà in alcun modo addebitabile alla Banca Agente in relazione all'esercizio o al mancato esercizio dei propri poteri, doveri o discrezionalità in tal senso.
- (f) *Interpretazione*: nel presente Regolamento, con "**Giorno di Regolamento TARGET**" si intende qualunque giorno in cui il Sistema *Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET) è attivo (di seguito denominato "**Sistema TARGET**"); e con "**zona Euro**" si intende la regione composta dagli stati membri della Unione Europea che hanno adottato l'Euro ai sensi del trattato istitutivo delle Comunità Europee, come modificato dal Trattato sull'Unione Europea.

5. Rimborso e Acquisto

- (a) *Rimborso previsto*: a meno che non siano rimborsate o acquistate e successivamente cancellate ai sensi del successivo punto (e), le Obbligazioni saranno rimborsate al valore del capitale, alla Data di Pagamento Interessi che cade nell'ottobre 2005, salvo quanto indicato nella Sezione 6 (*Pagamenti*).
- (b) *Rimborso per ragioni fiscali*: le Obbligazioni possono essere rimborsate a scelta dell'Emittente in tutto, ma non in parte, in qualunque Data di Pagamento Interessi, fornendo preavviso agli Obbligazionisti non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni (avviso che sarà irrevocabile) al rispettivo importo del capitale, unitamente agli interessi maturati fino alla data stabilita per il rimborso, nel caso in cui: (i) (x) l'Emittente sia o sarà obbligato a pagare ulteriori somme, come disposto e indicato dalla Sezione 7 (*Imposizione*), a causa di qualunque cambiamento, o modifica, della legislazione o delle normative della Repubblica Italiana (di seguito denominata "**Italia**") o di

qualunque rilevante ente politico o autorità avente potestà impositiva, o qualunque cambiamento nell'applicazione o nell'interpretazione ufficiale di tale legislazione o normativa (compresa la decisione di un tribunale competente per territorio), cambiamento o modifica che entri in vigore in data [data della Circolare di Offerta] ottobre 2000 o successivamente, ovvero (y) il Garante non sia in grado, per qualunque ragione indipendente dalla sua volontà di fare in modo che l'Emittente paghi e nell'effettuare esso stesso il pagamento debba pagare tale importo aggiuntivo; e (ii) tale obbligazione non possa essere evitata dall'Emittente o, a seconda dei casi, dal Garante prendendo ragionevoli misure; resta fermo, tuttavia, che nessuno di tali avvisi di rimborso potrà essere inviato prima di 90 giorni prima della prima data in cui l'Emittente o il Garante sarebbero obbligati a pagare tale somma ulteriore, nel caso fosse in tale momento dovuto un pagamento relativo alle Obbligazioni. Prima della pubblicazione di qualunque avviso di rimborso ai sensi del presente punto, l'Emittente dovrà consegnare o fare in modo che sia consegnato: (1) un certificato firmato da un rappresentante legale dell'Emittente che dichiara che l'Emittente ha diritto ad effettuare tale rimborso e riportante una sintesi degli elementi di fatto che hanno originato il diritto dell'Emittente di operare tale rimborso; e (2) l'opinione di un professionista indipendente di chiara fama relativamente al fatto che l'Emittente o, a seconda dei casi, il Garante sia o diventerà obbligato a pagare tale importo ulteriore in conseguenza di tale cambiamento o modifica. Allo scadere dell'avviso indicato nella presente Sezione 5(b), l'Emittente sarà obbligato a rimborsare le Obbligazioni ai sensi della Sezione 5(b) medesima.

- (c) *Nessun altro rimborso*: l'Emittente non avrà diritto a rimborsare le Obbligazioni altrimenti se non come disposto dai precedenti punti (a) e (b).
- (d) *Acquisto*: L'Emittente, il Garante o qualsiasi delle rispettive Controllate può in ogni momento acquistare Obbligazioni sul mercato aperto o altrimenti a qualunque prezzo, a condizione che siano acquistate contestualmente tutte le Cedole non maturate. In caso di acquisto con offerta pubblica, tale offerta pubblica dovrà essere disponibile allo stesso modo per tutti gli Obbligazionisti.

A scelta dell'Emittente, del Garante o di qualunque delle relative Controllate, a seconda dei casi, qualunque Obbligazione acquistata come indicato in precedenza potrà essere detenuta o rivenduta o potrà essere consegnata al Rappresentante Fiscale per la cancellazione unitamente, nel caso delle Obbligazioni in forma definitiva, a tutte le eventuali Cedole non maturate di pertinenza delle stesse.

Qualunque Obbligazione in tal modo acquistata o altrimenti rimborsata, quando detenuta da o per conto dell'Emittente, del Garante o di qualunque delle rispettive Controllate, non darà diritto al possessore di votare in alcuna assemblea degli Obbligazionisti e non sarà considerata essere in circolazione ai fini del calcolo dei quorum delle assemblee degli Obbligazionisti o ai fini della Sezione 12(a).

- (e) *Cancellazione*: tutte le Obbligazioni in tal modo rimborsate o acquistate e successivamente consegnate per la cancellazione dall'Emittente, dal Garante o da qualunque delle rispettive Controllate e qualunque Cedola non maturata allegata a o consegnata con le stesse, saranno cancellate e non rimesse o rivendute.

6. Pagamenti

- (a) *Capitale*: il rimborso del capitale sarà effettuato unicamente dietro presentazione e (ove il pagamento sia effettuato *in toto*) consegna delle Obbligazioni presso l'Ufficio Specificato di qualunque Agente per il Pagamento al di fuori degli Stati Uniti tramite bonifico o tramite assegno in Euro emesso, o a favore di un conto in Euro (o altro conto su cui possano essere accreditati o trasferiti importi in Euro) intrattenuto dal beneficiario in uno Stato Membro Partecipante.
- (b) *Interessi*: i pagamenti di interessi saranno effettuati, salvo quanto indicato nel successivo punto (e), unicamente contro presentazione e (ove il pagamento sia effettuato *in toto*) consegna della corrispondente Cedola presso l'Ufficio Specificato di qualunque Agente per il Pagamento al di fuori degli Stati Uniti nei modi descritti nel precedente punto (a).
- (c) *Pagamenti soggetti alla legislazione tributaria*: tutti i pagamenti relativi alle Obbligazioni sono in ogni caso soggetti alle applicabili norme tributarie di legge o di regolamento o di altro tipo, ferme restando le disposizioni della Sezione 7 (*Imposizione*). Agli Obbligazionisti o Possessori delle Cedole non potrà essere addebitata alcuna spesa o commissioni in relazione a tali pagamenti.

- (d) *Annulamento delle Cedole non maturate*: alla data del rimborso finale di qualunque Obbligazione ovvero del rimborso anticipato di tale Obbligazione ai sensi della Sezione 5(b) o della Sezione 8, tutte le Cedole non maturate relative alle stessa (ancora attaccate alla stessa o meno) diverranno nulle e non sarà effettuato alcun pagamento in relazione alle medesime.
- (e) *Pagamenti diversi da quelli relativi alle Cedole non maturate*: i pagamenti di interessi diversi da quelli relativi a Date di Pagamento Interessi pianificate potranno essere effettuati unicamente contro presentazione delle pertinenti Obbligazioni all'Ufficio Specificato di un qualunque Agente per il Pagamento al di fuori degli Stati Uniti.
- (f) *Pagamenti parziali*: nel caso in cui un Agente di Pagamento effettui un pagamento parziale in relazione a qualunque Obbligazione o Cedola ad esso presentata per il pagamento, tale Agente di Pagamento riporterà sulla stessa una dichiarazione indicando la data e l'importo di tale pagamento.
- (g) *Pagamenti nei giorni lavorativi*: nel caso in cui la data di pagamento di qualunque somma relativa a qualunque Obbligazione o Cedola non sia un giorno lavorativo nel luogo di presentazione, il possessore non avrà diritto al pagamento dovuto in tale luogo fino al giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione e non avrà diritto ad alcun ulteriore interesse o altro pagamento in relazione a tale ritardo.
- (h) *Interpretazione*: nella presente Sezione, per “**Stato Membro Partecipante**” si intende uno stato membro dell'Unione Europea che abbia adottato l'Euro ai sensi del Trattato istitutivo delle Comunità Europee come modificato dal Trattato sull'Unione Europea; per “**giorno lavorativo**” si intende, in relazione a qualunque luogo di presentazione, qualunque giorno che sia un giorno in cui le banche sono aperte per la presentazione e il pagamento di titoli di debito al portatore, e in caso di pagamento tramite bonifico su di un conto in Euro come indicato in precedenza, qualunque giorno in cui il Sistema TARGET sia operativo in tale luogo di presentazione.

7. Imposizione

Tutti i pagamenti di capitale e interessi relativi alle Obbligazioni e alle Cedole (compresi i pagamenti effettuati dal Garante ai sensi della Garanzia delle Obbligazioni) dovranno essere effettuati liberi (e pertanto senza alcuna deduzione o trattenuta inerente a qualunque imposta, tassa, tassazione od onere governativo di qualunque natura imposto, trattenuto, incassato, applicato o richiesto in Italia o in qualunque altra rilevante giurisdizione o da qualunque competente autorità avente potestà impositiva, a meno che tale trattenuta o deduzione debba essere operata per legge. In tale ultimo caso l'Emittente o (a seconda dei casi) il Garante dovrà pagare il maggiore importo che consenta agli Obbligazionisti e ai Possessori delle Cedole di ricevere l'importo che avrebbero altrimenti ricevuto se tale trattenuta o deduzione non fosse stata obbligatoria. L'obbligo di pagare tale importo ulteriore non si applicherà:

- (i) in relazione a qualunque Obbligazione o Cedola presentata per il pagamento:
 - (a) in Italia; o
 - (b) da o per conto di un possessore che sia assoggettato a tali imposte, tasse, imposizione od onere governativo in relazione a tale Obbligazione o Cedola a causa del fatto che intrattiene con l'Italia relazioni diverse dal mero possesso di tale Obbligazione o Cedola; o
 - (c) da o per conto di un possessore che sia in grado di evitare tale trattenuta o deduzione effettuando una dichiarazione di non residenza e altra simile richiesta di esenzione; o
 - (d) nei casi in cui la trattenuta o la deduzione di cui l'Agente di Pagamento richiede l'applicazione possa essere evitata presentando tale Obbligazione o Cedola a un diverso Agente di Pagamento; o
 - (e) oltre 30 giorni dopo la Data Rilevante, salvo nella misura in cui il relativo portatore avrebbe avuto diritto a tale importo ulteriore se avesse presentato tale Obbligazione o Cedola nell'ultimo giorno di tale periodo di 30 giorni; o
- (ii) in relazione a qualunque pagamento o deduzione di qualunque interesse, capitale o importo relativo a qualunque Obbligazione o Cedola in qualità di imposta sostitutiva ai sensi del Decreto Legislativo N. 239 del 1 aprile 1996 o, a scanso di dubbio, ai sensi del Decreto Legislativo N. 461

del 21 novembre 1997 (come modificato dal Decreto Legislativo N. 201 del 16 giugno 1998) e successive modificazioni o integrazioni; o

- (iii) in caso di pagamento a una persona giuridica o a una persona fisica non residente in Italia, nella misura in cui l'interesse è pagato a una persona giuridica o a una persona fisica non residente in Italia che sia residente in un paradiso fiscale o che sia residente in un paese che non ha con l'Italia un trattato di doppia imposizione che consenta alle autorità italiane di ottenere le necessarie informazioni relative al beneficiario effettivo dei pagamenti effettuati dall'Italia.

Nel presente Regolamento, con “**Data Rilevante**” si intende la successiva fra: (i) la data in cui il pagamento in questione diviene per la prima volta esigibile; e (ii) nel caso l'intero importo non sia stato ricevuto dal Rappresentante Fiscale e tale data di scadenza o precedentemente, la data in cui (essendo stato in tal modo ricevuto l'intero importo) viene inviato avviso in tal senso agli Obbligazionisti.

Nell'ambito del presente Regolamento, qualunque riferimento a capitale o interessi deve essere considerato comprendere qualunque ulteriore importo in relazione a capitale o interessi (a seconda dei casi) che possa risultare pagabile ai sensi della presente Sezione.

Nel caso in cui l'Emittente o il Garante divengano rispettivamente soggetti in qualunque momento a qualunque giurisdizione tributaria diversa dall'Italia, i riferimenti all'interno del presente Regolamento all'Italia dovranno essere interpretati come riferimenti all'Italia e/o a tale altra giurisdizione.

8. Casi di Inadempimento

Nel caso si verifichi uno dei seguenti eventi:

- (a) *Mancato pagamento*: l'Emittente (o, in difetto, il Garante) non paghi qualunque importo di capitale in relazione alle Obbligazioni entro quindici giorni dalla data di scadenza del relativo pagamento o non paghi qualunque importo di interessi relativi alle Obbligazioni entro 10 giorni dalla data di scadenza del relativo pagamento; o
- (b) *Violazione di altre obbligazioni*: l'Emittente o il Garante risultino inadempienti relativamente ad una delle proprie altre obbligazioni ai sensi o in relazione alle Obbligazioni o alla Garanzia delle Obbligazioni o al Contratto di Agenzia e non sia posto rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dalla data in cui il relativo avviso scritto, inviato all'Emittente e al Garante da qualunque Obbligazionista, sia stato notificato all'Emittente e al Garante o all'Ufficio Speciale del Rappresentante Fiscale; o
- (c) *Inadempimento incrociato dell'Emittente o del Garante*:
 - (i) qualunque Passività dell'Emittente o del Garante non sia onorata alla scadenza o (a seconda dei casi) entro il periodo di grazia originariamente concesso; o
 - (ii) qualunque Passività dell'Emittente o del Garante divenga (o possa essere dichiarata) scaduta ed esigibile prima della relativa scadenza contrattuale non per scelta dell'Emittente o del Garante o (a condizione che non si sia verificato un evento di inadempimento, comunque descritto) di qualunque persona avente diritto a tale Passività; o
 - (iii) l'Emittente o il Garante non paghi alla scadenza qualunque importo dallo stesso dovuto ai sensi di qualunque Garanzia relativa a qualunque Passività,

salvo il caso in cui l'Emittente o il Garante, a seconda dei casi, contesti in buona fede la propria responsabilità con riguardo a quanto sopra e a condizione che l'importo della Passività indicato nel precedente sottoparagrafo (i) e/o nel sottoparagrafo (ii) e/o l'importo pagabile ai sensi di qualunque Garanzia di cui al precedente sottoparagrafo (iii) singolarmente o nel complesso superi Euro 25 milioni (o il relativo equivalente in qualunque altra valuta o altre valute); o

- (d) *Sentenza disattesa*: una o più sentenze o ordini di pagamento per un importo complessivo superiore a Euro 25 milioni (o il relativo equivalente in qualunque altra valuta o valute) siano emessi nei confronti dell'Emittente o del Garante e rimangano disattesi e non sia interposto appello per un periodo superiore a 30 giorni dalla(e) relativa(e) data(e) o, se successiva, alla data nello stesso specificata per il pagamento; o
- (e) *Esecuzione delle garanzie*: un creditore garantito pignori tutto o parte significativa dell'azienda, delle attività e dei ricavi dell'Emittente o del Garante, ovvero l'Emittente o il Garante vengano

dichiarati falliti ovvero vengano ammesse ad altra procedura concorsuale sempre che l'inadempimento relativo alle Passività superi Euro 25 milioni (o il relativo equivalente in qualunque altra valuta o valute),

- (f) *Insolvenza ecc.*: (i) l'Emittente o il Garante divenga insolvente o non sia in grado di onorare i propri debiti alle rispettive scadenze; (ii) venga nominato un curatore o un liquidatore dell'Emittente o del Garante o di tutti o di parte significativa dei ricavi, delle attività e dell'azienda dell'Emittente o del Garante (o venga presentata domanda a tale effetto); o (iii) l'Emittente o il Garante intraprendano qualunque azione avente come obiettivo la ristrutturazione o il differimento di qualunque delle proprie obbligazioni, o effettui una cessione di beni o un accordo o un concordato con o a favore dei propri creditori o dichiarino una moratoria in relazione a qualunque parte delle proprie Passività; o
- (g) *Cessazione dell'attività*: l'Emittente o il Garante cessi o minacci di cessare di svolgere tutta o parte sostanziale della propria attività per qualunque ragione (se non a scopo o nell'ambito di una fusione, di una concentrazione, di un consolidamento, di una riorganizzazione o di una ristrutturazione trovandosi *in bonis*); o
- (h) *Liquidazione ecc.*: venga emesso un Provvedimento o venga approvata una delibera inerente allo scioglimento, alla liquidazione o alla cessazione dell'Emittente o del Garante (se non a scopo o nell'ambito di una fusione, una concentrazione, di una riorganizzazione o di una ristrutturazione trovandosi *in bonis*); o
- (i) *Eventi analoghi*: accada qualunque evento che, ai sensi della legislazione italiana, abbia i medesimi effetti di uno degli eventi indicati nei precedenti punti da (d) ad (h); o
- (j) *Mancata azione ecc.*: qualunque azione, condizione o cosa che in qualunque momento debba essere intrapresa, soddisfatta o fatta al fine di: (i) permettere all'Emittente e/o al Garante di stipulare, esercitare i propri rispettivi diritti e adempiere e rispettare le proprie obbligazioni ai sensi o in relazione alle Obbligazioni, alle Cedole, al Contratto di Agenzia e all'Atto di Garanzia; (ii) assicurare che tali obbligazioni siano legali, valide, vincolanti ed esecutive; e (iii) rendere ammissibili come mezzo di prova le Obbligazioni, le Cedole, il Contratto di Agenzia e l'Atto di Garanzia nei tribunali italiani e inglesi, non sia intrapresa, soddisfatta o fatta; o
- (k) *Illegalità*: sia o divenga illegale per l'Emittente o il Garante adempiere o tener fede a qualunque dei propri obblighi relativi rispettivamente alle Obbligazioni, alle Cedole, al Contratto di Agenzia o all'Atto di Garanzia,

in tal caso qualunque Obbligazione può essere dichiarata, tramite avviso scritto inviato dal portatore della medesima all'Emittente e al Garante e notificato all'Emittente e al Garante o all'Ufficio Specificato del Rappresentante Fiscale, immediatamente scaduta ed esigibile e divenire immediatamente scaduta ed esigibile al valore del capitale relativo unitamente agli interessi maturati, senza necessità di ulteriore azione o formalità.

9. Prescrizione

I diritti relativi al capitale si prescriveranno salvo che le relative Obbligazioni siano presentate per il pagamento entro dieci anni dalla relativa Data Pertinente. I diritti relativi agli interessi si prescriveranno salvo che le relative Cedole siano presentate entro cinque anni dalla relativa Data Pertinente.

10. Sostituzione delle Obbligazioni e delle Cedole

Nel caso in cui qualunque Obbligazione o Cedola sia smarrita, rubata, alterata, resa illeggibile o distrutta, potrà essere sostituita presso l'Ufficio Specificato del Rappresentante Fiscale, fatte salve le leggi e i regolamenti di borsa applicabili, dietro pagamento da parte del richiedente delle spese sostenute in relazione a tale sostituzione e con le condizioni relative alla prova, alla garanzia, all'indennizzo e ad altri sospetti altrimenti che l'Emittente abbia ragionevolmente richiesto. Le Obbligazioni o Cedole alterate o rese illeggibili devono essere consegnate prima che sia emesso il relativo titolo sostitutivo.

11. Agenti per il Pagamento

Ai sensi del Contratto di Agenzia e in relazione alle Obbligazioni e alle Cedole, gli Agenti per il Pagamento agiscono unicamente in qualità di agenti dell'Emittente e del Garante e non assumono

alcun obbligo né alcun impegno di agenzia o fiduciario con alcuno degli Obbligazionisti o dei Possessori delle Cedole.

Di seguito sono elencati gli Agenti per il Pagamento iniziali e i rispettivi Uffici Specificati. L'Emittente e il Garante si riservano in qualunque momento il diritto di modificare o di cancellare la nomina di qualunque Agente di Pagamento e di nominare un nuovo rappresentante fiscale e nuovi o ulteriori agenti per il pagamento; sempre che, tuttavia, l'Emittente e il Garante mantengano in ogni momento un agente per il pagamento in Lussemburgo e un rappresentante fiscale. Avviso relativo al cambiamento di qualunque Agente per il Pagamento o dei relativi Uffici Specificati dovrà essere tempestivamente inviato agli Obbligazionisti.

12. Assemblee degli Obbligazionisti; Modifiche e Rinunce

(a) *Assemblee degli Obbligazionisti*: il Contratto di Agenzia contiene disposizioni relative alla convocazione delle assemblee degli Obbligazionisti chiamate ad esaminare argomenti relativi alle Obbligazioni, compresa la modifica di qualunque disposizione del presente Regolamento. Modifiche del presente Regolamento sono adottate con delibera straordinaria dell'assemblea degli obbligazionisti. Tali assemblee possono essere convocate dall'Emittente e dal Garante (che agiscono congiuntamente), e devono essere dagli stessi convocate su richiesta scritta degli Obbligazionisti che possiedono almeno un decimo del capitale complessivo delle Obbligazioni in circolazione. Il quorum di qualunque assemblea convocata per votare una Delibera Straordinaria sarà costituito da una o più persone che posseggano o rappresentino il 50% + 1 del capitale complessivo delle Obbligazioni in circolazione o, in seconda convocazione, una o più persone che siano o che rappresentino Obbligazionisti, qualunque sia il numero di Obbligazioni possedute o rappresentate; con la condizione, tuttavia, che determinate proposte, compresa qualunque proposta di cambiamento di qualunque data prevista per il pagamento di capitale o interessi in relazione alle Obbligazioni, di riduzione dell'ammontare di capitale o interessi pagabili in qualunque momento in relazione alle Obbligazioni, di modifica del metodo di calcolo degli importi di qualunque pagamento relativo alle Obbligazioni o della data di qualunque di tali pagamenti, di cambiamento della valuta dei pagamenti operati ai sensi delle Obbligazioni o di cambiamento del quorum delle assemblee o delle maggioranze richieste per l'approvazione di una Delibera Straordinaria o di effettuazione di qualunque altra variazione o modifica che non sia di natura formale, minima o tecnica, al Regolamento (ciascuno di essi di seguito denominato un "**Argomento Riservato**") possono essere approvate unicamente con una delibera straordinaria approvata in una Assemblea degli Obbligazionisti in cui il quorum sia costituito da una o più persone che possieda o rappresenti non meno dei tre quarti, o in seconda convocazione, non meno di un quarto del capitale complessivo delle Obbligazioni in circolazione. Qualunque delibera straordinaria validamente approvata in qualunque di tali assemblee sarà vincolante per tutti gli Obbligazionisti e i Possessori delle Cedole, presenti o meno all'assemblea.

Inoltre una delibera scritta firmata da o per conto di tutti gli Obbligazionisti che hanno *pro tempore* diritto a ricevere avviso di convocazione di tale Assemblea degli Obbligazionisti avrà il medesimo effetto di una delibera straordinaria. Tale delibera scritta potrà essere costituita da un singolo documento o da più documenti aventi la medesima forma, ciascuno firmato da o per conto di uno o più Obbligazionisti.

(b) *Modifiche*: Le Obbligazioni e il presente Regolamento e l'Atto di Garanzia possono essere modificati senza il consenso degli Obbligazionisti o dei Possessori delle Cedole al fine di correggere errori materiali. Inoltre le parti del contratto di agenzia possono decidere di modificare qualunque disposizione del medesimo, ma l'Emittente non potrà accettare, senza il consenso degli Obbligazionisti, alcuna di tali modifiche che non sia di natura formale, minima o tecnica, che non sia attuata per correggere un errore materiale o che, secondo l'opinione di tali parti, non pregiudichi in maniera sostanziale gli interessi degli Obbligazionisti.

13. Ulteriori Emissioni

L'Emittente può, di volta in volta, senza il consenso degli Obbligazionisti o dei Possessori delle Cedole, creare ed emettere ulteriori obbligazioni soggette al medesimo regolamento sotto tutti gli aspetti (o sotto tutti gli aspetti escluso il primo pagamento di interessi) formando un tutt'uno con il resto delle Obbligazioni.

14. Avvisi

Gli avvisi agli Obbligazionisti saranno validi se pubblicati su di un quotidiano a diffusione nazionale pubblicato in Italia in lingua italiana (che si prevede sia *Il Sole 24 Ore*) e fino a quando le Obbligazioni

sono quotate alla Borsa Valori del Lussemburgo, su di un quotidiano a diffusione nazionale in Lussemburgo (che si prevede sia il *Luxemburger Wort*) o, nel caso in cui tale pubblicazione non sia possibile, su un quotidiano in lingua inglese avente ampia diffusione in Europa. Qualunque di tali avvisi verrà considerato notificato alla data della prima pubblicazione. Sarà considerato notificato anche ai Possessori delle Cedole qualunque avviso notificato agli Obbligazionisti.

15 Indennità valutaria

La valuta di conto e di pagamento di tutte le somme pagabili dall'Emittente o dal Garante ai sensi o in relazione alle Obbligazioni o alle Cedole, compresi i danni, è l'Euro. Qualunque importo ricevuto o recuperato in una valuta diversa dall'Euro come risultato, o derivante dall'esecuzione, di una sentenza o un'ordinanza (o procedura analoga ai sensi della legislazione italiana) di scioglimento o di liquidazione, emessa da un tribunale di qualunque giurisdizione, dell'Emittente o del Garante o altrimenti da parte di qualunque Obbligazionista o Possessore di Cedole in relazione a qualunque somma dichiarata dovuta dall'Emittente o dal Garante allo stesso, costituirà una liberazione dell'Emittente e del Garante unicamente per il controvalore in Euro che il ricevente è in grado di acquistare con la somma in tal modo ricevuta o recuperata in tale altra valuta alla data di tale ricezione o recupero (o, nel caso in cui non sia possibile effettuare tale acquisto in tale data, alla prima data in cui è possibile operarlo). Nel caso in cui l'importo in Euro sia inferiore all'importo in Euro dovuto al ricevente ai sensi di qualunque Obbligazione o Cedola, l'Emittente o il Garante (a seconda dei casi) dovranno indennizzare il relativo possessore di qualunque perdita subita a causa di ciò. In ogni caso, l'Emittente o il Garante (a seconda dei casi) dovranno indennizzare il ricevente dei costi sostenuti per effettuare tale acquisto.

Ai fini della presente Sezione, sarà sufficiente per l'Obbligazionista o il Possessore delle Cedole, a seconda dei casi, dimostrare che avrebbe sofferto una perdita se effettivamente avesse effettuato l'acquisto. Tali indennizzi, che costituiscono una obbligazione separata e indipendente rispetto alle altre obbligazioni dell'Emittente e del Garante, daranno origine a separati e indipendenti fondamenti di azione, azionabili indipendentemente da proroghe concesse da qualunque Obbligazionista o Possessore delle Cedole e rimarranno in pieno vigore ed effetto nonostante qualunque altro giudizio, ordinanza, richiesta o prova di un importo liquidato in relazione a qualunque somma dovuta ai sensi di qualunque Obbligazione o Cedola o qualunque altro giudizio od ordinanza. A scanso di dubbio, nulla di quanto riportato nella presente Sezione obbligherà l'Emittente o, a seconda dei casi, il Garante a indennizzare qualunque Obbligazionista o Possessore delle Cedole più di un volta in relazione al medesimo costo, perdita o danno.

16. Legislazione applicabile e giurisdizione

- (a) *Legislazione applicabile*: le Obbligazioni sono disciplinate e dovranno essere interpretate ai sensi della legislazione inglese.
- (b) *Giurisdizione*: sia l'Emittente sia il Garante accettano, a beneficio degli Obbligazionisti, che i tribunali inglesi abbiano giurisdizione di cognizione e di decisione di qualunque causa, azione o procedimento e di composizione di qualunque controversia che dovesse derivare da o in relazione alle Obbligazioni (rispettivamente di seguito denominati "**Procedimenti**" e "**Controversie**") e, a tal fine, si sottomettono irrevocabilmente alla giurisdizione di tali tribunali.
- (c) *Foro competente*: sia l'Emittente sia il Garante irrevocabilmente rinunciano a qualunque obiezione possano avere attualmente o in futuro al fatto che i tribunali inglesi siano indicati come il foro di cognizione e decisione di qualunque Procedimento e di composizione di qualunque Controversia, e accettano di non sostenere che tale tribunale sia un foro non conveniente o non appropriato.
- (d) *Agente processuale*: sia l'Emittente sia il Garante accettano che l'atto processuale con cui viene istituito qualunque procedimento in Inghilterra possa essere notificato agli stessi tramite consegna a Clifford Chance Secretaries Limited in 200 Aldersgate Street, London EC1A 4JJ o, se diversa, alla propria sede legale *pro tempore* o a qualunque altro indirizzo dell'Emittente o del Garante, a seconda dei casi, in Gran Bretagna dove in cui possano essere notificati gli atti processuali ai sensi della Parte XXIII della Legge sulle Società *Companies Act* del 1985. Nel caso tale persona non sia o cessi di essere delegata a ricevere la notifica di atti processuali per conto dell'Emittente o del Garante, a seconda dei casi, l'Emittente o il Garante dovranno tempestivamente nominare una ulteriore persona in Inghilterra delegata a ricevere la notifica di atti processuali per loro conto e, in

manca di tale nomina entro 15 giorni, qualunque Obbligazionista avrà diritto (a spese dell'Emittente o, a seconda dei casi, del Garante) di nominare tale persona tramite avviso scritto inviato all'Emittente o al Garante, a seconda dei casi, e inviato all'Emittente o al Garante, a seconda dei casi, all'Ufficio Specificato del Rappresentante Fiscale. Nulla di quanto riportato nel presente paragrafo limiterà il diritto di qualunque Obbligazionista di notificare atti processuali in qualunque altro modo consentito dalla legge.

- (e) *Non-esclusività*: la sottomissione alla giurisdizione dei tribunali inglesi non limiterà (e non dovrà essere interpretata come limitazione) il diritto di qualunque Obbligazionista di avviare procedimenti in qualunque altro tribunale di competente giurisdizione, né l'aver avviato un procedimento in una o più giurisdizioni precluderà l'avvio di Procedimenti in qualunque altra giurisdizione (concorrente o meno) se e nella misura consentita dalla legge.
- (f) *Consenso all'esecuzione ecc.*: sia l'Emittente sia il Garante in generale accettano, in relazione a qualunque procedimento, la concessione di qualunque rimedio o l'emissione di qualunque atto processuale in relazione a tale procedimento compreso (a mero titolo esemplificativo) l'effettuazione, l'applicazione e l'esecuzione nei confronti di qualunque bene (qualunque ne sia l'utilizzo effettivo o potenziale) di qualunque ordinanza o sentenza che possa essere effettuata o emessa in tale Procedimento.
- (g) *Rinuncia all'immunità*: nella misura in cui l'Emittente o il Garante possano in qualunque giurisdizione rivendicare per se stessi o per i propri beni o redditi immunità da cause, esecuzioni, sequestri (eseguiti per assistenza all'esecuzione, prima del giudizio o altrimenti) o altri atti processuali e nella misura in cui tale immunità (rivendicata o meno) possa essere attribuita in qualunque giurisdizione all'Emittente o al Garante o ai relativi beni o redditi, sia Emittente sia il Garante accettano di non rivendicare e irrevocabilmente rinunciano a tale immunità nella massima misura consentita dalle leggi di tale giurisdizione.

Alla fine del Regolamento stampato su ciascuna Obbligazione in forma definitiva saranno riportati i nomi e gli Uffici Specificati degli Agenti per il Pagamento come indicati al termine del presente documento.

Pagina volutamente lasciata in bianco

APPENDICE 3

Pagina volutamente lasciata in bianco

Estratto ai sensi dell'art 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 e del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come modificato dal Regolamento CONSOB 12474 del 6 aprile 2000.

Si rende noto che in data 14 settembre 2000 la Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l. ("**BPL**") e la Banca Popolare di Crema S.c.a r.l. ("**BPC**" e congiuntamente, le "**Parti**") hanno sottoscritto un patto (il "**Patto**") teso a confermare il contenuto degli accordi parasociali presenti nel Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 18 aprile 2000. Tale protocollo è destinato a disciplinare i rapporti tra le parti in relazione all'ingresso di BPC nel Gruppo Bancario Banca Popolare di Lodi ("**Gruppo BPL**"), da attuarsi tramite un'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da BPL su azioni ordinarie BPC e condizionata alla trasformazione di BPC in società per azioni (l' "**OPAS**").

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Banca Popolare di Crema S.c.a r.l. con sede in Crema, Via XX Settembre 18, il cui capitale sociale è pari a Lire 18.348.075.000.

2. Numero degli strumenti finanziari complessivamente conferiti

Fanno oggetto del Patto le azioni ordinarie di BPC che BPL acquisterà a seguito dell'OPAS.

3. Soggetti aderenti al Patto

Le Parti che partecipano al patto sono, da un lato, la Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l., con sede in Lodi, Via Polenghi Lombardo 13, capitale sociale pari a Lire 558.786.215.000, dall'altro, la Banca Popolare di Crema S.c.a r.l., con sede in Crema, Via XX Settembre 18, il cui capitale sociale è pari a Lire 18.348.075.000.

4. Contenuto e durata del Patto

4.1 Al fine di realizzare l'ingresso di BPC nel Gruppo BPL, BPL - ancora per se o per le società del Gruppo BPL - si dichiara disponibile ad effettuare un'OPA sulla totalità del capitale sociale corrispondente a n. 3.669.615 azioni ad un prezzo di Euro 105 per azione ex cedola 1999. L'esecuzione dell'operazione è subordinata all'adesione all'OPA di almeno il 51% del capitale sociale con diritto di voto della BPC ed alla omologazione della trasformazione di BPC in società per azioni.

Le azioni acquistate mediante l'OPA di cui al punto precedente saranno pagate, entro un mese dall'omologazione della delibera di trasformazione di BPC in S.p.A., per il 60% del prezzo in contanti e per il rimanente 40% dello stesso prezzo mediante obbligazioni emesse da ICCRI - BFE S.p.A., che saranno quotate in Borsa e che saranno assistite dall'impegno al riacquisto da parte della BPL al medesimo prezzo di emissione, da esercitarsi a partire da un mese dopo il pagamento ed entro 6 mesi dalla data di quotazione in Borsa delle stesse obbligazioni di ICCRI - BFE S.p.A..

Dopo l'approvazione del Protocollo di Intesa da parte dei Consigli di amministrazione delle Parti, il ricevimento delle necessarie autorizzazioni e la positiva conclusione dell'OPAS, verrà convocata il più presto possibile l'Assemblea straordinaria dei soci per la trasformazione di BPC in società per azioni.

Al fine di rafforzare in via permanente il legame tra il territorio cremasco, i rappresentanti della comunità locale e la BPC, quest'ultima provvederà alla costituzione di un'associazione denominata "Popolare Crema per il territorio", (l' "**Associazione**") mediante il conferimento di complessive Lire 100 milioni. BPL provvederà in forma da concordarsi successivamente, e comunque entro il 31.12.2000 a far sì che l'Associazione divenga proprietaria di azioni privilegiate di BPC conseguenti ad un apposito aumento di capitale che BPC delibererà in occasione della sua trasformazione in società per azioni. Tale aumento di capitale prevederà l'emissione di numero 195.000 azioni privilegiate (le "**Azioni Privilegiate**") con lo stesso valore nominale delle azioni ordinarie e con prezzo di emissione, comprensivo di detto valore nominale e di sovrapprezzo pari ad Euro 105. Dette Azioni Privilegiate avranno le caratteristiche previste dallo Statuto di BPC che sarà approvato in sede di trasformazione (lo "**Statuto**") e allegato al Protocollo.

4.2 Relativamente alla composizione degli organi sociali a seguito della trasformazione di BPC stessa in società per azioni, BPL, nella sua veste di Capogruppo, eserciterà i propri poteri sociali in maniera che si determini la seguente composizione:

- il Consiglio di amministrazione

Entro quattro mesi dall'iscrizione al registro delle imprese della delibera di trasformazione di BPC in società per azioni, tutti i membri del Consiglio di amministrazione rassegnano le dimissioni dopo una riunione dello stesso in cui sarà deliberata la convocazione di un'assemblea ordinaria dei soci di BPC S.p.A. con l'ordine del giorno del rinnovo delle cariche sociali. Poiché le Azioni Privilegiate non saranno ancora state sottoscritte al momento dello svolgimento dell'assemblea ordinaria di cui sopra, in quest'ultima sarà presentata un'unica lista da parte dei possessori della maggioranza delle azioni ordinarie, come peraltro previsto dalla norma transitoria dello Statuto. Nella delibera relativa saranno indicati nominativamente i consiglieri il cui mandato scadrà nel 2001, quelli il cui mandato scadrà nel 2002 e quelli in cui il mandato scadrà nel 2003.

In concomitanza con la suddetta assemblea di BPC, BPL provvederà alla nomina, anche mediante cooptazione, di un consigliere di amministrazione indicato da BPC.

A partire dall'Assemblea ordinaria che approverà nel 2001 il bilancio dell'esercizio 2000 di BPC, saranno eletti i consiglieri, che sostituiranno quelli il cui mandato scadrà in occasione della stessa assemblea, secondo le modalità previste dallo Statuto e in particolare con ricorso alle liste delle Azioni ordinarie e delle Azioni Privilegiate, le quali saranno state infatti sottoscritte nel frattempo.

Le pattuizioni di cui sopra dovranno essere rispettate anche in caso di sostituzioni per cooptazione di uno o più consiglieri.

- Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale rimane in carica fino alla scadenza del mandato triennale. Allora scatteranno le norme dello Statuto che prevedono la relativa elezione con ricorso a liste separate di maggioranza e di minoranza.

4.3 L'efficacia delle presenti intese viene subordinata al rilascio delle autorizzazioni necessarie da parte degli organi competenti in relazione alla natura degli atti da porre in essere. Tale intese avranno validità di tre anni dall'Assemblea di trasformazione, fatto salvo che l'andamento di BPC non rifletta una sana e prudente gestione e quindi non sia tale da richiedere una razionalizzazione dell'assetto aziendale e societario nell'ambito del Gruppo BPL.

4.4 Nel caso di cessione di tutte o di parte delle azioni BPC detenute da BPL a soggetti estranei al Gruppo BPL, dovrà essere riconosciuta agli altri soci di BPC la facoltà di vendita delle proprie azioni al miglior prezzo tra quello convenuto da BPL con il terzo acquirente e quello determinato per l'adesione all'OPAS pari a 105 Euro per azione. In ogni caso, è riconosciuto agli altri soci la facoltà di cedere a BPL, che in tal senso si impegna ad acquisire tutte o parte delle azioni possedute alla data di scadenza del presente accordo.

In caso di eventuali divergenze sull'interpretazione e/o esecuzione dei presenti patti, le Parti si impegnano ad esperire previamente ogni possibile tentativo di conciliazione. Soltanto qualora ciò si rivelasse non possibile, le Parti si impegnano a demandare la soluzione al componimento amichevole di tre arbitri irrituali di equità, da nominare uno per ciascuna delle Parti ed il terzo, con funzione di Presidente, di comune accordo tra i primi due arbitri. In caso di disaccordo il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Lodi. Il lodo arbitrale dovrà essere emesso entro due mesi dall'incarico conferito e la sede dell'arbitrato sarà Lodi.

5. Ufficio del registro dove il patto è depositato

Il patto è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese di Crema.

Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l.

Banca Popolare di Crema S.c.a r.l.

BANCA POPOLARE DI LODI S.C.A R.L.

Il Presidente del Collegio Sindacale
Prof. Gianandrea Goisis

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Dott. Giovanni Benevento

Pagina volutamente lasciata in bianco

Pagina volutamente lasciata in bianco
